



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Ordinario n. 23 del 19 Giugno 2013

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
Via Salaria Antica est n° 27  
- edificio B2 -  
Località S. Antonio - Pile

Bura: Tel. 0862/364221- 364211  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

### Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

#### LEGGI

**Testo coordinato alla Legge Regionale 7 Giugno 2013, n. 15 ..... 7**

#### ATTI DELLA REGIONE

#### DELIBERAZIONI

##### GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 15.04.2013, n. 277

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Approvazione del Bando pubblico per l'attuazione della misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste". 10**

DELIBERAZIONE 29.04.2013, n. 320

**Adesione di Regione Abruzzo alla proroga al 30/06/2013 delle "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012. Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione ..... 79**

DELIBERAZIONE 13.05.2013, n. 353

**PO FSE Abruzzo 2007 - 2013. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. ASSE 2 Occupabilità. Progetti speciali: "Fare Impresa" e "Autoimprenditorialità femminile innovativa". Approvazione Modifiche Termini e Flessibilità investimenti delle direttive per la presentazione delle istanze ..... 83**

DELIBERAZIONE 13.05.2013, n. 354

**IPAB - Orfanotrofo femminile "D. Ricciconti" di Atri - L.R. nr. 17 /2011 - Art. 5, comma 4 - Autorizzazione alienazione parziale di patrimonio ..... 86**

DELIBERAZIONE 20.05.2013, n. 360

**PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 216 del 22.3.2013 ..... 88**

DELIBERAZIONE 20.05.2013, n. 362

**PO FSE Abruzzo 2007 - 2013. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. ASSE 2 "Occupabilità" - Asse 4 "Capitale Umano". Piano Operativo 2012-2013. Progetto speciale: "APP ABRUZZO". Scheda progettuale approvata con D.G.R. n. 364 dell'11/06/2012. Modifiche ..... 92**

DELIBERAZIONE 20.05.2013, n. 366

**Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Adeguamento sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 31.08.2012. - IV provvedimento di variazione. .... 93**

#### DECRETI

##### IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.05.2013, n. 34

**Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano .....96**

DECRETO 13.05.2013, n. 35

**Approvazione schema tipo convenzione tra il Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali..... 107**

DECRETO 20.05.2013, n. 37

**Struttura privata provvisoriamente accreditata stabilimento FKT Santa Lucia - proposta di contratto ex art.8-quinquies D.Lgs. 502/1992, per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale..... 118**

DECRETO 23.05.2013, n. 38

**Integrazione al Decreto Commissariale n. 11/2013 del 20.02.13 ..... 140**

DECRETO 29.05.2013, n. 40

**Decreto del Commissario ad Acta n. 17/2013 "Disposizioni inerenti la prescrizione dei farmaci antivirali per l'Epatite C Boceprevir (VICTRELIS®) e Telaprevir (INCIVO®)" - Approvazione Linee di indirizzo per la prescrizione della triplice terapia con inibitori delle proteasi e individuazione Centri Prescrittori ..... 141**

#### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2013, n. 41

**Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Civitella Casanova (PE) (elenco n. 3) datato 27.09.2012, rettificato il 23.11.2012 in favore di ditte varie indicate nell' Allegato "A" ..... 154**

DECRETO 21.05.2013, n. 42

**Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Civitella Casanova (PE) (elenco n. 4) datato 18.02.2013, rettificato il 29.04.2013 in favore di ditte varie indicate nell' Allegato "A" ..... 158**

DECRETO 29.05.2013, n. 43

**Indizione delle elezioni del Comitato per l'Amministrazione separata Beni Uso Civico della frazione Macchia da Sole e Borea del Comune di Valle Castellana (TE)" ..... 161**

DECRETO 29.05.2013, n. 44

**Indizione delle elezioni del Comitato per l'Amministrazione separata Beni Uso Civico della frazione Roccacerro del Comune di Tagliacozzo (AQ)" ..... 161**

#### DETERMINAZIONI

##### DIRIGENZIALI

**DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA,EMIGRAZIONE**

##### SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 28.05.2013, n. DH32/31

**P.O. FEP 2007/2013: ricostituzione Nucleo di valutazione di merito. .... 162**

**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI 164**

##### SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 20.05.2013, n. DL33/115

**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "IL GLICINE". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO. 164**

DETERMINAZIONE 27.05.2013, n. DL33/120

**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "DONNATTIVA". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO..... 166**

#### DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE

##### SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 28.05.2013, n. DG21/108

**Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, per il Servizio di Emergenza Clinica all'interno dell'ospedale Didattico Veterinario dedicato agli Animali privi di proprietario. Rinnovo per un anno con decorrenza dal 12.05.2013 ..... 169**

#### DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE

##### SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 30.05.2013, n. DB8/76

**Reiscrizione in bilancio di economie vincolate. .... 172**

## PARTE II

### Avvisi, Concorsi, Inserzioni

#### PROVINCIA DI L'AQUILA

**-Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila n. 23 del 23.05.2013 Accordo di Programma "Piano di ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo" ai sensi dell'art.14 L.77/2009. Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi. .... 174**

**-Istanza in data 17.12.2012 della Ditta "Cardarelli Santino" con sede in Avezzano, di derivazione d'acqua dal pozzo in comune di Avezzano di Mod. 0,006 (l/s 6) per uso irriguo. .... 179**

#### CITTÀ DI PESCARA

DECRETO 16.05.2013, n. 70696

**Decreto di approvazione dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione del progetto "In gioco per un sorriso" ..... 180**

#### COMUNE DI ATRI

**Piano di Recupero di c.da Fontelatte in Casoli di ATRI - APPROVAZIONE - ..... 180**

#### COMUNE DI CASTELLI

**- Avviso di deposito della variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. vigente..... 180**

**- Avviso di deposito della graduatoria definitiva per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. in loc. Colledoro..... 181**

#### COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

**Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.28/11 per l'impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza 850 kW) ed opere accessorie da ubicarsi nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) in Località "Fonte Di Nardo" proposto dalla soc. FLOEW s.r.l. - AUTORIZZAZIONE..... 183**

#### COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

**Comune di Torre de' Passeri - Bando Genera e E.R.P. n. 1/2008 - Graduatoria Definitiva ..... 183**

#### TESLA GREEN POWER SRL

**PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ..... 186**

**ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE**

- **Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT, allaccio ENEL Rete Gas in C.da Carapollo nel Comune di Teramo (TE). Prat. 07-13-TE Iter 523900 ..... 186**
- **Costruzione di un tronco di linea in doppio cavo MT 20kV interrato e di un tronco di linea BT in doppio cavo interrato per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata Arabona nel Comune di Sulmona. Pratica n° 263/D - Iter n° 529724..... 187**

#### **ERRATA CORRIGE**

**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA**

**SERVIZIO VERIFICA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA G. R., LEGISLATIVO, BURA E DELEGAZIONE DI  
ROMA - UFFICIO BURA**

**“Errata Corrige” relativa alla pubblicazione sul BURAT n. 22 Ordinario del 12.06.2013 dell’Avviso del Comune di Schiavi Di Abruzzo inerente: Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 comma 8 del D.Lgs. n°42/04 alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico di potenza 800 kW e opere accessorie sito in località “Fonte di Nardo” nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) - Ditta: FLOEW Srl”, pubblicato a pag. 190. .... 187**

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## LEGGI

**Testo coordinato alla Legge Regionale 7  
Giugno 2013, n. 15**

\*\*\*\*\*

## TESTI

DEGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 10, 11 E 12 DELLA  
LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41"Istituzione e disciplina del Consiglio delle  
Autonomie locali"DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 19  
GIUGNO 2012, N. 27"Disciplina delle modalità di affidamento di  
impianti sportivi da parte degli Enti pubblici  
territoriali della Regione Abruzzo, interventi a  
favore degli atleti paralimpici e disciplina per la  
concessione di contributi a sostegno  
dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della  
L.R. 20/2000"

## COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 7  
GIUGNO 2013, N. 15"Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre  
2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio  
delle Autonomie locali) e modifica alla L.R.  
19.6.2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di  
affidamento di impianti sportivi da parte degli  
Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo,  
interventi a favore degli atleti paralimpici e  
disciplina per la concessione di contributi a  
sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al  
Titolo XI della L.R. 20/2000)"(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo n. 22 Ordinario del 12 giugno 2013)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza***I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.**Le modifiche sono evidenziate in grassetto.**Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.**I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.**I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_le\_ggiv\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.**Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

L.R. 11 DICEMBRE 2007, N. 41

Istituzione e disciplina del Consiglio delle  
Autonomie locali.

## Art. 6

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.
2. I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.
3. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell'ambito dell'ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.
4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell'organo.
- 4-bis. Qualora non sia possibile procedere alla nomina del componente elettivo di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla decadenza del

componente elettivo, indice le elezioni nel Collegio per il quale si è verificata la vacanza e procede alla nomina di cui all'articolo 5.

5. Fino alla reintegra dei componenti elettivi, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l'esercizio delle funzioni di cui [all'articolo 10, comma 2 e] all'articolo 11, commi 3 e 4.

#### Art. 7 Delega

1. I componenti del CAL, di cui all'art. 2, possono in via generale o di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori dei rispettivi enti.
2. [È esclusa la possibilità di delega per le sedute dedicate all'esame degli atti indicati dall'art. 72, comma 2, dello Statuto.]

#### Art. 8 Organizzazione e funzionamento

1. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.
- 1-bis. Le sedute del CAL sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dalla presente legge.**
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, [le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni,] le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori del CAL, ivi comprese le modalità per indire e svolgere le consultazioni delle generalità degli enti locali, sono disciplinate da un Regolamento interno approvato dal CAL a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 71, comma 3, dello Statuto regionale.
3. La proposta di Regolamento, prima dell'approvazione, è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Consiglio regionale.
4. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del CAL mettendo a disposizione la sede di riunione e gli uffici.
- 4-bis. Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale mette a disposizione del Consiglio regionale le risorse umane occorrenti al funzionamento del CAL mediante la riduzione della propria dotazione organica, esistente alla data di entrata in vigore del presente comma, di un'unità di personale di categoria C1, con contestuale incremento della

dotazione organica del Consiglio regionale di pari unità.

- 4-ter. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica della Regione. La Regione, per ciascuno degli anni del bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014, provvede alle attività con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a normativa vigente, assicurando l'invarianza della spesa regionale.
- 4-quater. Con il trasferimento della dotazione organica la Giunta trasferisce sul bilancio pluriennale di previsione 2012- 2014 del Consiglio regionale le corrispondenti risorse finanziarie.
- 4-quinquies. Per gli esercizi successivi si provvede annualmente con legge di bilancio.

#### Art. 10 Attività consultiva

1. Il CAL esprime parere obbligatorio:
  - a) sui progetti di legge e di regolamento che attengono a materie riguardanti gli enti locali, il conferimento di funzioni amministrative o il riparto di competenze tra Regione ed Enti locali;
  - b) sul Documento di programmazione economica e finanziaria regionale, sugli atti di proposta dei documenti economico finanziari e sulla relazione che accompagna il rendiconto consuntivo;
  - c) sull'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
  - d) su ogni altra questione ad esso demandata dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;
  - e) nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti stessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dello Statuto.
- 2. Il CAL esprime, altresì, parere facoltativo in tutti i casi in cui il Consiglio e la Giunta regionale ritengono opportuna una preventiva consultazione degli enti locali, secondo le modalità dei cui all'articolo 12.**
- 3. Nei casi in cui esercita le funzioni di cui al presente articolo, il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti.**



## Art. 11

Iniziativa legislativa e attività propositiva

1. Il CAL, oltre alle attribuzioni di cui all'articolo 10:
  - a) esercita l'iniziativa legislativa in attuazione dell'articolo 31, comma 2, dello Statuto e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale;
  - b) formula motivate proposte ed indirizzi su questioni di interesse degli enti locali;
  - c) presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto riguardanti gli enti locali;
  - d) nomina e designa i rappresentanti del sistema degli enti locali nei casi previsti dalla legge regionale;
  - e) indica al Consiglio regionale uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie e può ricorrere al Collegio per l'interpretazione dello Statuto e la compatibilità con questo di leggi e provvedimenti riguardanti gli enti locali;
  - f) propone alla Giunta ed al Consiglio regionale di promuovere, nei casi previsti dall'articolo 127, comma 2, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale su atti legislativi dello Stato ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 lettere c), d) ed e), il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del proprio regolamento, garantisce al CAL la tempestiva informazione e trasmissione degli atti.
3. **Il CAL delibera a maggioranza dei componenti presenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera b) e a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui esercita le funzioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) ed f).**
4. Per la nomina di uno dei cinque esperti che compongono il Collegio regionale per le garanzie statutarie di cui al comma 1, lett. e), il CAL delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e con la maggioranza assoluta nelle successive.

## Art. 12

Procedure per l'acquisizione del parere

1. L'iniziativa per l'acquisizione del parere del CAL spetta al Consiglio e alla Giunta regionale che lo richiedono, rispettivamente, secondo le disposizioni del regolamento interno e

modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa.

2. Il parere di cui al **comma 2** dell'articolo 10 è richiesto da almeno un quarto dei componenti il Consiglio regionale.
3. Le richieste di parere sugli atti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'articolo 10 e su ogni altro atto di competenza della Giunta sono avanzate dalla stessa nella fase istruttoria di predisposizione degli atti e sono inviate al Presidente del CAL. Il parere reso si intende definitivo.
4. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dalla richiesta nei casi di cui al comma 1, lett. a), b) c) e d) dell'articolo 10 ed entro dieci giorni nei casi di cui al comma 1, lett. e), dell'articolo 10.
5. Il Regolamento del Consiglio regionale e l'atto di Giunta di cui al comma 1 prevedono la possibilità di ridurre ad un terzo, per ragioni d'urgenza, i termini di cui al comma 4.
6. Decorso il termine stabilito senza che il CAL abbia espresso il parere, il Consiglio regionale o la Giunta regionale possono comunque provvedere.
7. Nel caso in cui il parere del CAL sia negativo o sia condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può procedere, rispettivamente, all'approvazione dell'atto, o alla sua approvazione senza l'accoglimento di dette modifiche, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

## LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2012, N. 27

Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paralimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. 20/2000.

## Art. 3

(Modalità di affidamento)

1. Gli Enti pubblici territoriali disciplinano con regolamento, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
  - b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

- c) selezione da effettuarsi in base alla presentazione di progetti che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;
  - d) valutazione della convenienza economica dell'offerta, da effettuarsi in base alla previa indicazione da parte dell'Ente territoriale del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;
  - e) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione che comunque non può eccedere i **venti anni**.
2. Gli Enti pubblici territoriali, al fine della valutazione delle offerte, possono individuare ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al comma 1.
  3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, la selezione dei soggetti affidatari deve comunque avvenire nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
  4. I Comuni che hanno già in adozione un regolamento in materia, lo adeguano alle disposizioni di cui alla presente legge, entro i termini previsti dal comma 1.

---

## ATTI DELLA REGIONE

---

### DELIBERAZIONI

#### GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 15.04.2013, n. 277

**Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo. Approvazione del Bando pubblico per l'attuazione della misura 122 - "Migliore valorizzazione economica delle foreste".**

#### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche;

**VISTO** il D.M. 12541 del 21/12/2006 - Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive modifiche;

**VISTO** il D.M. 1205 del 20 marzo 2008 - Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008);

**VISTO** il documento "Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi"- Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008;

**VISTA** la Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

**VISTO** il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998. Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dell'erogazione dei contributi per l'esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

**VISTO** il DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

**CONSIDERATA** la DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

**VISTE** le P.M.P.F. - Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nei diversi territori provinciali della regione;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

**VISTA** la Legge regionale n. 28 del 12/04/1994 "Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale" e successive modifiche (L.R. n.106 del 31/12/1994; L.R. n.6 del 2000; L.R. n.6 del 2005);

**VISTE** le "Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007.

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2008) 701 del 15 febbraio 2008 e la revisione approvata con decisione C (2012) 8498 del 26 novembre 2012;

**VISTO** il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 122 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Migliore valorizzazione economica delle foreste", documento predisposto dal Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, costituito da 68 facciate, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di poter approvare il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 122 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Migliore valorizzazione economica delle foreste", come sopra individuato;

**DATO ATTO** che sono state esperite le procedure di concertazione con le parti economiche e sociali e con gli Enti pubblici interessati e recepite, ove compatibili le relative osservazioni;

**DATO ATTO** che con ulteriori successivi provvedimenti il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio, competente per materia potrà, in esecuzione del suddetto bando, emanare ulteriori specifiche disposizioni organizzative e procedurali necessarie per consentire un efficace svolgimento dei procedimenti attuativi della misura in questione;

**DATO ATTO** che Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, ha espresso per quanto di propria competenza, apponendo la propria firma in calce al presente provvedimento, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

**UDITO** il Relatore;

**A VOTI** unanimi espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

In conformità con le premesse

- **di approvare** il BANDO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 122 - Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) Regione Abruzzo - "Migliore valorizzazione economica delle foreste", documento predisposto dal Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, costituito da 68 facciate, che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio a provvedere, con propri atti:
  - a tutti gli adempimenti necessari conseguenziali all'approvazione del presente atto;
  - a rimettere all'AGEA, quale Organismo Pagatore della Regione Abruzzo, **gli elenchi dei** beneficiari ammessi a pagamento;


- **di pubblicare** la presente deliberazione sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo.

**Il presente provvedimento è definitivo e avverso il medesimo è ammesso**, entro 60

giorni dalla sua pubblicazione sul B.U.R.A., il ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero, entro 120 giorni, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

*Seguono allegati*

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico -- P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-



**UNIONE EUROPEA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE ABRUZZO**

Direzione delle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione  
Servizio Foreste, Demanio Civico e Armentizio




**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**  
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005  
Asse I:

**BANDO MISURA 122**  
*Migliore valorizzazione economica delle foreste*

**Marzo 2013**

ALLEGATO come parte integrante alla del-  
berazione n. 277 del 15 APR. 2013  
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Walter Gardani)

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



<b>Indice*:</b>	
1. Premessa	4
2. Riferimenti normativi	4
3. Obiettivi	5
4. Linee di azione e interventi	6
5. Dotazione finanziaria	12
6. Beneficiari	13
7. Localizzazione degli interventi e limitazioni	13
8. Requisiti di ammissibilità	13
9 Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.)	15
10. Spese ammissibili	16
10.1 principi generali	
10.2 condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa	
10.2.1 investimenti materiali realizzati da privati	
10.2.2 fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro	
10.2.3 operazioni realizzate da enti pubblici	
10.2.4 iva, altre imposte e tasse	
10.2.5 spese generali	
10.2.6 gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento	
10.2.7 disposizioni in materia di informazione e pubblicità	
10.2.8 periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione	
11. Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni	23
12. determinazione dei costi e tipologie di intervento ammissibili a finanziamento	24
13. Entità e intensità degli aiuti	27
14. Impegni specifici collegati alla misura	27
15. Criteri di selezione e priorità	28
16. Procedure di attuazione	40
16.1 Presentazione della domanda di aiuto	
16.2 Istruttoria	
17. Esecuzione degli interventi	44
17.1 Avvio dei lavori	
17.2 Termini per l'esecuzione dei lavori	
17.3 Varianti in corso d'opera	
17.4 Domanda di liquidazione del contributo per Investimenti	

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

18. Monitoraggio	48
19. Controlli e verifiche	48
19.1 Fase istruttoria	
19.2 Fase di controllo prima dei pagamenti	
19.3 Fase di controllo successivo al pagamento (ex post)	
19.4 Impegni assunti (obblighi del beneficiario)	
20. Revoca di aiuto, riduzioni e sanzioni	51
20.1 Violazioni comportanti riduzioni ed esclusioni	
21. Norme di carattere generale	52
22. Allegati	54


---

\*La stesura del bando è stata curata dal Dott. Cataldo De Palma e dal Dott. For. Matteo Colarossi.

Coordinamento: Dott. Franco La Civita.

Si ringraziano per la collaborazione prestata: il Dott. For. Francesco Contu, i tecnici e gli operatori del settore agro-forestale che hanno contribuito con le loro osservazioni a migliorare il bando.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



## 1. PREMESSA

In Abruzzo le foreste occupano il 42% dell'intera superficie regionale, rendendo la regione tra le più forestate d'Italia. Tali foreste, ubicate per la maggior parte in aree montane, sono in stato di abbandono culturale mentre, le poche gestite sono utilizzate solamente per la produzione di legna da ardere a basso valore aggiunto che non consente di reggere la concorrenza delle importazioni dai paesi dell'Est Europa. Considerando la realtà orografica e l'attuale comparto forestale abruzzese, la misura intende dare uno slancio al settore creando reddito e lavoro per le realtà montane locali. Tale slancio verrebbe attuato attraverso l'utilizzo di superfici forestali, in gran parte pubbliche (il 70% delle superfici) che beneficerebbero, attraverso gli interventi, di un miglioramento della produttività del valore economico dei soprassuoli. Il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), al Titolo VI (sostegno allo sviluppo rurale), Capo I, all'interno dell'Asse I (Miglioramento della competitività dei settori agricolo e forestale), all' art. 20 lettera b, nell'ambito delle misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, ha previsto un sostegno per l'accrescimento del valore economico delle foreste (punto ii e Art. 27). Tale sostegno prevede quindi, la valorizzazione economica per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni (art. 27). Ulteriori disposizioni in merito sono contenute nel Regolamento (CE) 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 (par. 13, par. 26, art. 18, art. 30). Il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione della Giunta Regionale d'Abruzzo, in base ai Regolamenti comunitari enunciati in precedenza, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione della Comunità Europea del 15 febbraio 2008 CCI2007IT06RPO001, ha elaborato la misura 122 - *Migliore valorizzazione economica delle foreste*, di cui il presente bando reca le disposizioni attuative.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il sostegno agli interventi di cui al presente bando è attuato sulla base del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo e trova il suo riferimento normativo principale nel Titolo VI, Capo I, art 20 lettera b), punto ii) e art. 27 del Reg. (CE) n.1698/2005).

Le procedure di attuazione, i sistemi di controllo e le sanzioni sono regolate dalle norme di seguito riportate:

Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;


Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche;

Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e successive modifiche;

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modifiche;

D.M. 12541 del 21/12/2006 – Disciplina del regime di condizionalità della PAC e successive





Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

modifiche;

D.M. 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell’ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008);

“Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi” – Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2008;

Legge n. 898/86 sulle sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e successive modifiche ed integrazioni (legge n. 300 del 29 settembre 2000);

Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 494 del 18/12/1998. Regolamento recante norme di attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze dell’erogazione dei contributi per l’esecuzione dei rimboschimenti o miglioramenti boschivi;

DPR 445/2000 del 28 dicembre 2000, Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE);

Regolamento (CE) n. 883/2006 del 21 giugno 2006 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell’ambito del FEAGA e del FEASR;

P.M.P.F. – Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nei diversi territori provinciali della regione;

Legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Legge regionale n. 28 del 12/04/1994 “Interventi di forestazione e valorizzazione ambientale” e successive modifiche (L.R. n.106 del 31/12/1994; L.R. n.6 del 2000; L.R. n.6 del 2005);


“Linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale”, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007.

### 3. OBIETTIVI

La Misura concorre direttamente al raggiungimento dell’obiettivo specifico dell’Asse I “Consolidamento e sviluppo della qualità delle produzioni agricole e forestali” e della “Promozione dell’ammodernamento e dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione lungo le filiere”. In particolare, gli interventi previsti nella seguente misura concorrono alla valorizzazione della multifunzionalità dei boschi attraverso l’accrescimento del valore economico dei soprassuoli forestali e dei loro prodotti. Tali obiettivi generano la crescita economica e sostenibile del territorio montano e delle aree marginali attraverso la costituzione e/o riqualificazione di imprese operanti in filiere forestali sostenibili esistenti o da sviluppare. L’accrescimento del valore economico delle foreste” sarà raggiunto attraverso interventi selvicolturali che accrescano la produttività dei soprassuoli forestali in termini quali-quantitativi. Tali interventi, porranno le basi per la produzione di assortimenti di pregio e di maggior valore aggiunto futuri (legname da opera). Inoltre, i lavori previsti svolgono anche l’importante funzione di migliorare la stabilità dei boschi sotto il profilo ecologico-strutturale rispettando gli obiettivi specifici di “Conservazione della biodiversità, “tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico”, “Riduzione dei gas serra” e “Tutela del territorio”.

In elenco sono riassunti gli obiettivi operativi già menzionati in precedenza:

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



- Incentivare la realizzazione di interventi selvicolturali finalizzati al miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione di assortimenti legnosi e connessi, rispetto al loro utilizzo artigianale, industriale ed energetico;
- Incentivare la creazione di nuove imprese boschive locali e/o l'adeguamento di imprese esistenti;
- Incentivare interventi strutturali nelle superfici boscate finalizzati all'aumento del valore delle produzioni forestali.

#### 4. LINEE DI AZIONE E INTERVENTI

In base a quanto stabilito nel PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo, la Misura è strutturata in azioni integrate rivolte all'aumento del valore economico dei boschi per la produzione di assortimenti legnosi finalizzati all'utilizzo artigianale, industriale (legname da opera) ed energetico (legna da ardere). Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali riferiti alle seguenti azioni ed interventi:

- a) **conversioni di boschi cedui in alto fusto** (interventi di conversione da bosco ceduo a bosco di alto fusto che comportano una modifica permanente della struttura del bosco per la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico);
- b) **trasformazione di popolamenti artificiali**: esecuzione di tagli straordinari volti a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali, ad esempio, rimboschimenti di conifere, favorendo lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Tali tagli saranno ammessi una sola volta nel periodo 2007/2013 mentre, sono esclusi gli interventi di taglio che configurano come utilizzazioni finali del soprassuolo;
- c) **realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali** relativi a viabilità forestale, quali strade forestali, piste forestali, imposti permanenti (sono ammissibili esclusivamente le manutenzioni straordinarie alle strutture suddette);
- d) **acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali** finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, esbosco;
- e) **acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta** dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e energetici;

Si precisa che la linea di intervento relativa all'acquisto dei dispositivi di sicurezza (DPI) presente nella scheda di misura, non è stata inserita nel bando in quanto, tali dispositivi, aventi un tempo di vita utile inferiore ai cinque anni, non sarebbero potuti essere accertati in sede di controllo.

Gli interventi alle lettere a), b) e c) potranno essere realizzati in aree aventi caratteristica di foresta o zona boschiva come da definizione riportata dal P.S.R. Sono, inoltre, ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, riferiti agli onorari di professionisti e consulenti, a studi di fattibilità connessi col progetto presentato. Le spese per investimenti immateriali non possono superare il 12% degli investimenti materiali.

Gli interventi della presente misura dovranno, in ogni caso, rispettare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, le linee Guida per la Programmazione nel Settore Forestale approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1238/P del 29.11.2007 e la Legge 353/2000 (legge sugli incendi boschivi). Inoltre, bisognerà garantire durante gli interventi l'integrità dei siti della rete natura 2000 (Direttiva Uccelli 79/409/CEE; Direttiva Habitat 92/42/CEE).



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

**In dettaglio per le lettere a) (conversioni di boschi cedui in alto fusto) e b) (trasformazione di popolamenti artificiali)** sono ammessi i seguenti interventi per ciascuna tipologia di bosco:

- I. **boschi cedui** (semplice, composti, coniferati, a sterzo, a regime, invecchiati): avviamenti ad alto fusto, tagli fitosanitari, selvicoltura d'albero;
- II. **fustaie transitorie**: diradamenti, tagli fitosanitari, potature, selvicoltura d'albero, rinfoltimenti, sottopiantagioni, tagli di preparazione o di sementazione.
- III. **Fustaie artificiali a conifere**: diradamenti, tagli fitosanitari, potature, selvicoltura d'albero, rinfoltimenti, sottopiantagioni.

L'obiettivo degli interventi è l'aumento del valore economico dei popolamenti forestali aziendali diversificando gli assortimenti per specie e categoria. Tale azione sarà raggiunta attraverso i seguenti interventi:

- a) selezione e lo sviluppo delle piante che costituiranno il piano dominante (biomassa da prelevare nell'utilizzazione finale);
- b) selezione e produzione di materiale legnoso di pregio;
- c) potenziare e garantire la continuità della produzione;
- d) recupero e messa in produzione dei popolamenti forestali vocati alla selvicoltura che attualmente risultano non coltivati.

Tutti gli interventi devono comunque rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, essere compatibili con una buona gestione forestale e favorire le specie autoctone ma anche le alloctone solo nei casi in cui vi siano stati buoni adattamenti ed un adeguato grado di naturalizzazione. Le specie a cui si fa riferimento sono le conifere alpine come l'abete rosso, il larice e il pino silvestre che hanno mostrato buoni adattamenti nelle aree a clima alpino come a Campo Imperatore. Ogni intervento di introduzione e di miglioramento di specie forestali dovrà essere calibrato in base alla fascia fitoclimatica della stazione. All'interno di ogni intervento sono ammesse le seguenti attività:

• **Tagli fitosanitari**

Sono ammissibili a contributo interventi di taglio delle piante interamente o parzialmente compromesse da fitopatie o da altri danni di natura biotica (attacchi di insetti fitofagi, attacchi fungini, ecc.) o abiotica (inquinamento atmosferico o della falda, eventi meteorici, ecc.). Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche le operazioni per la gestione e la bonifica del materiale di risulta (triturazione, asportazione, abbruciamenti, ecc.).

Nel caso di popolamenti fortemente danneggiati, con una percentuale di piante compromesse superiore al 30% di quelle presenti, è ammissibile, ai fini preventivi, l'esecuzione di interventi sull'intero soprassuolo.

Gli interventi nella loro esecuzione devono rispettare, oltre che le procedure e le disposizioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale stabilite in attuazione del R. D. L. 30/12/1923 n. 3267 (legge Serpieri), anche le prescrizioni previste dai Decreti di lotta obbligatoria o da specifici atti regionali o degli enti competenti.

• **Selvicoltura d'albero**

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione, selezione e valorizzazione delle "piante obiettivo" da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica. Tali piante saranno scelte tra gli individui arborei di buona conformazione e appartenenti alle seguenti specie:

- Rovere (*Quercus petraea*);
- Farnia (*Quercus robur*);
- Acero (*Acer* sp.; incluso *Acer lobelii*);
- Betulla (*betula pendula*);
- Castagno (*Castanea sativa*);
- Frassino maggiore (*Fraxinus excelsior*);

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



- Frassino ossifillo (*Fraxinus oxycarpa*);
- Bagolaro (*Celtis australis*);
- Melo (*Malus sp.*);
- Pero (*Pyrus sp.*);
- Ciliegio (*Prunus avium*);
- Noce (*Juglans sp.*);
- Sorbo (*Sorbus sp.*);
- Tiglio (*Tilia sp.*);
- Olmo (*Ulmus sp.*).

Per l'attuazione della selvicoltura d'albero, sono finanziabili gli interventi di ceduzione localizzati o di abbattimento di singole piante, effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 200 mq/pianta (8 metri di raggio, misurati a partire dal piede della pianta) intorno ad ogni pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura (eccetto la capitozzatura) delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento è necessario effettuare l'analisi stazionale, verificando che le piante obiettivo abbiano i seguenti requisiti:

- buona vigoria e buona conformazione tale da produrre legname di pregio;
- buona frequenza per unità di superficie (almeno 30 piante ettaro anche di specie differenti);
- ottimali caratteristiche pedo-climatiche stazionali favorevoli all'accrescimento delle piante prescelte.

#### • Rinfoltimenti

I rinfoltimenti sono previsti nelle aree rimboschite in cui non vi sono stati attecchimenti, nelle radure create da disturbi di origine naturale (non derivanti da incendi) e nelle superfici forestali degradate. In tali interventi, le latifoglie dovranno essere utilizzate su suoli profondi e le conifere prevalentemente su litosuoli. Potranno essere utilizzate le conifere autoctone (abete bianco, pino nero, p. mugho) e le conifere alpine (abete rosso, larice, pino silvestre) rispettando le fasce fitoclimatiche e le indicazioni dell'allegato A). Inoltre, al di sopra dei 1000 m. s.l.m. e in impianti puri di conifere con presenza di suolo evoluto, si potrà utilizzare il faggio, l'acero di monte, la betulla, il frassino maggiore e l'olmo montano. Nell'esecuzione dei rinfoltimenti sono ammissibili i seguenti interventi (per tutte le tipologie di bosco):

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- messa a dimora di tutori o altre protezioni individuali delle piante/polloni o della ceppaie;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione di soccorso all'impianto
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

L'intervento di rinfoltimento può essere eseguito su una superficie massima del 30%, calcolata sul totale del soprassuolo, assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora.

#### • Sottopiantagioni

Le sottopiantagioni sono previste nei casi in cui non vi sono alberi di specie differenti che disseminino in loco. Nel caso delle pinete pure a pino nero, è preferibile favorire, ove consentito, la mescolanza con abete bianco e faggio mentre, nelle faggete pure, sarebbe auspicabile l'aggiunta dell'abete bianco. Per la scelta delle specie valgono le stesse condizioni espresse nel paragrafo

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

precedente (par. rinfoltimenti). Tali interventi dovranno realizzarsi secondo le tecniche di selvicoltura più appropriate (densità e area basimetrica opportune) e rispettando le normative vigenti in materia, nonché le condizioni pedo-climatiche stazionali.

### I. Boschi cedui

- Avviamenti all'alto fusto

Gli interventi di avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento solo se eseguiti in boschi cedui di età due volte il turno minimo previsto nelle P.M.P.F. e posti in condizioni stazionali idonee allo sviluppo della fustaia. Le tipologie forestali ammesse per l'avviamento all'alto fusto sono le faggete e le cerrete. In presenza di cedui coniferati con abete bianco, pino silvestre, peccio, larice, douglasia e pino nero, l'avviamento verrà effettuato mantenendo le resinose e garantendone lo sviluppo. Il mantenimento delle conifere come specie accessorie nei popolamenti è importante nell'ottica di diversificare l'offerta di assortimenti legnosi prelevabili dai soprassuoli. Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dalle P.M.P.F., si deve provvedere al taglio e al contenimento delle specie alloctone non preferite come specie accessorie con particolare riferimento alle seguenti specie di conifere e di latifoglie: Pino marittimo (*Pinus pinaster*), Pino eldarica (*Pinus brutia* subsp. *Eldarica*), Pino radiata (*Pinus radiata*), Pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*) (al di fuori del Lauretum medio e freddo), Cipressi esotici (*Cupressus arizonica*, *C. macrocarpa*, *C. cashmeriana*), l'Ailanto (*Ailantus altissima*) e la Robinia (*Robinia pseudoacacia*).

### II. Fustaie transitorie

Gli interventi sono previsti per le fustaie transitorie di faggio e cerro. In queste formazioni, oltre ai diradamenti e ai tagli di sementazione, sono previsti anche interventi volti a favorire, dove le condizioni lo permettano, le specie accessorie di pregio come l'abete bianco. Per le fustaie transitorie sono ammissibili i seguenti interventi:

- Sfolli, diradamenti

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento devono favorire le piante di latifoglie autoctone o le conifere alpine (abete rosso larice e pino silvestre). Sono ammissibili, sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive, tramite decespugliamento.

- Potature

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di potature di formazione (solo per la selvicoltura d'albero), sramatura o spalcatura eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo, finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione legnosa con le modalità contemplate dalle P.M.P.F.. In ogni caso è vietata la capitozzatura e lo sgammollo.

- Rinfoltimenti

Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree definite in precedenza (par. rinfoltimenti) e elencate nell'allegato A) al presente bando.

- Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi eseguiti, in popolamenti maturi, finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale. Sono permessi sia il taglio delle piante arboree, sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove plantule.

### III. Fustaie artificiali a conifere

Nelle fustaie artificiali a conifere è preferibile favorire l'ingresso delle latifoglie autoctone al fine di aumentare la composizione specifica e la stabilità dei soprassuoli. Nel caso di fustaie artificiali di abete rosso e larice in buono stato vegetativo, gli interventi dovranno favorire gli accrescimenti e,

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-



dove le condizioni lo permettano, l'ingresso di specie consociabili come l'abete bianco e il faggio. Nelle pinete a pino nero della fascia montana, i diradamenti possono essere accompagnati, sempre in base alla potenzialità stazionale, da sottopiantagioni ad abete bianco e faggio. Inoltre, per gli impianti di abete di Douglas (*Pseudotsuga menziesii*) e di Cedro (*Cedrus deodara*, *Cedrus atlantica*) che mostrano buone condizioni di adattamento, sarebbe preferibile intervenire con diradamenti per favorire la crescita diametrica delle piante al fine di incidere sulla produzione, sia qualitativamente che quantitativamente. Per le fustaie artificiali a conifere sono ammissibili i seguenti interventi:

- Sfolli, diradamenti

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento devono favorire le piante di latifoglie autoctone o le conifere alpine (abete rosso larice e pino silvestre) dove vi siano le condizioni ottimali vegetazionali per ciascuna di esse. Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

- Potature

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di potature di formazione (solo per la selvicoltura d'albero), sramatura o spalcatura eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo, finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione legnosa con le modalità contemplate dalle P.M.P.F.. In ogni caso è vietata la capitozzatura e lo sgammollo.

- Rinfoltimenti


Sono ammissibili gli interventi di rinfoltimento con specie arboree definite in precedenza (par. rinfoltimenti) e elencate nell'allegato A) al presente bando.

**Per la lettera c) realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali** relativi a viabilità forestale, quali strade forestali, piste forestali, imposti permanenti. Con tale azione sono ammessi esclusivamente i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento della viabilità forestale. Le operazioni ammissibili, qualora giustificate in sede di elaborazione del progetto e con riferimento alle aree interessate, sono:

- risagomatura della sede stradale;
- risagomatura delle scarpate;
- sistemazione di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e simili);
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti;
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate (piazze, imposti permanenti).

La stima dei costi è determinabile in base al Prezzario Regionale per Interventi di Forestazione della Regione Abruzzo. Sono considerate infrastrutture appartenenti alla viabilità forestale, qualora il tracciato si sviluppi prevalentemente in aree definibili foresta o area boscata (def. al par. 8), le tipologie di seguito descritte:

- *Pista camionabile*. Fondo naturale, eventualmente migliorato nei tratti più difficili; larghezza minima m 4, prevalente m 5; pendenza media 5-10%; pendenza massima per brevi tratti 15%; presenza di eventuali opere di presidio e scolo delle acque.
- *Pista trattorabile principale*. Fondo naturale, eventualmente migliorato nei tratti più difficili; larghezza minima m 3, prevalente m 4; pendenza media 5-15%; pendenza massima per brevi tratti, percorribili con fondo asciutto e a mezzo carico in discesa, 30%; presenza di eventuali opere di presidio e scolo delle acque.
- *Pista trattorabile secondaria*. Fondo naturale; larghezza minima m 3, prevalente m 4; pendenza media <20%; pendenza massima per brevi tratti, percorribili con fondo asciutto e a mezzo carico in discesa, 35%; eventuali opere di presidio e scolo delle acque.



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

- *Strada camionabile principale.* Fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata; larghezza carreggiata compresa fra m 3,5 e m 4,5; pendenza media 3-10%; pendenza massima per brevi tratti 14%; raggio minimo tornanti m 10; banchina a valle di larghezza minima m 1,00 aumentabili a m 2,00 per funzioni antincendio; cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza m 0,5; piazzole di scambio di larghezza pari a quella della carreggiata e di lunghezza minima ml 25.
- *Strada camionabile secondaria.* Fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata; larghezza carreggiata compresa fra m 2,5 e m 3,5; pendenza media 3-12%; pendenza massima per brevi tratti 18%; raggio minimo tornanti m 7, banchina a valle di larghezza min m 0,5 aumentabili a m 2,00 per funzioni antincendio; eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza m 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima ml 15.
- *Strada trattorabile.* Fondo con massicciata opportunamente imbrecciata e rullata; larghezza carreggiata fino a m 2,5; pendenza media 3-14%; pendenza massima per brevi tratti 25%; raggio minimo tornanti m 5; banchina a valle di larghezza min m 0,5 aumentabili a m 1,00 per funzioni antincendio; eventuale cunetta a monte di sezione trapezoidale separata dalla carreggiata da banchina di larghezza m 0,5; piazzole di scambio di lunghezza minima ml 10.

**Per la lettera d) (acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali)** sono ammissibili a contributo, in funzione della superficie di bosco soggetta a utilizzazioni e delle disponibilità del richiedente, gli acquisti di macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nel successivo Allegato B), e finalizzate all'esecuzione delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco. In particolare, le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono avere gli adattamenti minimi riportati nell'Allegato C) al presente Bando, e le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza.

Inoltre, nel caso in cui le trattrici agricole gommate siano utilizzate per il concentramento e/o l'esbosco a strascico con verricello devono essere dotate di:

- zavorra anteriore completa;
- zavorra delle ruote anteriori.

Si precisa che non è ammissibile a finanziamento alcun mezzo, macchinario o attrezzatura al di fuori dell'elenco in allegato al presente bando e pertanto camion, furgoni o pick-up non sono assolutamente finanziabili. Tutti i macchinari elencati saranno finanziati e concessi in base alle dimensioni dei soprassuoli sottoposti ad interventi da parte dell'azienda come disposto nell'allegato B. Le superfici oggetto di utilizzazioni nel corso dell'anno, dovranno essere calcolate e opportunamente documentate con progetti di validità pluriennale da consegnare in sede di domanda e inseriti nel P.A.S.(Piano Aziendale di Sviluppo) da compilare e consegnare come allegato alla domanda. Inoltre, i macchinari dovranno rimanere ed essere utilizzati in azienda (quindi non vendute o destinate ad altri) per un periodo minimo di 5 anni.

I macchinari di cui sopra dovranno riportare, in maniera indelebile, la dicitura e il simbolo della regione, "acquistato con il contributo regionale e comunitario come indicato nel paragrafo sulla pubblicità del medesimo bando.

**Per la lettera e), acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta** dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e energetici, sono ammissibili a finanziamento i seguenti macchinari:

- sega o sega a spacca;

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



- spaccalegna;
- cippatrici piccole, medie, grandi (con caratteristiche descritte nell'allegato C);
- scortecciatici
- sramatrici
- puntatali
- segherie mobili
- imballatrici.

Tutti i macchinari elencati saranno finanziati e concessi in base alle dimensioni dei soprassuoli sottoposti a interventi come disposto nell'allegato B. Le superfici oggetto di utilizzazioni, nel corso dell'anno, dovranno essere calcolate e opportunamente documentate con progetti di validità pluriennale allegati domanda da consegnare e inseriti nel P.A.S. (Piano Aziendale di Sviluppo). Inoltre, i suddetti macchinari finanziati dovranno rimanere ed essere utilizzati dall'azienda finanziata (quindi non vendute o destinate ad altri) per un periodo massimo di 5 anni. Gli stessi dovranno riportare, in maniera indelebile, la dicitura e il simbolo della regione "acquistato con il contributo regionale e comunitario, come indicato nel paragrafo sulla pubblicità del medesimo bando.

## 5. DOTAZIONE FINANZIARIA

Con il presente bando sono attivate risorse finanziarie pari a euro 6.351.703,00 di Spesa pubblica (di cui 2.905.269,00 euro a carico del FEASR).

La somma stanziata verrà così di seguito ripartita con formulazione di una specifica graduatoria:

- 60% del totale della spesa pubblica pari a **3.811.022,00 euro** verrà destinata alle lettere a), b) e c) del paragrafo sugli interventi;
- 40% del totale della spesa pubblica pari a **2.540.681,00 euro** verrà destinata alle rimanenti lettere d) ed e) del paragrafo sugli interventi.

In caso di mancata utilizzazione di parte delle somme attribuite ad una Linea di Azione ed intervento, le stesse saranno destinate al finanziamento delle istanze relative alle altre Linee di Azione, nel rispetto delle graduatorie. Detta dotazione potrà essere incrementata con eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili prima della fine del periodo di programmazione (2013). In questo caso si procederà allo scorrimento degli interventi utilmente inseriti nella graduatoria di cui al presente bando, finanziando quei progetti a cui è stato attribuito il maggiore punteggio a livello regionale.





Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico -- P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

## 6. BENEFICIARI

In base a quanto stabilito nel PSR 2007-2013 della Regione Abruzzo, sono ammessi a presentare domanda di aiuto e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- ditte boschive, aventi titolo nella gestione del bosco (esclusivamente per boschi di proprietà privata o proprietà comunale) limitatamente alle tipologie di investimento indicate alle lettere d) ed e) del paragrafo 5;
- per tutte le tipologie di investimento previste, a Soggetti privati (cooperative e consorzi forestali, aziende forestali singole o associate) e a Soggetti pubblici (Comuni e loro associazioni), proprietari o detentori in base a legittimo titolo di "foreste" e "zone boschive" come appresso identificate (cfr. Condizioni di ammissibilità), per boschi di proprietà privata o proprietà comunale.

## 7. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E LIMITAZIONI

Gli interventi che potranno essere ammessi a finanziamento saranno solamente quelli ricadenti all'interno delle seguenti macroaree, come individuate dal PSR Abruzzo 2007-2013 (allegato G):

- macro-area D (Aree montane)
- macro-area C (Collina interna)

La concessione agli investimenti finalizzati alla tipologia miglioramento forestale, per i beneficiari in possesso di superfici forestali al di sopra dei 100 ettari (ha), è condizionata dalla presenza di un piano di gestione forestale che interessi la superficie dell'intero comprensorio forestale. La/le particella/e oggetto di intervento, dovranno essere comprese all'interno del Piano redatto in conformità alla vigente normativa regionale, approvato dalla Regione, o trasmesso alla medesima. In tutti i casi la progettazione dell'intervento di miglioramento finanziato dalla Misura deve essere coerente con le indicazioni del piano di gestione suddetto.

Le specie forestali da utilizzare per i rinfoltimenti, per le sottopiantagioni e/o da favorire negli interventi di miglioramento in fustaie monospecifiche di faggio e in impianti artificiali monospecifici, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- essere adattabili alla fascia fitoclimatica della stazione;
- rispettare le indicazioni fornite nell'allegato A al presente bando;
- Essere anche comprese tra le conifere autoctone (abete bianco pino nero, p. mugo), le conifere alpine (abete rosso, larice, pino silvestre) e la Douglasia (*Pseudotsuga menziesii*), rispettando sempre le indicazione all'allegato A).

Inoltre, tutti gli interventi dovranno rispettare la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e le norme antincendio disposte dalle "linee di indirizzo per la Programmazione Regionale nel Settore Forestale" e, infine, non sarà ammesso a finanziamento nessun intervento che sia stato progettato per aree incendiate e percorse dal fuoco.

## 8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Le richieste di finanziamento saranno ritenute ammissibili in base alle seguenti condizioni:

- I terreni oggetto degli interventi dovranno essere di proprietà o posseduti nelle forme consentite dalla normativa vigente e siano in ogni caso nella piena disponibilità del richiedente per tutto il tempo necessario alla corretta esecuzione degli interventi e al

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-



mantenimento dei vincoli di destinazione e inalienabilità. Per tale motivo, se il richiedente non è proprietario dei terreni interessati dagli interventi in progetto, dovrà produrre:

- a) la copia dell'atto attestante il possesso. Tale atto dovrà essere regolarmente registrato e con durata residua almeno pari al tempo necessario per portare a termine i lavori previsti e a garantire il mantenimento degli impegni assunti;
- b) l'atto di assenso del proprietario alla realizzazione dell'intervento, qualora nell'atto di cui sopra non sia espresso esplicitamente.

Per le terre civiche si applica quanto previsto dall'articolo 16 della Legge Regionale 03.03.1988 n. 25 "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative".


- I beneficiari che hanno richiesto l'aiuto per le tipologie d) ed e), all'atto di presentazione della domanda, devono essere in possesso del "Certificato di idoneità a condurre lavori forestali", rilasciato dal Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per il territorio. Tale certificato dovrà essere allegato in copia alla domanda.
- Per le operazioni di rinfoltimento e sottopiantagione è necessario utilizzare specie caratteristiche della zona fitoclimatica di impianto ed idonee alle condizioni pedologiche e microclimatiche dei terreni oggetto di intervento. Tali specie, indicate nell'allegato A), dovranno, inoltre, rispettare le indicazioni attinenti l'altimetria (fascia fitoclimatica) e le caratteristiche del suolo. La provenienza dovrà essere opportunamente attestata dal fornitore dei materiali utilizzati.
- Le superfici oggetto di interventi devono avere le caratteristiche di *foresta* o *zona boschiva* secondo le definizioni seguenti:

**Foresta**: area di dimensioni superiori a 0,5 ettari, caratterizzata dalla presenza di alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico. Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione. Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale. Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettari. La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi.

**Zona boschiva**: area non classificata come "foresta", di dimensioni superiori a 0,5 ettari, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10% o in grado di raggiungere tali valori in situ oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10%. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono, invece, **escluse** dalle definizioni di "Foreste" e "Zone boschive" e quindi dal beneficio:

- terreni che siano prevalentemente destinati ad uso agricolo o aventi destinazione d'uso urbana;
- gli alberi nei giardini e parchi in aree urbane;



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

foreste o altre superfici di proprietà del governo centrale e regionale, oppure appartenenti a società controllate dallo Stato;

- foreste appartenenti a persone giuridiche, di cui almeno il 50% del capitale sia detenuto da una delle istituzioni di cui al punto precedente.
- La concessione del sostegno agli investimenti per le tipologie a) e b) è condizionata, per beneficiari in possesso di superfici forestali al di sopra dei 100 ha, dalla presenza di un piano di gestione forestale. Tale piano deve interessare la superficie dell'intero comprensorio forestale al cui interno è compresa la/le particella/e oggetto di intervento, redatto in conformità alla vigente normativa regionale, approvato dalla Regione o trasmesso alla medesima. In tutti i casi la progettazione dell'intervento di miglioramento finanziato dalla Misura deve essere coerente con le indicazioni del piano di gestione suddetto.
- Rispetto degli impegni di condizionalità relativi a criteri di gestione obbligatori e di norme di buone pratiche forestali e selvicolturali definiti dalla Regione in linea con i criteri, gli indicatori e gli orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste (Linee Guida a livello operativo di cui all'Allegato 2 della Risoluzione L2 – Terza Conferenza Ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Lisbona 1998).
- Rispetto delle linee di indirizzo forestale e delle norme antincendio regionali e nazionali.
- impegno a non distogliere gli investimenti programmati e a mantenere in buone condizioni di manutenzione per un periodo di tempo (continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'investimento.

#### 9. PIANO AZIENDALE DI SVILUPPO (P.A.S.)

Per accedere agli aiuti bisogna presentare un Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.) dal quale emergano le motivazioni degli investimenti programmati anche in relazione agli obiettivi di misura. Nel caso di un'azienda costituita sotto forma di società, il P.A.S. viene presentato dall'azienda ed è sottoscritto dal rappresentante legale. Il P.A.S. deve essere redatto su apposita modulistica predisposta dalla Regione. Attraverso tale strumento verrà dimostrato l'incremento del rendimento globale dell'azienda presentandolo unitamente alla domanda di aiuto. Attraverso la modulistica si dovrà descrivere:

- la situazione iniziale dell'azienda forestale;
- la situazione finale dell'azienda forestale al termine del periodo di esecuzione del piano;
- i dettagli relativi ai fabbisogni ed ai corrispondenti investimenti;
- il cronogramma degli investimenti materiali ed immateriali previsti.

Il requisito del rendimento globale dell'azienda è riconosciuto nel caso in cui il P.A.S. proposto evidenzia un incremento del valore fondiario; dovrà, inoltre, essere verificato un concreto miglioramento in relazione agli aspetti progettuali:

- introduzione di nuove tecnologie;
- aumento del valore delle produzioni forestali;
- miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza degli addetti;

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

- risparmio energetico e riduzione delle emissioni inquinanti.



## 10. SPESE AMMISSIBILI

### 10.1 Principi generali

Sono giudicate ammissibili le spese che rispondono ai requisiti di seguito elencati.

- 1) Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento. Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità". In tal senso sono considerate ammissibili le attività e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda e all'effettuazione, da parte degli uffici competenti, del sopralluogo preliminare, fatte salve le spese propedeutiche alla presentazione della domanda stessa.
- 2) Imputabilità, pertinenza e congruità rispetto alle azioni ammissibili. "Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." ( art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05). Pertanto, sono da considerare ammissibili le sole spese connesse all'attuazione di operazioni che possono essere ricondotte alle "attività ammissibili", così come descritte per la presente misura nel P.S.R. approvato. Una spesa per essere ammissibile deve:
  - o essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una stretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
  - o essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
  - o essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto.

I costi, inoltre, devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

- 3) Verificabilità e controllabilità. Il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che "gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili". Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, in coerenza, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al paragrafo 9.2.3. In tal senso, nell'ambito del presente bando, in caso di esecuzione delle operazioni mediante impiego di personale dipendente a tempo determinato o indeterminato oppure direttamente dal Beneficiario, gli atti contabili redatti secondo quanto previsto dalla normativa sui lavori pubblici e a firma del Direttore dei Lavori, sono documenti contabili aventi forza probante equivalente, purchè corredati dai documenti attestanti che la spesa rendicontata è stata effettivamente sostenuta. A tal fine sono da allegare alla contabilità dei lavori eseguiti:



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

- a) Per le spese relative alla manodopera:
- copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della denuncia di nuovo lavoro per cantiere temporaneo presentata all'INAIL;
  - copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dell'attestazione denuncia contributiva (DM-10) rilasciata dall'Ente Previdenziale competente;
  - copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, della distinta di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
  - copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, dei cedolini-paga;
  - copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, del Libro Presenze regolarmente vidimato dall'INAIL e numerato con specifica P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) per l'unità locale (cantiere) cui la stessa è riferita;
  - copia, dichiarata conforme all'originale dal Beneficiario, del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dal competente ente previdenziale
  - dichiarazione, resa dal Beneficiario ai sensi delle vigenti norme sull'autocertificazione, attestante: il pieno rispetto delle disposizioni contrattuali, economiche e normative relativamente alla manodopera impiegata; il rispetto delle disposizioni di cui alla L. 68/99 sul collocamento obbligatorio dei disabili; il rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro.
- b) Per le spese relative ai materiali di consumo (carburanti, lubrificanti, ecc.): fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente.
- c) Relazione a firma del Direttore dei Lavori da cui si rilevi la congruità delle quantità di manodopera e materiali di consumo in rapporto alle operazioni effettuate.
- d) Attestazione a firma congiunta del Direttore dei Lavori e del Beneficiario sulla effettiva riferibilità delle spese rendicontate ai lavori contabilizzati.

L'avvenuto pagamento delle spese rendicontate deve essere dimostrato con le modalità di cui al paragrafo 9.2.7.

- 4) Legittimità e contabilizzazione. Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere sostenuta, imputata e comprovata in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata. Inoltre, deve aver dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.

## 10.2 Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa


Una spesa riferibile ad una determinata fattispecie per risultare ammissibile, deve essere conforme ai principi generali dettagliati al paragrafo precedente, aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile. Per quanto concerne la misura 122, di cui il presente bando reca le disposizioni attuative, vale quanto di seguito esposto.

### 10.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati.

Riferimento: art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Nel caso di **acquisizione di beni materiali**, quali impianti e componenti non a misura o non compresi nelle voci dei prezzi ufficiali, al fine di determinare il fornitore e la spesa ammissibile ad aiuto, il beneficiario è tenuto ad adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo. Tali preventivi, rilasciati e controfirmati dal venditore, devono riportare l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, lo

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-



sconto percentuale rispetto al listino ufficiale della ditta produttrice, il prezzo netto, i termini di pagamento, i tempi di consegna. La scelta del fornitore deve essere illustrata con una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Tale documentazione dovrà essere allegata alla domanda di finanziamento. Il ricorso ai tre preventivi potrà essere omesso nel caso in cui il fornitore sia esclusivista, per la tipologia di bene specifica, a livello almeno di territorio provinciale. Tale situazione dovrà opportunamente essere attestata e documentata. L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture nelle quali deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto (natura e quantità e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola). I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche. Per la realizzazione di opere a misura devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezziari ufficiali. In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali nel caso di affidamento dei lavori tramite gara, ove questi siano complessivamente più favorevoli del prezzo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza delle opere eseguite. La spesa effettuata va, comunque, documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

#### 10.2.2 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro.

Riferimento: art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06.

La fornitura di beni o servizi senza pagamento di corrispettivi in denaro da parte dei beneficiari pubblici o privati è considerata spesa ammissibile, nell'ambito del presente bando, alle seguenti condizioni:

- che i contributi consistano nella fornitura di attrezzature o materiali, attività professionali, prestazioni volontarie non retribuite;
- che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni. Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura di seguito elencati:

- utilizzo di attrezzature o materiali senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento;
- utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto:
  - dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, da dimostrarsi mediante produzione di idonea documentazione; del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà;
  - dall'applicazione delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezziari regionali o da altre fonti ufficiali. Tutte le condizioni elencate dovranno essere oggetto di apposita relazione a firma di un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa vigente.
- Prestazioni d'opera relative ad attività professionali, o prestazioni volontarie non retribuite.



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

Rientrano nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite le modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici per le quali il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto. Per le forme associative il termine "Beneficiario" è riferito ai soci, limitatamente a quelli che non abbiano prestato attività lavorativa retribuita nell'ambito di progetti ammessi a finanziamento in attuazione della presente misura del P.S.R. 2007-2013 e che le prestazioni fornite risultino comprovate da documentazione avente forza probante. In tale contesto, sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate da un tecnico qualificato e terzo rispetto al beneficiario. Non sono ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario. In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente". L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'impresa;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dal Contratto Collettivo nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto;
- f) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali vigenti.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base ai prezzari ufficiali delle Regione Abruzzo. Nel caso in cui tali prezzari non prevedano la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione sottoscritta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore, calcolato sulla base di apposita indagine di mercato (da documentare) condotta nell'ambito della Provincia nel cui territorio vengono realizzate le opere. Il comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06 indica il limite massimo per questa tipologia di spesa, stabilendo che "La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata". In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (contributo pubblico totale);

B = Spesa totale ammissibile (costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata);

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013



C = Contributi totali in natura (costo dei materiali e delle prestazioni in natura).

### 10.2.3 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, gli stessi devono garantire il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità al Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007. Ai fini dell’ammissibilità della spesa per l’esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici potranno utilizzare le seguenti modalità:

- a) contratto di affidamento nell’osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
- b) contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
- c) contratto di affidamento diretto “in house providing”.

Nel caso in cui la scelta dell’Ente ricada sull’affidamento “in house providing”, per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi:

I. l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi;

II. il soggetto affidatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell’ente pubblico di appartenenza. Il rispetto delle disposizioni, di cui sopra, deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori. Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell’appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Anche per gli Enti Pubblici (Comuni, Amministrazioni separate degli Usi Civici) è ammessa la possibilità di realizzare direttamente, del tutto o in parte, con lavori condotti in economia, le operazioni ammesse a finanziamento. Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da tali enti i quali, anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata, si assumono l’onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l’ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute. Le procedure da seguire per la dimostrazione delle spese effettuate dovranno essere le stesse previste per i beneficiari privati (paragrafo 9.2.1).

### 10.2.4 IVA, altre imposte e tasse

L’art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR l’IVA, tranne l’IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. (G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell’ 1.05.2004, pag. 35)). Non sono quindi ammessi a contributo gli oneri relativi all’IVA e ad altre categorie di imposte, tasse e oneri qualora:

- a) siano sostenute da soggetti non passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (Stati, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico);



Misura 122-Afigliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

- b) non siano effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile non è considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

#### 10.2.5 Spese generali.

Per Spese Generali, ai sensi dell'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, si intendono, per quanto concerne il presente bando, le spese sostenute per il pagamento degli onorari dei professionisti abilitati, dei consulenti, acquisto di brevetti e licenze e, nel caso in cui il beneficiario sia un Ente pubblico, gli oneri relativi alla corresponsione di incentivi per la progettazione e la direzione dei lavori al personale dipendente dall'Ente stesso. Tali spese sono ammesse quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione. Devono essere attribuite alla pertinente attività per intero e quindi riferite unicamente al progetto finanziato. Nell'ambito delle spese generali sono riconosciute ammissibili anche le spese bancarie per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione) e le spese per garanzie fideiussorie. Nell'ambito del presente bando l'importo relativo alle Spese Generali è ammissibile a contributo nel limite del 10% dei lavori e degli acquisti ammessi a finanziamento. Tali spese sono ammesse a liquidazione solo se comprovate secondo quanto disposto nel successivo paragrafo 9.2.7.

#### 10.2.6 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, è tenuto ad utilizzare una o più delle seguenti modalità:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura o altro documento avente forza probante equivalente, rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso, in sede di richiesta dell'erogazione del contributo riferito a spese disposte via home banking, il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- b) Assegno. Tale modalità è accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio riservato alla causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente pagato, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Vaglia postale. Tale forma di pagamento è ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013



pagamento, numero e data della fattura o altro documento avente forza probante equivalente al documento pagato, tipo di pagamento (acconto o saldo);

In fase di controllo si procederà alla verifica delle fatture e/o della documentazione contabile equivalente in originale, sulla quale verranno apposti: il timbro dell'Ufficio che effettua il controllo; la dicitura "documento utilizzato per la liquidazione del contributo ammesso in applicazione del Bando Attuativo della Misura 122 – P.S.R. Abruzzo 2007-2013"; la data e la firma del funzionario incaricato.

#### 10.2.7 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Riferimento: art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 - art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 allegato VI.

Al fine di consentire una adeguata conoscenza dell'opera in esecuzione, nonché la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione Europea, tutti i soggetti pubblici e privati che realizzano opere finanziate con il presente bando sono tenuti all'apposizione ed alla manutenzione, durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, di adeguate tabelle di cantiere. Tanto le tabelle quanto il sistema di sostegno delle stesse, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Tali tabelle dovranno avere le seguenti dimensioni e caratteristiche:

- per lavori di importo superiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 2,00;
- per lavori di importo pari o inferiore a € 150.000: larghezza m. 1,00 - altezza m. 1,00.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale il direttore dei lavori dovrà provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere. La tabella dovrà recare impressa a colori indelebili le diciture riportate nello schema tipo allegato al presente bando (allegato E) con le opportune modifiche, in relazione alle peculiarità delle singole opere e al soggetto beneficiario delle provvidenze. In fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori con le motivazioni che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori ed eventualmente i nuovi tempi di completamento dell'opera. Al termine dei lavori, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, dovrà essere affissa in posizione ben visibile, se del caso procedendo alla realizzazione di apposita struttura in muratura atta ad ospitarla, una targa informativa di dimensioni minime 60x40 cm avente caratteristiche di durabilità, secondo il fac-simile in allegati. Tali spese, essendo parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per l'operazione considerata.

Inoltre, su tutti i macchinari finanziati dalla presente misura, dovrà essere apposta una scritta con caratteristiche indelebili secondo il fac-simile allegato F. Il mancato rispetto di tale obbligo accertato dall'organo competente sarà valutato come valida causa per l'annullamento del finanziamento percepito, da restituirsì all'Ente finanziatore.

#### 10.2.8 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione.

Riferimento: art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05.

Il Reg. (CE) n. 1698/05 dispone "...lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;
- b) siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

Per periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene, si intende il periodo di tempo nell'ambito del quale il beneficiario non può cedere a terzi né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto. Come disposto dal citato articolo 72, il periodo di non alienabilità ed il vincolo di destinazione, per le opere realizzate nell'ambito del presente bando, devono essere pari ad almeno cinque anni. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso, oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'autorità che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo.

## 11. SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:

- a) IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- b) interessi passivi;
- c) acquisto di terreni.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) l'acquisto di piante annuali e la loro messa a dimora;
- b) gli investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Infine, non sono ammissibili a contributo nell'ambito del presente bando:

- a) acquisto di macchine ed attrezzature non espressamente previste negli elenchi delle macchine ed attrezzature allegati (allegato B);
- b) spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria;
- c) spese per lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- d) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- e) spese per lavori iniziati prima dell'effettuazione, in sede di istruttoria della domanda di aiuto, del relativo sopralluogo;
- f) gli investimenti di semplice sostituzione di macchine o attrezzature aventi le stesse tecnologie o facenti lo stesso lavoro. In ogni caso gli investimenti dovranno dimostrare l'introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza;
- g) non sono ammissibili beni mobili e immobili oggetto di contratti di leasing.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



## 12. DETERMINAZIONE DEI COSTI E TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.

I costi per la realizzazione degli interventi per le tipologie a) e b) saranno stimabili dal vigente prezzario regionale per gli interventi di forestazione. Qualora si tratti di categorie di lavori non previste nel prezzario regionale per gli interventi di forestazione, è ammesso il riferimento al Prezzario regionale per le opere edili: i prezzi unitari indicati in quest'ultimo, qualora il richiedente sia un soggetto avente personalità giuridica di diritto privato, devono essere ridotti della percentuale media di ribasso per appalti pubblici, così come rilevata dall'Osservatorio Regionale Opere Pubbliche nell'ultimo report disponibile per importi analoghi a quello di progetto. Nel caso di tipologie e categorie di opere non descritte nei due prezzari di cui sopra, è ammessa l'analisi dei costi. L'analisi deve essere redatta applicando alle quantità di materiali, noli e trasporti necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce i rispettivi prezzi elementari, dedotti da listini ufficiali o dai listini delle C.C.I.A.A. o, in difetto, da indagine di mercato condotta presso almeno tre ditte operanti nel settore con sede nel territorio della Regione Abruzzo e opportunamente documentata. Per la manodopera si dovrà far riferimento al vigente CCNL *per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria*. All'importo così determinato, andrà aggiunta una percentuale pari al 2,0% dell'importo stesso per i costi relativi alla sicurezza nei cantieri.

Sono ritenuti ammissibili, con riferimento alle azioni e interventi previsti, i costi per l'esecuzione degli interventi di seguito elencati:

### a) Per le azioni a) conversioni di boschi cedui in alto fusto e b) trasformazione di popolamenti artificiali.

#### Interventi selvicolturali

- Conversione di bosco ceduo a densità ed a ritmo vegetativo normale in bosco ad alto fusto da eseguirsi secondo quanto indicato nella voce A24a/b del vigente prezzario per interventi di forestazione. Tale intervento sarà realizzato mediante il taglio delle matricine deperienti o seccaggnose, rilasciando soggetti possibilmente provenienti da seme ed in mancanza di matricine scelti tra i polloni in ottime condizioni morfologico-vegetative, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successivo allestimento del materiale ritraibile, l'allontanamento di quello di risulta al di fuori del bosco con eliminazione del frascame. Tutti i materiali di risulta con diametro superiori a 3 cm dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione e se espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno.
- Diradamento di fustaia transitoria proveniente da avviamento ad alto fusto di bosco ceduo, da eseguirsi secondo quanto indicato nella voce A25 del vigente prezzario per interventi di forestazione. Tale intervento sarà realizzato mediante la selezione dei soggetti da sottoporre a taglio fino al 30 per cento del totale, compreso l'allestimento del materiale utile ritraibile, l'allontanamento di quello di risulta al di fuori del bosco e con l'eliminazione del frascame. Tutti i materiali di risulta con diametro superiori a 3 cm. dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per la porzione di superficie interessata dagli interventi è ammessa, quale operazione alternativa all'allontanamento ed eliminazione e se espressamente autorizzata in sede di istruttoria del progetto, la cippatura mediante cippatrice dei materiali e il loro spargimento uniforme sul terreno.



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

Diradamenti in soprassuoli a prevalenza di conifere, secondo quanto indicato nella voce A27b del vigente prezzario per interventi di forestazione. La tipologia di intervento prevista dalla voce A27a potrà essere attuata solo in soprassuoli nei quali una maggiore intensità di prelievo possa comportare pericoli per la stabilità del soprassuolo e la concreta possibilità di innescare fenomeni erosivi. Tali evenienze dovranno essere comprovate in sede di progettazione e, specificamente, avvallate in sede di istruttoria. Tutti i materiali di risulta con diametri superiori a 3 cm dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per tale motivo è ammesso l'allontanamento e l'eliminazione di tali materiali anche mediante la cippatrice e lo spargimento del cippato in maniera uniforme sul terreno.

- Esbosco dei materiali utili ritraibili dall'intervento. L'esbosco ad imposto raggiungibile da mezzo meccanico dovrà essere valorizzato secondo quanto previsto dalla voce A29 del Prezzario Regionale per interventi di Forestazione.
- Sfolli, da eseguirsi in soprassuoli a prevalenza di conifere secondo quanto indicato nella voce A31 del vigente prezzario per interventi di forestazione. Tutti i materiali di risulta con diametri superiori a 3 cm dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per tale motivo è ammesso l'allontanamento e l'eliminazione di tali materiali anche mediante la cippatrice e lo spargimento del cippato in maniera uniforme sul terreno.
- Spalcature, da eseguirsi in soprassuoli a prevalenza di conifere secondo quanto indicato nella voce A30a/b del vigente prezzario per interventi di forestazione. Tutti i materiali di risulta con diametri superiori a 3 cm dovranno essere allontanati dall'intera superficie trattata ed eliminati. Per tale motivo è ammesso l'allontanamento e l'eliminazione di tali materiali anche mediante la cippatrice e lo spargimento del cippato in maniera uniforme sul terreno.
- Potatura straordinaria di una piantina di essenza da legno (per la selvicoltura d'albero) in giovani impianti specializzati, secondo quanto indicato nella voce A54 del vigente prezzario per interventi di forestazione. Tale intervento sarà eseguito a regola d'arte con l'ausilio di mezzi idonei compreso l'allontanamento, la eliminazione del materiale di risulta e quant'altro.

#### **Interventi fitosanitari**

- Lotta fito-sanitaria contro il cancro corticale del castagno, secondo quanto indicato nella voce A52 del vigente prezzario per interventi di forestazione. Operazione da effettuarsi mediante trattamento con ceppo ipovirulento dato in opera esclusa soltanto la fornitura del prodotto
- Lotta fito-sanitaria alla processionaria del pino, secondo quanto indicato nella voce A50a/b/c del vigente prezzario per interventi di forestazione, eseguita manualmente e/o con lo sparo di apposite cartucce, compresa la raccolta dei nidi e loro bruciatura.
- Lotta fito-sanitaria all'Evetria buoliana, eseguita manualmente, secondo quanto indicato nella voce A51a/b/c del vigente prezzario per interventi di forestazione.

#### **Interventi di rinfoltimento e sottopiantagioni**

- Apertura buche nel terreno, di varie dimensioni, per le operazioni di rinfoltimento e sottopiantagioni saranno eseguite secondo quanto disposto dalle voci A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10a/b, A11 secondo quanto indicato nella voce A51a/b/c del vigente prezzario per interventi di forestazione.
- Collocamento a dimora di piantina forestale senza fornitura della stessa secondo la voce A14a/b del vigente prezzario per interventi di forestazione.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



- Approvvigionamento a pié d'opera di piantina forestale a radice nuda, di essenza resinosa o latifoglia prelevata dal vivaio regionale, compreso l'onere del carico e scarico e l'eventuale sistemazione in tagliola, secondo la voce A15 del vigente prezzario per interventi di forestazione.
  - Approvvigionamento di piantina forestale in fitocella, prelevata dal vivaio regionale di essenza resinosa o latifoglia, compreso l'onere per il carico e lo scarico e quant'altro, secondo la voce A16a/b/c del vigente prezzario per interventi di forestazione.
  - Costo piantine di specie forestali di conifere e latifoglie, secondo quanto stabilito nella voce F del vigente prezzario forestale. Per la scelta delle specie da utilizzare vale sempre l'elenco fornito nell'allegato A) del seguente bando.
- b) **Per l'azione c) realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali (viabilità forestale).**
- Le operazioni ammissibili, qualora giustificate in sede di elaborazione del progetto e con riferimento alle aree interessate, sono: risagomatura della sede stradale,; risagomatura delle scarpate; sistemazione di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale; realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali (cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e simili); realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti; ripristino di infrastrutture stradali danneggiate (piazzole, imposti permanenti); operazioni di cui alle voci A40 e A41 del Prezzario per Interventi di Forestazione. Sono considerate infrastrutture appartenenti alla viabilità forestale, qualora il tracciato si sviluppi prevalentemente in aree definibili foresta o area boscata, le tipologie descritte alla voce c) del paragrafo 4 "Linee d'azione e interventi".
- c) **Per le azioni d) acquisto di macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali ed e) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta.**

Per l'acquisto di tali attrezzature alle lettere d) ed e) vale ciò stabilito in precedenza all'inizio del medesimo capitolo mentre, per le attrezzature e le condizioni di ammissibilità si fa riferimento a quanto esposto nel capitolo 4 "Linee d'azione e interventi" del medesimo bando e all'allegato C) di riferimento.

Inoltre, a tali voci, andranno aggiunte tali costi:

- **Oneri derivanti dalla necessità di interrompere o limitare il traffico veicolare** su strade statali, provinciali o comunali al fine di procedere all'esecuzione dei lavori previsti e al carico dei materiali derivanti dall'intervento (affitto o acquisto di apposita segnaletica verticale, di semafori, realizzazione di segnaletica orizzontale, remunerazione di maestranze addette alla regolazione del transito veicolare);
- **Eventuali oneri aggiuntivi per la sicurezza**, da determinarsi in applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 626/94, nel D.Lgs 494/96, nel D.Lgs 163/06, nel Regolamento di cui al D.P.R. 554/99, nella "Determinazione dell'Autorità sui LL.PP. n. 37 del 26/7/2000" ed in ogni eventuale disposizione successiva in materia.
- **Spese di progettazione, direzione lavori e spese generali** nel limite complessivo del 10% dei lavori ammessi a finanziamento.



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

### 13. ENTITÀ E INTENSITÀ DEGLI AIUTI

L'aiuto è concesso sottoforma di contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile. Gli investimenti proposti da ciascuna domanda dovranno avere una dimensione economica compresa tra i seguenti valori:

- Spesa massima ammissibile: € 500.000,00;
- Spesa minima ammissibile (ad esclusione delle tipologie d) ed e)): € 20.000,00.

L'intensità massima dell'aiuto è fissata in base ai seguenti valori in percentuale, calcolati sulla spesa ammissibile:

- 60% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento nelle zone montane o svantaggiate e nelle aree di Rete Natura 2000 e Direttiva 2000/60/CEE;
- 50% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento negli altri territori.

Gli aiuti saranno accordati nei limiti stabiliti dalla regola "de minimis". Pertanto:

- l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di 3 esercizi finanziari;
- il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dal richiedente.

### 14. IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto per gli interventi previsti nel presente bando il richiedente, nel caso di ammissione a finanziamento, assume gli impegni di seguito elencati:

1. attuazione degli interventi previsti nel progetto e autorizzati, salvo eventuali varianti preventivamente approvate e autorizzate, entro i tempi concessi per la loro esecuzione ivi comprese eventuali proroghe;
2. esecuzione degli interventi previsti nel piano di manutenzione delle opere e/o degli impianti realizzati, nonché della manutenzione delle opere realizzate per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento;
3. rispettare gli obblighi relativi ai vincoli di destinazione;
4. non distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse;
5. rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo;
6. comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno che comportino modifiche sostanziali alle opere realizzate;
7. non richiedere altre agevolazioni pubbliche per le opere e gli acquisti ammessi a finanziamento;
8. rispettare le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.
9. evitare il fallimento dei rinfoltimenti e/o sottopiantagioni se realizzati e mantenerli secondo le indicazioni e nei tempi d'impegno come indicato nel paragrafo specifico.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



10. mantenimento della viabilità forestale in ottime condizioni pari a quelle descritte nel progetto approvato e finanziato per tutto il tempo dell'impegno come indicato nel paragrafo specifico.

## 15. CRITERI DI SELEZIONE E PRIORITÀ

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie ed in conformità agli obiettivi perseguiti dalla misura, a ciascuna istanza ritenuta ammissibile verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati. La procedura di selezione si effettuerà per tipologie; quindi, nel caso di diverse tipologie di intervento proposte dal medesimo richiedente, lo stesso dovrà inoltrare tante domande quante sono le tipologie di intervento che intende porre in atto.

### 15.1 Tipologia a) Conversione di boschi cedui in alto fusto

#### 15.1.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia conversione di boschi cedui in alto fusto è di 21 punti. Tale punteggio sarà assegnato solamente a quei soprassuoli che evidenziano buone potenzialità produttive legate alla fertilità stagionale. A tal proposito si precisa che saranno esclusi dagli interventi e quindi al mancato raggiungimento dei 21 punti base le faggete e le cerrete che non presentano incrementi correnti annui inferiori di un punto, uguali o superiori ai valori di incremento corrente annuo delle faggete e delle cerrete in Abruzzo censiti nell'ultimo Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC, 2005). In base a tale documento si prendono come riferimento i valori sotto elencati come riferimenti:

tipologia forestale	Incremento corrente annuo (m <sup>3</sup> ha <sup>-1</sup> annuo)
cerrete	2.9
faggete	4.7

Dati sull'incremento corrente annuo delle cerrete e delle faggete in Abruzzo secondo l'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC, 2005).

#### 15.1.2 Punteggi aggiuntivi.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 40 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che, in relazione agli stessi, ricorrono per l'intervento proposto.

- Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.
- Specie forestale prevalente.
- Età del soprassuolo.
- Fase della conversione.

#### 15.1.3 Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

Al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, l'individuazione del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici, deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni:

- Finanziamenti pubblici.** Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato a tal fine fondi di origine pubblica.





Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

**Intervento selvicolturale.** Qualunque intervento che attraverso il prelievo legnoso incide sulla struttura e sulla composizione specifica del soprassuolo forestale, allevato con qualsiasi tipo di governo (ceduo, fustaia) e sottoposto a qualsiasi trattamento selvicolturale.

- **Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici.** Nominativo o ragione sociale del richiedente l'ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell'azienda o dell'impresa, il soggetto beneficiario è il titolare cedente.
- **Decorrenza del periodo.** Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni di impianto. Ciò vale anche nel caso in cui fossero previsti contributi per le spese di manutenzione e/o premi per la compensazione dei mancati redditi.

I punteggi da attribuire (pP) sono individuati nella tabella che segue.

Condizione	Punti
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni	4
Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni	1

#### 15.1.4 Specie forestale prevalente

L'individuazione dei punteggi di cui al presente parametro, deve essere effettuata sulla base della seguente definizione:

- **Specie forestale prevalente** è identificata con la specie che costituisce al 70% il soprassuolo forestale, caratterizzando, oltre la composizione specifica anche la struttura e le dinamiche fitocenotiche della formazione forestale.

In base a tale definizione e agli indirizzi selvicolturali definiti dal seguente bando, saranno distribuiti i punteggi (pSF) di graduatoria secondo la seguente tabella:

Condizione	Punti
Cedui a prevalenza di Faggio ( <i>Fagus sylvatica</i> )	4
Cedui a prevalenza di Faggio ( <i>Fagus sylvatica</i> ) con presenza di coniferamenti a Abete bianco ( <i>Abies alba</i> )	5
Cedui a prevalenza di Faggio ( <i>Fagus sylvatica</i> ) con presenza di coniferamenti a Abete rosso ( <i>Picea abies</i> ) e/o Larice ( <i>Larix decidua</i> )	5
Cedui a prevalenza di Faggio ( <i>Fagus sylvatica</i> ) con presenza di coniferamenti a Pino silvestre ( <i>Pinus sylvestris</i> ) e/o Pino nero ( <i>pinus nigra italica</i> ; <i>pinus nigra austriaca</i> )	5
Cedui a prevalenza di Faggio ( <i>Fagus sylvatica</i> ) con presenza di Latifoglie nobili come frassino maggiore ( <i>Fraxius excelsior</i> ), Ciliegio selvatico ( <i>Prunus avium</i> ), Olmo montano ( <i>Ulmus glabra</i> ) e Acero di monte ( <i>Acer pseudoplatanus</i> ).	5
Cedui di Cerro ( <i>Quercus cerris</i> )	3

I punteggi nella seguente tabella non sono cumulativi per uno stesso progetto, per cui sarà scelto solamente il punteggio relativo alla specie forestale di riferimento connessa alla tipologia forestale prevalente riscontrata in campo.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



### 15.1.5 Età del soprassuolo

L'individuazione dei punteggi, di cui al presente parametro, deve essere effettuata sulla base della seguente definizione:

- **Età del soprassuolo** intesa come età media prevalente riscontrata nell'analisi degli anelli di accrescimento legnosi di campioni prelevati con succhiello di *Pressler* da soggetti del popolamento.

In base a tale definizione e agli indirizzi selvicolturali definiti dal seguente bando, saranno distribuiti i punteggi (pES) di graduatoria secondo la seguente tabella:

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
<i>Ceduo con età superiore di almeno 10 anni al doppio del turno indicato per la specie nelle P.M.P.F.</i>	5
<i>Ceduo con età doppia del turno indicato per la specie nelle P.M.P.F.</i>	4

### 15.1.6 Fase della conversione

L'individuazione dei punteggi di cui al presente parametro, deve essere effettuata sulla base della seguente definizione:

- **Fase della conversione** intesa come fase d'intervento d'avviamento ad alto fusto da realizzare sul soprassuolo.

In base a tale definizione e agli indirizzi selvicolturali definiti dal seguente bando, saranno distribuiti i punteggi (pFC) di graduatoria secondo la seguente tabella:

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
<i>1° taglio di avviamento ad alto fusto (1°selezione dei polloni)</i>	5
<i>2° taglio di avviamento ad alto fusto (2°selezione dei polloni)</i>	4
<i>Primo diradamento in fustaia transitoria (dopo l'avviamento)</i>	3
<i>Secondo diradamento in fustaia transitoria (dopo l'avviamento)</i>	2
<i>Diradamenti (primo o secondo) in fustaia transitoria con sottopiantagione preesistente ad abete bianco (solo in faggete)</i>	3
<i>Taglio di sementazione per il passaggio della fustaia transitoria al trattamento a tagli successivi uniformi</i>	1

### 15.1.7 Punteggio Totale per la tipologia Conversione di boschi cedui in alto fusto (CBC).

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$PTCBC = 21 + pP + pSF + pES + pFC$$

Dove:

PTCBC Punteggio totale per la tipologia CBC;

21 Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento CBC;

Pp Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

- selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici;
- pSF      Punteggio attribuito in funzione della specie forestale prevalente;
- pES      Punteggio attribuito in funzione dell'età del soprassuolo;
- pFC      Punteggio attribuito in funzione della fase della conversione.

## 15.2 Tipologia b) Trasformazione dei popolamenti artificiali

### 15.2.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia trasformazione dei popolamenti artificiali è di 41 punti. Tale punteggio sarà raggiungibile solamente nei casi in cui all'interno dei popolamenti sia stata accertata la presenza sottocopertura di latifoglie o conifere mesofile sul 10% della superficie totale e/o la presenza di attacchi parassitari.

### 15.2.2 Punteggi aggiuntivi.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 60 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che, in relazione agli stessi, ricorrono per l'intervento proposto.

- Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.
- Presenza di latifoglie e loro sviluppo.
- Età del soprassuolo.
- Presenza di attacchi parassitari.

### 15.2.3 Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di finanziamenti pubblici.

L'individuazione, al fine di attribuire i punteggi di cui al presente parametro, del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici deve essere effettuata sulla base delle seguenti definizioni:

- Finanziamenti pubblici.** Provvidenze concesse a qualunque titolo e in qualsiasi forma da Enti Pubblici o da altri enti che abbiano utilizzato, a tal fine, fondi di origine pubblica.
- Intervento selvicolturale.** Qualunque intervento che attraverso il prelievo legnoso incide sulla struttura e sulla composizione specifica del soprassuolo forestale, allevato con qualsiasi tipo di governo (ceduo, fustaia) e sottoposto a qualsiasi trattamento selvicolturale.
- Soggetto beneficiario dei finanziamenti pubblici.** Nominativo o ragione sociale del richiedente l'ammissione a finanziamento di interventi da realizzarsi in applicazione del presente bando. In caso di subentro aziendale o di cessione dell'azienda o dell'impresa, il soggetto beneficiario è il titolare cedente.
- Decorrenza del periodo.** Data di adozione del provvedimento di liquidazione del saldo finale del contributo spettante per le operazioni di impianto. Ciò vale anche nel caso in cui fossero previsti contributi per le spese di manutenzione e/o premi per la compensazione dei mancati redditi.

I punteggi da attribuire (pP) sono individuati nella tabella che segue.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



<b>Condizione</b>	<b>Punti</b>
<i>Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici pari o superiore a 10 anni</i>	4
<i>Periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici inferiore a 10 anni</i>	1

#### 15.2.4 Presenza di latifoglie e loro sviluppo

La presenza delle latifoglie e lo stato di sviluppo degli insediamenti sottocopertura incide sull'attribuzione dei punteggi. Essi variano in base alla percentuale degli individui di latifoglie sul totale dell'intero soprassuolo e lo stadio di sviluppo individuato dalla classe diametrica. Quest'ultimo parametro è da rilevare a petto d'uomo (a 1,30 cm da terra) e con soglia di cavallettamento a 3 cm di diametro. Insieme alle latifoglie è stata inserita come parametro di assegnazione di punteggi anche la presenza, sebbene non appartenente alle latifoglie, dell'abete bianco in associazione di latifoglie nobili e faggio. La descrizione delle condizioni compositive e strutturali del soprassuolo dovrà essere presentata nel progetto con dati delle aree di saggio da realizzarsi all'interno di un reticolo formato da quadrati di 5 ettari l'uno al di sopra del soprassuolo da sottoporre ad intervento. La densità delle aree di saggio dovrà essere di numero 1 ads per ogni 5 ettari (ha) di superficie. L'ubicazione delle aree di saggio (ads) dovrà essere individuata non soggettivamente ma al centro dei quadrati (di 5 ha di superficie) posti all'interno del reticolo. Inoltre, le aree di saggio dovranno essere georeferenziate con le coordinate riportate in cartografia da consegnare in progetto. Di seguito sono inseriti i punteggi in tabella:

<b>Condizione</b>	<b>Punti legati alla specie accessoria (A)</b>	<b>Classe diametrica (10 cm di ampiezza)</b>	<b>Punti classe diam. (B)</b>	<b>Totale punti (A+B)</b>
<i>Nuclei densi o radi di faggio con abete bianco</i>	1	1°(5-14)	1	2
		2° (15-24)	2	3
		3°(25-34)	3	4
		4°(35-44)	4	5
<i>Nuclei di faggio costituiti numericamente da oltre il 50% degli individui dell'intero soprassuolo</i>	0	1°(5-14)	1	1
		2° (15-24)	2	2
		3°(25-34)	3	3
		4°(35-44)	4	4
<i>Nuclei di faggio costituiti numericamente tra il 20 e il 49% degli individui dell'intero soprassuolo</i>	0	1°(5-14)	1	1
		2° (15-24)	2	2
		3°(25-34)	3	3
		4°(35-44)	4	4
<i>Nuclei di faggio e latifoglie nobili distribuiti costituiti numericamente da oltre il 50% degli individui dell'intero soprassuolo</i>	1	1°(5-14)	1	2
		2° (15-24)	2	3
		3°(25-34)	3	4
		4°(35-44)	4	5
<i>Nuclei di faggio e latifoglie nobili costituiti numericamente tra il 20 e il 49% degli individui dell'intero soprassuolo</i>	1	1°(5-14)	1	2
		2° (15-24)	2	3
		3°(25-34)	3	4
		4°(35-44)	4	5
<i>Nuclei di latifoglie del Castanetum costituiti numericamente da oltre il 50% degli individui dell'intero soprassuolo</i>	0	1°(5-14)	1	1
		2° (15-24)	2	2
		3°(25-34)	3	3
		4°(35-44)	4	4
<i>Nuclei di latifoglie del Castanetum costituiti</i>	0	1°(5-14)	1	1



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

numericamente tra il 20 e il 49% degli individui dell'intero soprassuolo	2° (15-24)	2	2
	3°(25-34)	3	3
	4°(35-44)	4	4

N.B.: i punteggi delle diverse tipologie non sono cumulabili e quindi il punteggio totale che verrà assegnato sarà riferito solamente alla tipologia di specie accessoria e di classe diametrica prevalente nell'a.d.s., fornita dai progetti dei futuri beneficiari.

#### 15.2.5 Età del soprassuolo

L'individuazione dei punteggi di cui al presente parametro, deve essere effettuata sulla base della seguente definizione:

- **Età del soprassuolo** intesa come età media prevalente riscontrata nell'analisi degli anelli di accrescimento legnosi di campioni prelevati con succhiello di *Pressler* da soggetti del popolamento (in questo caso del piano dominante).

In base a tale definizione e agli indirizzi selvicolturali definiti dal seguente bando, saranno distribuiti i punteggi (pES) di graduatoria secondo la seguente tabella:

Condizione	Punti
soprassuolo con età compresa tra i 40 e 50 anni	1
soprassuolo con età superiore ai 50 anni	5

#### 15.2.6 Presenza attacchi parassitari

L'individuazione dei punteggi di cui al presente parametro, deve essere effettuata sulla base della presenza e stato di infestazione dell'attacco parassitario. Ogni attacco parassitario presente deve essere documentato dal richiedente ed accertato dal Servizio competente della Direzione Politiche Agricole quale soggetto incaricato. In tabella sono riportati i punteggi riferiti al fitopatogeno correlato con la percentuale di infestazione sul totale del numero di individui. Si precisa che la descrizione dello stato fitopatologico dovrà avvenire attraverso la creazione di aree di saggio (le stesse create in precedenza per la descrizione delle latifoglie e del loro sviluppo) la cui densità, dovrà essere di numero 1 ads per ogni 5 ettari (ha) di superficie. L'ubicazione delle aree di saggio (ads) dovrà essere individuata non soggettivamente ma al centro dei quadrati (di 5 ha di superficie) posti all'interno del reticolo. Inoltre, le aree di saggio dovranno essere georeferenziate con le coordinate riportate in cartografia da consegnare in progetto.

Condizione	Punti	
	Inferiore al 50% degli individui colpiti dell'intero soprassuolo	Superiore al 50% degli individui colpiti dell'intero soprassuolo
Attacco parassitario presente*	1	5

\*: l'attacco parassitario presente dovrà essere causato solamente dai seguenti fitopatogeni:

<i>Processionaria del Pino (Thaumetopoea pityocampa)</i>
<i>Blastofagi dei pini (Tomicus piniperda, T. destruens, T. minor)</i>
<i>Tortricide del pino (Evetria buoliana)</i>

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



<i>Tipografo dell'Abete rosso (Ips typographus)</i>
<i>Cinipide del Castagno (Dryocosmus kuriphilus)</i>
<i>Mal dell'Inchiostro del Castagno (Phytophthora spp.)</i>
<i>Cancro corticale del Castagno (Cryphonectria parasitica)</i>
<i>Marciumi radicali (Armillaria sp., Heterobasidion sp.)</i>
<i>Cancro del Faggio (Nectria spp.)</i>

Nel caso di più patogeni presenti, i punteggi non saranno cumulabili ma verrà preso in considerazione solo quello in presenza più diffuso nel soprassuolo.

### 15.2.7 Punteggio Totale per la tipologia Trasformazione dei popolamenti artificiali (TPA).

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$ptTPA = 41 + pP + pPLS + pES + pAP$$

Dove:

- ptTPA Punteggio totale per la tipologia TPA;  
 41 Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento TPA;  
 pP Punteggio attribuito in funzione del periodo intercorso dall'ultimo intervento selvicolturale realizzato con finanziamenti pubblici;  
 pPLS Punteggio attribuito in funzione della presenza di latifoglie e loro sviluppo;  
 pES Punteggio attribuito in funzione dell'età del soprassuolo;  
 pAP Punteggio attribuito in funzione della presenza attacchi parassitari.

### 15.3 Tipologia c) Viabilità forestale(pVF)

#### 15.3.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla viabilità forestale è di 1 punto. Il punteggio minimo sarà raggiungibile solamente se il luogo in cui è destinato l'intervento rientra nelle condizioni di ammissibilità.

#### 15.3.2 Punteggi aggiuntivi.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 20 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto. Per la comprensione dei parametri scelti sono elencate le seguenti definizioni:

- **densità di viabilità forestale:** è il rapporto della lunghezza in metri lineari (ml) di viabilità forestale sulla superficie boschiva espressa in ettari (ha);
- **proprietà forestale frammentata:** è la situazione in cui la proprietà forestale di un ente pubblico (comune, ecc.) o di un privato risulta non contigua, ma spezzettata in molte particelle catastali non confinanti tra di loro;



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

**pendenza media:** è la media delle pendenze di un determinato territorio (in questo caso è il comune di riferimento)

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
#Densità di viabilità forestale presente da 100 ml per ettaro di bosco in su	0
#Densità di viabilità forestale presente da 50 a 99 ml per ettaro di bosco	1
#Densità di viabilità forestale presente da 20 a 49 ml per ettaro di bosco	4
#Densità di viabilità forestale presente inferiore a 20 ml per ettaro di bosco	9
Interventi in proprietà forestali non frammentate (proprietà almeno di 100 ha contigui)	5
Pendenza media del comune in cui ricade l'intervento maggiore del 40%	5

#i punti tra loro evidenziati l'uno esclude gli altri, per cui i punteggi non sono cumulabili fra loro.

### 15.3.3 Coefficiente di riduzione (CR)

Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore a 100.000 euro verrà applicato il coefficiente di riduzione (CR) pari a 0,60 moltiplicandolo al punteggio totale.

Inoltre per il secondo progetto del medesimo beneficiario sarà applicato il coefficiente di riduzione (CR) pari a 0,50. Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario sarà applicato un coefficiente di riduzione (CR) pari a 0,20.

In caso di parità di punteggio verrà data la priorità per tipologia di beneficiario nell'ordine:

1. consorzi e cooperative forestali con almeno il 20% degli addetti donna;
2. consorzi e cooperative forestali;
3. enti pubblici;
4. imprenditrici agricole;
5. imprenditori agricoli;
6. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto presentato da soggetti con minore età. Per le forme associative si considera l'età media dei componenti dell'organo deputato all'approvazione del progetto da presentare.

### 15.3.4 Punteggio Totale per la tipologia Viabilità forestale (ptVF).

Il punteggio da attribuire al singolo progetto sarà determinato dalla formula seguente:

$$(ptVF) = 1 + pVF * CR$$

Dove:

ptVF Punteggio totale per la tipologia VF;

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



- 1 Punteggio base attribuito alla tipologia di intervento VF;  
 CR Coefficienti di riduzione (0.6; 0.5; 0.2).

#### 15.4 Tipologia c) Acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali (pAMU)

##### 15.4.1 Punteggio base.

Il punteggio minimo da assegnare agli interventi ascrivibili alla tipologia “acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali” è di 40 punti. Tali punti sono assegnabili solo se il beneficiario dimostri di aver ricevuto il “certificato di idoneità a condurre lavori forestali” prima della presentazione della domanda.

##### 15.4.2 Punteggi aggiuntivi.

Il punteggio minimo di cui sopra potrà essere incrementato fino a un massimo di 60 punti. Il calcolo del punteggio aggiuntivo avverrà sulla base dei parametri di seguito elencati e delle condizioni che in relazione agli stessi ricorrono per l'intervento proposto.

- Soggetto non beneficiario, negli ultimi 5 anni, di precedenti finanziamenti della medesima tipologia.
- Tipo di destinazione (favorendo macchine ed attrezzature per esbosco).
- Mantenimento di forme tradizionali (dorso di mulo).
- Incremento di efficienza.

##### 15.4.3 Soggetto non beneficiario, negli ultimi 5 anni, di precedenti finanziamenti della medesima tipologia

I punteggi da attribuire (pSNB5A) sono individuati nella tabella che segue.

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
<i>Soggetto non beneficiario, negli ultimi 5 anni, di precedenti finanziamenti della medesima tipologia</i>	5
<i>Soggetto beneficiario, negli ultimi 5 anni, di precedenti finanziamenti della medesima tipologia</i>	1

##### 15.4.4 Tipo di destinazione

I punteggi da attribuire (pTD) sono individuati nella tabella che segue in base alla destinazione d'uso da parte del soggetto beneficiario dei macchinari ammissibili a finanziamento stabiliti e elencati in allegato C) al seguente bando.

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
Macchine ed attrezzature per esbosco	5



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

Macchine ed attrezzature per lavori forestali vari	5
Macchine ed attrezzature per primo condizionamento	3
Macchine ed attrezzature per Miglioramento fondiario	2
Macchine ed attrezzature per Lavori di supporto manuale	1

I punteggi per tale tipologia non sono cumulabili fra di loro per cui verrà scelto un unico punteggio oppure, in caso di progetti che assolvano contemporaneamente due parametri, sarà scelto il punteggio corrispondente alla finalità (esbosco, lavori forestali, ecc...) con maggiore valore economico di investimento.

#### 15.4.5 Mantenimento di forme tradizionali (dorso di mulo)

Per il mantenimento delle forme tradizionali (pMFT) si assegnano punti a beneficiari proprietari anche di aziende zootecniche che hanno capi di mulo utili all'esbosco della legna. L'assegnazione dei punti è correlata anche dalla lontananza da viabilità forestali percorribili da mezzi motorizzati e soprattutto dove la realizzazione delle strade risulta antieconomica.

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
Beneficiario richiedente finanziamenti con azienda zootecnica avente muli utilizzabili per i lavori in bosco	5
Assenza di viabilità forestale a livello comprensoriale	1

#### 15.4.6 Incremento di efficienza

Per l'incremento di efficienza i punteggi maggiori saranno destinati a progetti che prevedano l'acquisto di macchinari che aumentino l'efficienza produttiva aziendale. L'introduzione di macchinari innovativi e con maggiore produttività saranno considerati vantaggiosi in termini di assegnazione di punteggio in sede di graduatoria. Inoltre, anche l'acquisto di macchinari con più bassi consumi di carburante e con tecnologie che riducano le emissioni inquinanti concorrono all'aumento di efficienza e quindi comportano l'assegnazione di punteggi. I punteggi sono in seguito riportati.

<i>Condizione</i>	<i>Punti</i>
Acquisto harvester	4
Acquisto Forwarder	5
Acquisto Teleferiche e/o gru a carico	5
Trattrici forestali (caratteristiche tecniche diverse dalle trattrici agricole) con tecnologie a basso consumo energetico e a ridotte emissioni di sostanze inquinanti.	4
Altri macchinari ed attrezzature con tecnologie a basso consumo energetico e a ridotte emissioni di sostanze inquinanti.	4

I punteggi per tale tipologia non sono cumulabili fra di loro per cui verrà scelto un unico punteggio oppure, in caso di progetti che assolvano contemporaneamente due parametri, sarà scelto il punteggio corrispondente alla caratteristica di acquisto (trattrice, macchinario, ecc...) con maggiore valore economico di investimento.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



Le domande di aiuto dovranno essere inoltrate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura messa a punto dall'A.G.E.A. sul portale S.I.A.N., previo mandato del richiedente, per il tramite dei soggetti specificatamente accreditati. Tutti i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale. Le istanze di cui sopra dovranno essere inoltrate improrogabilmente pena di esclusione **entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA del presente bando**. Entro i successivi 10 giorni dalla scadenza di cui sopra, il richiedente o il soggetto accreditato provvederà ad inoltrare **all'ufficio istruttore** competente per territorio, mediante Raccomandata o consegna diretta, copia cartacea dell'istanza con allegata la documentazione necessaria. Nell'ambito del presente bando per territorio si intende il territorio della Provincia nella quale l'investimento viene realizzato.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, pena l'esclusione dal finanziamento, la documentazione di seguito elencata in tre copie, di cui una in originale cartaceo ed una su supporto informatico. L'altra copia cartacea dovrà essere dichiarata conforme all'originale con apposita dicitura apposta su ogni singolo documento, nella quale sia attestato il numero di pagine di cui lo stesso si compone, firmata dal richiedente:

1. dichiarazione del richiedente attestante la tipologia dell'intervento oggetto della domanda di aiuto;
2. indice degli allegati alla domanda;
3. documentazione attestante la titolarità a presentare la domanda come soggetto beneficiario in base a quanto stabilito al paragrafo 6 del presente bando;
4. documentazione attestante il titolo di proprietà delle particelle interessate dagli interventi o il diritto di disporre delle stesse per la durata dei lavori previsti e per gli anni successivi alla conclusione dei lavori, al fine di garantire gli impegni e l'inalienabilità delle opere realizzate. In caso di forma di possesso diversa dalla proprietà e qualora negli atti attestanti il possesso non sia esplicitamente dichiarato, tale documentazione dovrà essere corredata da una dichiarazione di assenso del proprietario del fondo in oggetto. I contratti, le concessioni ecc. dovranno essere in regola con le norme relative alla registrazione;
5. copia del "Certificato di idoneità a condurre lavori forestali";
6. dichiarazione relativa alla qualifica rivestita dal richiedente con riferimento ai soggetti che possono accedere al finanziamento;
7. copia del documento di identità del beneficiario o del rappresentante legale o dell'eventuale delegato alla consegna;
8. compilazione e presentazione del Piano Aziendale di Sviluppo (P.A.S.);
9. quadro complessivo di spesa con elenco dettagliato delle diverse voci;
10. copia dei preventivi di spesa relativi all'eventuale acquisto di beni materiali;
11. progetto esecutivo, predisposto secondo le competenze professionali da tecnici abilitati alla libera professione secondo la normativa nazionale ai sensi delle norme vigenti, composto dai seguenti elaborati, tutti a firma del tecnico abilitato e sottoscritti dal richiedente riportati di seguito:
  - A. Relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati almeno i seguenti aspetti:
    - a) descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario (dati anagrafici e fiscali, personalità giuridica, titolo di possesso delle aree oggetto di intervento, ecc.);



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

- b) localizzazione dell'intervento: Comune, Provincia, estremi catastali delle particelle interessate, riferimento alle cartografie ufficiali della Regione Abruzzo con georeferenziazione;
  - c) vegetazione (tipologie forestali);
  - d) studio del clima (temperature, piovosità) e inquadramento fitoclimatico (secondo Pavari);
  - e) caratteri morfologici e dati topografici (altimetria, ecc.);
  - f) relazione geo-pedologica;
  - g) descrizione del soprassuolo (composizione, struttura, dati dendrometrici, parametri di stabilità, ecc.);
  - h) descrizione analitica delle operazioni e delle opere per le quali si richiede il finanziamento, con le relative motivazioni, criteri e modalità utilizzate per la loro quantificazione fisica ed economica;
  - i) descrizione analitica dei lavori inerenti investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite, per i quali dovrà essere dimostrata la disponibilità dei mezzi tecnici da impiegare e del personale idoneo da utilizzarsi in funzione delle diverse tipologie di lavoro;
  - j) calcolo, con approssimazione massima consentita pari al 10%, del volume degli assortimenti utili ritraibili dagli interventi selvicolturali e del relativo valore mercantile all'imposto (calcolabile come la media aritmetica del prezzo unitario annuo degli assortimenti legnosi degli ultimi 5 anni per il quantitativo del legname e/o legna), che dovrà essere detratto dal costo stimato dell'intervento;
  - k) stima dei tempi di esecuzione dei lavori e successione cronologica degli stessi;
  - l) particolari costruttivi delle opere previste (es. nel caso di interventi relativi alla viabilità: sviluppo planimetrico, profilo longitudinale, sezioni trasversali, sezioni tipo e disegni delle opere d'arte, ecc.);
  - m) calcolo del punteggio proposto per il progetto.
- B. Documentazione fotografica idonea a evidenziare lo stato dei luoghi ante intervento. Le riprese dovranno essere effettuate da punti facilmente individuabili in maniera da consentire il confronto delle situazioni ante e post intervento.
- C. Visura catastale ed estratto di mappa rilasciati dall'Agenzia del Territorio relativo alle particelle interessate dai lavori o copia autenticata dal tecnico;
- D. Estratto della carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 o 1:5.000 con evidenziati i confini georeferenziati dell'area oggetto dell'intervento e la localizzazione delle opere previste dal progetto.
- E. planimetria stato futuro in scala 1:5.000, con l'indicazione degli interventi previsti distinti in base alle tipologie ammissibili. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento, dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici interessate;
- F. computo metrico estimativo redatto secondo quanto previsto per le singole linee di azione, nel quale dovranno essere specificati eventuali acquisti e i lavori la cui esecuzione è da attribuire al beneficiario (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite);
- G. piano di manutenzione e conservazione delle opere realizzate o adeguate, secondo le specifiche relative alle diverse tipologie di intervento (cure colturali per gli interventi nei quali sia previsto il rinfoltimento e/o sottopiantagione, interventi di manutenzione ordinaria della viabilità) per gli anni successivi alla realizzazione;

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



H. dichiarazione di impegno ad eseguire per tutto il periodo previsto la manutenzione delle opere realizzate al fine di mantenere le stesse in condizioni tali da garantirne la piena funzionalità;

Alle istanze presentate dagli enti pubblici dovranno inoltre essere allegati:

- a) Atto di nomina del RUP;
- b) Atto di incarico per la progettazione;
- c) Approvazione amministrativa da parte dell'organo competente;
- d) Piani relativi alla Sicurezza;
- e) Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto;
- f) Dichiarazione del RUP di approvazione del progetto esecutivo.

Le istanze di finanziamento prodotte da soggetti aventi caratteristiche di forma associativa (società, cooperative, consorzi, ecc.) oltre alla documentazione relativa ai punti precedenti (con esclusione di quanto previsto per gli enti pubblici ad eccezione del punto d dell'elenco di cui sopra), dovranno produrre:

- a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo;
- b) copia conforme della delibera dell'organo sociale competente con la quale sono stati approvati gli elaborati tecnici;
- c) copia conforme dell'atto che autorizza il rappresentante legale all'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti;
- d) certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.

Qualora parte della documentazione elencata sia già in possesso dell'Amministrazione e in corso di validità, la stessa non dovrà essere nuovamente prodotta. In tal caso, la circostanza deve essere espressamente riportata nell'indice di cui al punto 2.

Nel caso di ammissione a finanziamento dell'istanza, prima dell'inizio dei lavori i beneficiari sono tenuti a produrre tutti i nulla osta e le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in relazione alla tipologia di lavori da eseguire.

## 16.2 Istruttoria

Le istruttorie delle domande saranno effettuate dai **Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato** competenti per il territorio. L'istruttoria amministrativa delle domande di aiuto sarà composta dalle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande;
- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) istruttoria e notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria tecnica finalizzata;
- e) gestione dei ricorsi;
- f) approvazione della graduatoria di ammissibilità a finanziamento;

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) acquisizione delle domande nel formato elettronico.



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

Le domande presentate sono direttamente protocollate al momento del rilascio direttamente nel portale SIAN.

Fase b) verifica della ricevibilità.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare, da parte dell'ufficio istruttore dell'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza presentati dal seguente bando. Tale fase non dovrà durare più di 15 giorni.

Fase c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

L'ufficio istruttore verifica, entro i successivi 30 giorni, la completezza della documentazione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità provvedendo agli adempimenti di seguito elencati:

- verifica, in base alle norme vigenti, della sussistenza e della conformità dei requisiti e delle condizioni di accesso al finanziamento;
- verifica della documentazione allegata all'istanza in ordine alla validità e alla completezza della stessa;

Entro detto termine può richiedere ai proponenti l'integrazione di eventuali documenti mancanti e/o incompleti. In ogni caso, la verifica circa le condizioni di ammissibilità dovrà concludersi entro i 10 giorni successivi alla verifica della ricevibilità di cui al presente punto b) e gli esiti saranno trasmessi al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio.

Fase d) istruttoria e notifica ai richiedenti delle risultanze dell'istruttoria tecnica finalizzata.

Qualora gli accertamenti di cui sopra abbiano esito positivo, i Comandi Provinciali del Corpo Forestale esamineranno i progetti, con l'eventuale ausilio di banche dati territoriali disponibili presso le postazioni del Sistema Informativo della Montagna, anche in relazione ai parametri sulla cui valutazione si basa l'attribuzione dei punteggi, alla congruità dei prezzi adottati nel computo metrico, alla rispondenza dello stato dei luoghi con i dati progettuali, alle effettive necessità di intervento e alla rispondenza degli interventi previsti con gli obiettivi della misura. Nell'ambito del procedimento sopra descritto dovrà essere eseguito almeno un sopralluogo sui luoghi oggetto dell'intervento al fine di esaminare lo stato dei luoghi e di valutare la fattibilità e la effettiva necessità di porre in atto gli interventi di cui al progetto esecutivo allegato alla domanda di finanziamento. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato in presenza del richiedente o di suo delegato. Gli esiti dell'istruttoria condotta dal C.F.S. saranno riportati in una apposita relazione, nella quale dovrà essere espresso un parere in merito agli aspetti sopra evidenziati e l'eventuale autorizzazione di competenza all'esecuzione dei lavori. Tale fase dovrà terminare entro 90 giorni dal ricevimento delle domande e i risultati delle istruttorie tecnico-amministrative. Gli esiti saranno trasmessi al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio.

Fase e) gestione dei ricorsi

Il richiedente che intende opporre ricorso attraverso le decisioni comunicate, deve inviare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione al Comando Provinciale del C.F.S e al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio. Il Dirigente del Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio, decide in ordine l'accoglimento o meno del ricorso assumendo gli atti consequenziali.

Fase f) approvazione della graduatoria di ammissibilità a finanziamento.

Entro i 10 giorni successivi al ricevimento dei documenti prodotti dagli uffici del C.F.S., il Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio, per ognuna delle linee di azione previste, predisporrà: la graduatoria regionale delle istanze istruite positivamente e ammesse a

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



finanziamento; la graduatoria delle istanze istruite positivamente ma non ammesse a finanziamento per carenza di fondi; l'elenco delle istanze ritenute non ammissibili secondo tale schema:

- **Elenco A - istanze ammissibili a finanziamento**, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o CF, indirizzo del richiedente, denominazione dell'intervento, localizzazione dello stesso, descrizione sintetica delle opere ammesse, importo richiesto, importo ammesso, punteggio attribuito.
- **Elenco B - istanze non ammissibili a finanziamento**, in forma di tabella riportante le informazioni seguenti: numero domanda, cognome e nome o ragione sociale del richiedente, partita IVA o CF, indirizzo del richiedente, denominazione dell'intervento, localizzazione dello stesso, descrizione sintetica delle opere proposte, importo richiesto, sintesi delle motivazioni alla base della proposta di non ammissibilità.

Agli elenchi di cui sopra, approvati Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio con Determinazione Dirigenziale, dovranno essere allegati i verbali istruttori di ciascun progetto, che conterranno quale parte integrante e sostanziale la relazione del Corpo Forestale dello Stato. Le graduatorie e gli elenchi di cui sopra saranno quindi approvati con Determinazione Dirigenziale, che verrà pubblicata sul sito Web ufficiale della Regione Abruzzo e sul BURA. Successivamente all'approvazione, i comandi provinciali del C.F.S., competenti per territorio, provvederanno ad emanare i singoli provvedimenti di concessione del finanziamento, notificandoli con raccomandata A.R. alle aziende beneficiarie, nonché al Servizio Politiche Forestali, Demanio Civico e Armentizio. Lo stesso provvedimento determina in merito alla declaratoria delle domande non ammesse.

## 17 ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

### 17.1 Avvio dei lavori

Perentoriamente entro 90 giorni dalla data della notifica di ammissione a finanziamento, pena la revoca del finanziamento concesso, i titolari delle istanze utilmente collocate in graduatoria dovranno:

1. acquisire e far pervenire all'ufficio istruttore competente per territorio la documentazione relativa al rilascio dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie;
2. dare avvio ai lavori e comunicarne l'inizio.

La comunicazione di inizio lavori dovrà riportare la data di inizio degli stessi, il nominativo del direttore dei lavori, la o le categorie di lavori con le quali si intende dare avvio all'intervento. Tale comunicazione dovrà essere inoltrata al Comando Provinciale CFS competente per territorio, che SI farà carico degli adempimenti relativi alla necessaria sorveglianza sulla corretta esecuzione degli interventi. La mancata comunicazione di inizio lavori costituirà motivo di revoca del finanziamento. Solo in caso di documentata impossibilità ad acquisire le autorizzazioni ed i nulla-osta necessari per cause non dipendenti dal richiedente, su istanza di quest'ultimo, da prodursi almeno 10 giorni prima dei termini di cui sopra all'ufficio istruttore competente per territorio, che provvederà ad inoltrare la stessa corredata da apposito parere in merito, il Servizio Foreste potrà concedere un'unica proroga per un periodo massimo di sessanta giorni a decorrere dal termine già fissato per l'avvio dei lavori. Le risorse che si dovessero rendere disponibili a causa delle revoche disposte per inadempienza del beneficiario verranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

### 17.2 Termini per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere conclusi entro mesi quindici dalla data di notifica dell'ammissione a finanziamento, comprese le eventuali sospensioni per motivi climatici o di stagionalità degli interventi; i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, a firma del direttore dei lavori, devono



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

essere inviati entro tre giorni lavorativi all'ufficio istruttore per le eventuali verifiche. Per cause debitamente motivate e comprovate, previo parere dell'ufficio istruttore, il Dirigente del Servizio Foreste potrà concedere un'unica proroga del termine ultimo per l'esecuzione dei lavori per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dal termine entro il quale i lavori avrebbero dovuto essere terminati. Competente almeno un mese prima del termine ultimo concesso per l'esecuzione dei lavori, corredata da una dettagliata relazione tecnica a firma del direttore dei lavori nella quale sia compiutamente descritto lo stato di avanzamento dei lavori e riportata la cronologia di quelli che dovranno essere ancora eseguiti. L'inoltro della richiesta di proroga in tempi successivi a quelli sopra stabiliti comporterà il non accoglimento della richiesta. In ogni caso i lavori dovranno essere conclusi entro mesi ventuno dalla data di notifica del provvedimento di finanziamento.

### 17.3 Varianti in corso d'opera

Qualora nel corso dei lavori si verificano documentate circostanze impreviste, tali da comportare variazioni al progetto approvato, dovrà essere presentato al Comando del CFS competente apposito progetto di variante con quadro di raffronto, in tre copie di cui una in originale, una in formato elettronico, unitamente alla documentazione necessaria in sostituzione o in integrazione a quella già approvata. L'istruttoria dei progetti di variante verrà effettuata con le stesse modalità previste per il progetto originale. Sono da considerare varianti in corso d'opera tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Tali varianti possono essere ammesse esclusivamente nel caso ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative;
- cause impreviste ed imprevedibili in sede di redazione del progetto esecutivo;
- possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione;
- modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, se motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili in sede di progettazione esecutiva.

Non sono ritenute varianti in corso d'opera, e non richiedono quindi l'approvazione preventiva:

- modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute entro il 10% della spesa ammessa per le singole categorie di opere;
- cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso il progetto di variante dovrà assicurare:

- la non modificabilità in aumento dell'importo del finanziamento;
- il mantenimento degli obiettivi di progetto approvati;
- il rispetto dei limiti temporali imposti.

Varianti che comportino un aumento del costo complessivo dell'intervento potranno essere ammesse solo se accompagnate da dichiarazione del beneficiario con la quale lo stesso si impegna alla completa realizzazione delle opere previste a propria cura e spese, fermo restando l'importo del finanziamento concesso.

Non potranno costituire oggetto di variante opere che non sono state ammesse nel progetto già finanziato.

Entro i 30 giorni dalla ricezione del progetto di variante l'ufficio istruttore, il Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato esamina l'istanza, trasmetterà il verbale istruttorio di variante,

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



unitamente al provvedimento di approvazione o di rigetto dell'iniziativa, al Servizio Foreste per gli adempimenti di competenza. Entro gli stessi termini il provvedimento di cui sopra dovrà essere notificato anche al beneficiario.

#### 17.4 Domanda di pagamento e rendicontazione delle spese.

I beneficiari della Misura 122 possono, successivamente alla concessione, richiedere il pagamento dell'aiuto sotto forma di Anticipazione e di Saldo Finale secondo le seguenti modalità:

- Concessione di un anticipo con percentuale differente a seconda della linea di azione prescelta nel progetto;
- Liquidazione del saldo del contributo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti.

Per investimenti d'importo totale inferiore a € 50.000,00 si farà luogo solo al saldo dopo l'accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori eseguiti con l'esclusione dell'anticipo del contributo. Per ottenere la liquidazione dell'anticipo e dell'erogazione finale dell'aiuto il beneficiario deve presentare una apposita domanda di pagamento esplicita nei seguenti punti:

- Anticipazione beneficio;
- Accertamento finale e Liquidazione del saldo.

#### Anticipazione Beneficio

L'importo liquidabile come anticipo è concesso alle condizioni e nei limiti di seguito riportati:

- l'anticipazione è concessa sia ai beneficiari privati sia ai beneficiari pubblici (comuni, associazioni di comuni, autorità regionali, enti di diritto pubblico);
- l'importo degli anticipi è limitato al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento per le azioni a), b) e c) e al 20% per le azioni d) ed e);
- la liquidazione dell'anticipazione è, nel caso di beneficiari privati, subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell'importo anticipato;
- per la liquidazione dell'anticipazione a Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico è ritenuto equivalente alla predetta garanzia un atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato (Regolamento di Esecuzione (UE) 679/2011 art. 56 comma 2).

I beneficiari devono richiedere il pagamento dell'anticipo entro e non oltre 3 mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento con apposita domanda da inoltrare all'AGEA tramite i soggetti abilitati all'accesso al portale SIAN.

Entro i successivi 10 giorni consecutivi, decorrenti dall'inoltro tramite il portale SIAN, le richieste di pagamento cartacee devono essere presentate al competente Servizio della Direzione Politiche Agricole corredate della seguente documentazione:

- copia della domanda trasmessa all'AGEA in via telematica debitamente sottoscritta;
- nel caso di beneficiari privati garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del 10% a favore dell'Organismo Pagatore;
- nel caso di beneficiari pubblici (Comuni, Associazioni di Comuni ed Enti di diritto pubblico) la garanzia di cui al precedente punto può essere sostituita da apposito atto adottato dall'organo competente con il quale gli stessi assumono formalmente l'impegno a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'importo anticipato;





Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

dichiarazione di inizio lavori e/o degli acquisti sottoscritta dal beneficiario con indicazione della data di inizio degli stessi.

In applicazione al Regolamento di Esecuzione (UE) 679/2011, la garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.

Il Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio, entro i successivi 15 giorni dalla richiesta, con D.D. determinerà le liquidazioni delle anticipazioni, le invierà al B.U.R.A. per la pubblicazione. Inoltre entro 15 giorni, il Servizio predisporrà le check-list e trasmetterà gli elenchi di Liquidazione all'A.G.E.A., notificando alle ditte il numero dell'elenco e l'importo da erogare.

#### **Accertamento finale e Liquidazione del saldo**

Conclusi i lavori il Beneficiario dovrà inviare all'ufficio istruttore la comunicazione di fine lavori. Entro il termine ultimo previsto per l'attuazione dell'intervento dovrà essere inoltrata, con le modalità che verranno definite da Regione Abruzzo e A.G.E.A., la domanda di pagamento del contributo spettante. Ad essa dovrà essere allegata la contabilità dei lavori eseguiti, redatta dal Direttore dei Lavori secondo le forme previste per la contabilità dei lavori pubblici. Dovranno, inoltre, essere allegati:

- dichiarazione rilasciata dal direttore dei lavori nella quale si attesta "*che le opere eseguite sono efficienti e conformi agli elaborati progettuali di previsione ed a quelli finali, ivi compresa la relativa contabilità, che le quantità relative alle diverse categorie di opere sono state dallo stesso rilevate e corrispondono a quanto riportato negli elaborati finali*";
- documentazione contabile attestante l'avvenuta effettuazione della spese rendicontate (come da paragrafi 10);
- documentazione e calcolo del **valore aggiunto lordo** prodotto in azienda evidenziando l'aumento dello stesso favorito dall'accesso al finanziamento;
- **calcolo della produttività del lavoro**, evidenziando se si sono verificati aumenti;
- attestazione del fornitore sulla provenienza del materiale vegetale utilizzato nel caso di rinfoltimenti e/o sottopiantagioni;
- dichiarazione sostitutiva a firma autenticata resa dal beneficiario attestante che per l'esecuzione delle opere la ditta non ha beneficiato di altri interventi contributivi o crediti da parte dello Stato, della Regione e della Comunità Europea.

L'accertamento dei lavori verrà eseguito da uffici o funzionari diversi da quelli incaricati dell'istruttoria.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



## 18. MONITORAGGIO

Ai fini della realizzazione delle attività di monitoraggio sulla misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire le informazioni richieste nel modulo allegato D) al bando da riempire e consegnare al Servizio Foreste della Regione Abruzzo.

## 19 CONTROLLI E VERIFICHE

I controlli amministrativi e quelli in loco sono finalizzati a verificare il rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti previsti e dei relativi impegni assunti. Di seguito vengono descritti, per ogni fase di attuazione della misura, i controlli e le verifiche da attuare. Al termine di ogni controllo effettuato in una qualsiasi fase, il funzionario addetto al controllo medesimo è tenuto a redigere un apposito verbale.

### 19.1 Fase istruttoria

1. Controllo documentale sul 100% delle domande di adesione presentate, per verificare la completezza e la validità di tutta la documentazione allegata.
2. Visita in situ sul 100% delle istanze in regola con la documentazione amministrativa al fine di verificare le risultanze progettuali e lo stato dei luoghi ante-intervento.
3. Controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti in attuazione delle norme vigenti sull'autocertificazione.

### 19.2 Fase di controllo prima dei pagamenti

1. Controllo documentale sul 100% delle richieste di liquidazione, per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata e la validità della stessa.
2. Controllo in situ sul 100% delle richieste di liquidazione mediante sopralluogo volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati (esistenza fisica dell'investimento) e la rispondenza qualitativa degli stessi al progetto approvato.
3. Controllo in loco, da effettuarsi sul 5% delle domande di liquidazione, al fine di effettuare la verifica completa dell'investimento come da documentazione presentata e approvata all'atto della concessione del sostegno. I controlli avranno come oggetto:
  - a. i documenti contabili a giustificazione dei pagamenti dichiarati; la conformità e realtà della spesa in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti;
  - b. la conformità della destinazione rispetto a quanto previsto nel progetto approvato all'atto della concessione del sostegno;
  - c. la conformità delle operazioni alle norme in materia di appalti pubblici e alle altre normative pertinenti in vigore.

Il controllo in loco potrà essere unificato con la visita in situ. In tal caso la visita in situ dovrà essere effettuata rispettando tutti i requisiti del controllo in loco. Tutti i controlli sopra descritti dovranno essere portati a termine entro 45 giorni dall'inoltro della domanda di liquidazione del contributo.

### 19.3 Fase di controllo successivo al pagamento (ex post)

Tale fase, da effettuarsi su un campione pari ad almeno l'1% della spesa ammissibile, ha le seguenti finalità:

- verificare il rispetto degli impegni da parte del beneficiario;
- verificare se l'investimento che ha beneficiato del contributo ha subito modifiche sostanziali che ne abbiano alterato la natura o altre modifiche relative all'assetto proprietario;



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati;

- verificare che il beneficiario non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici.
- Controllo documentale per verificare la completezza di tutta la documentazione allegata e la validità della stessa;
- Sopralluogo sulle aree di intervento, volto ad accertare l'effettiva realizzazione dei lavori approvati e la rispondenza degli stessi al progetto approvato sia per gli aspetti qualitativi sia per gli aspetti quantitativi, nonché a verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

Nel caso in cui in fase di accertamento siano riscontrati casi di decadenza o riduzione del finanziamento approvato, l'ufficio istruttore competente per territorio, previo esperimento delle procedure previste dalla Legge 241/90 e s.m.i., adoterà i provvedimenti necessari nelle forme di legge, notificando gli stessi al Beneficiario e al Servizio Foreste, che provvederà alla conseguente riformulazione delle graduatorie regionali.

#### **19.4 Impegni assunti (obblighi dei beneficiari)**

Gli impegni assunti dal beneficiario sono distinti in essenziali ed accessori e comportano rispettivamente la decadenza totale o la riduzione parziale dei benefici concessi. La decadenza non si determina qualora siano intervenute causa di forza maggiore, purchè le stesse vengano comunicate nei 10 giorni lavorativi successivi al loro verificarsi o dal momento in cui il beneficiario è in grado di comunicarle. Chi riceve gli aiuti è obbligato a conservare e a mantenere le migliori condizioni i soprassuoli sottoposti ad interventi e a rispettare gli obblighi indicati nelle seguenti righe per un periodo di impegno di:

- 10 anni per gli interventi alle tipologie a), b) (superfici boschive);
- 10 anni per gli interventi alla tipologia c) (viabilità forestale);
- 5 anni di tempo minimo in cui è vietato rivendere i macchinari e le attrezzature finanziate con le tipologie d) ed e).


In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'aiuto viene ridotto o revocato secondo quanto indicato nel manuale del PSR. La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla inadempienza constatata:

#### **Impegni essenziali**

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Oltre agli impegni essenziali indicati nel manuale del PSR, parte II, il beneficiario deve osservare i seguenti ulteriori impegni essenziali:

1. evitare il fallimento dell'intervento, inteso come mancata conversione dei cedui in alto fusto e mancata trasformazione dei popolamenti artificiali;
2. non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, i materiali e strutture acquistati per le tipologie d), ed e) prima del tempo minimo;
3. mancato rispetto delle indicazioni selvicolturali e tecniche (es. scelta della specie forestale da inserire a scopo migliorativo nel popolamento senza tener conto dell'altimetria e delle condizioni stagionali definite dal seguente bando nei paragrafi specifici e negli allegati, ecc.) inserite nel seguente bando;
4. Mantenere in buone condizioni per 10 anni le sottopiantagioni e i rinfoltimenti se realizzati. Tali opere, o parte di esse, si considerano fallite quando il numero di piante idonee presenti scende anche una sola volta sotto le "soglie minime" di seguito definite e il beneficiario non ha

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



provveduto, entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento, alla sostituzione delle fallanze. Sono definite piante idonee le piante che in sede di verifica risultano vive e che non presentano, per esempio: fusto spezzato o gravemente inclinato o anche solo parzialmente sradicato; grave malattia o attacco parassitario o deperimento che possano determinarne la morte o il blocco della crescita; sviluppo ipso-diametrico ridotto, tale da rendere la pianta inadatta, senza possibilità di recupero, allo scopo culturale per il quale è stata piantata. Le piante idonee devono essere uniformemente distribuite sull'intera superficie impiantata. Sono considerate fallanze tutte le piante morte, quelle mancanti in relazione al modulo di impianto adottato e quelle sulle quali vengono riscontrati i difetti indicati in precedenza. E' definita soglia minima (con riferimento all'unità di superficie) la percentuale di piante idonee presenti calcolata in riferimento al numero di piante messe a dimora in sede di realizzazione dell'impianto, al netto degli sfolli e dei diradamenti previsti nel Piano di Coltura e Conservazione. Tali soglie sono di seguito individuate per le diverse tipologie di intervento e per gli anni di impegno.

Sottopiantagioni e/o rinfoltimenti	Periodo	Soglia minima
Nel computo delle piante vitali possono essere comprese anche eventuali piante nate per rinnovazione naturale presenti nella sottopiantagione e/o rinfoltimento, purché appartengano alle specie riportate nell'allegato A e abbiano sviluppo in altezza pari ad almeno il 50% di quella media delle piante messe a dimora.	primi 2 anni	80%
	3°- 5° anno	80%
	6°-10° anno	70%

Il mancato rispetto di tale impegno comporterà la restituzione di tutta la somma impiegata per il rinfoltimento e le sottopiantagioni. Si precisa, inoltre, che per tale impegno saranno comunque ammessi i seguenti casi di forza maggiore ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006:

- decesso dell'imprenditore;
  - impossibilità del beneficiario ad esercitare la propria attività per un lungo periodo, in particolare in presenza di gravi forme di malattia subentrate successivamente alla presentazione della domanda o a causa di infortuni;
  - espropriazione di una parte rilevante della superficie agricola utile dell'azienda gestita dal beneficiario, sempre che essa non fosse prevedibile al momento della domanda e/o dell'assunzione dell'impegno;
  - calamità naturale e/o avversità atmosferiche riconosciute;
5. Mantenimento della viabilità forestale per 10 anni con le stesse condizioni presenti al termine dell'intervento di recupero delle stesse. Dovranno essere garantite l'accessibilità da parte degli operatori autorizzati, la sicurezza idrogeologica con la perfetta regimazione delle acque e il contenimento della vegetazione infestante.
  6. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle condizionalità;
  7. consentire il regolare svolgimento dei controlli;
  8. presentare la domanda di pagamento e la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro i tempi previsti;
  9. inviare la documentazione integrativa eventualmente richiesta entro e non oltre i termini;



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

10. realizzare per le tipologie a), b) e c) interventi che rispettino le indicazioni tecniche previste dal bando e ciò indicato nell'allegato A);
11. concludere i lavori entro il termine previsto;
12. affiggere una targa informativa nei luoghi oggetto delle azioni a), b) e c) secondo quanto disposto dal seguente bando e definita nell'allegato D) e conforme a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (Ce) 1974/06.
13. apporre, in maniera indelebile, su ogni mezzo e attrezzatura acquistati e finanziati le indicazioni di pubblicità, riportate in allegato F, in merito al contributo comunitario e regionale.

### Impegni accessori

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la riduzione o l'esclusione del finanziamento e la restituzione delle somme indebitamente percepite. Con successivo atto della Regione Abruzzo saranno stabiliti per gli impegni accessori di seguito riportati, le percentuali di riduzione dei montanti finanziari connessi al mancato rispetto degli impegni accessori secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 65/2011 s.m.i..

14. Comunicare per iscritto all'ufficio istruttore competente per territorio e al Servizio Foreste qualsiasi fallimento degli interventi selvicolturali (in particolare fallanze superiori al 5% nelle sottopiantagioni e rinfoltimenti, intervento d'avviamento ad alto fusto errato con prosecuzione del governo a ceduo esteso dal 10% in su sul totale della superficie);
15. fitopatie che colpiscano in tutto o in parte la coltura praticata.
16. Sostituire le fallanze entro il 31 marzo successivo al verificarsi dell'evento;
17. Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEARS attraverso idonea segnaletica secondo le informazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Abruzzo;
18. Concludere le attività propedeutiche (es. quadro conoscitivo ecc.) alla realizzazione dei prodotti finali, entro i termini previsti dal progetto, comprensivo di eventuali proroghe;
19. Inviare o far pervenire agli uffici istruttori la documentazione integrativa richiesta.

## 20 REVOCA DELL'AIUTO, RIDUZIONI E SANZIONI

### 20.1 Violazioni comportanti riduzioni ed esclusioni

Fatti salvi i casi di inadempimento, per i quali è possibile riconoscere la sussistenza di "cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" indicati al comma 1 dell'art. 47 del Reg (CE) 1974/06, la Regione procede alla revoca parziale o totale dei finanziamenti dandone comunicazione all'Organismo pagatore che Provvederà al recupero delle somme eventualmente già erogate. In tema di riduzioni ed esclusioni si applicano il D.M. 1205 del 20 marzo 2008 – Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del regolamento CE n. 1782/03 e del regolamento CE n. 1698/05 (GURI n. 76 del 31.03.2008) e le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti. Si precisa che ai sensi del Reg. (CE) N. 1698/05, in caso di falsa dichiarazione, il beneficiario interessato è escluso dal sostegno e si procede al recupero degli importi già versati. Le fattispecie di violazioni di impegni ed i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione verranno individuati con successivi provvedimenti, che sono da considerarsi integrativi del presente bando. Nell'ambito del presente bando costituiscono mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto le fattispecie di seguito elencate:

1. mancata esecuzione degli interventi previsti nel progetto approvato;

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



2. esecuzione degli interventi previsti nel progetto in totale difformità da quanto nello stesso previsto e comunque in maniera tale da non consentire il raggiungimento, nemmeno parziale, degli obiettivi dello stesso;
3. esecuzione degli interventi previsti nel progetto in maniera parzialmente difforme da quanto nello stesso previsto e comunque in maniera tale da consentire solo il raggiungimento parziale degli obiettivi dello stesso;
4. mancato rispetto degli obblighi relativi ai vincoli di destinazione;
5. mancato rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.);
6. mancato rispetto del divieto di distogliere le agevolazioni finanziarie dalle finalità per le quali sono state concesse;
7. aver inoltrato richiesta di altre agevolazioni pubbliche per le medesime opere e i medesimi acquisti ammessi a finanziamento;
8. mancata collaborazione del beneficiario o del suo rappresentante al regolare svolgimento delle operazioni di controllo, fatte salve cause di forza maggiore o altre cause indipendenti dalla volontà del beneficiario;
9. mancata esecuzione degli interventi previsti nel piano di manutenzione delle opere;
10. esecuzione parziale degli interventi previsti nel piano di manutenzione delle opere;
11. mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni tecniche e amministrative disposte in sede di istruttoria, di accertamento finale e di controllo;
12. mancata comunicazione delle variazioni intervenute nel periodo di impegno che abbiano comportato modifiche sostanziali alle opere realizzate;
13. mancato rispetto delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

## 21 NORME DI CARATTERE GENERALE


La sottoscrizione delle richieste di aiuto comporta l'obbligo per i beneficiari del rispetto di quanto previsto dalle azioni prescelte. A riguardo, gli interessati sono tenuti a conoscere il contenuto del Programma di Sviluppo Rurale, con particolare riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura 122 ed all'azione prescelta, nonché del presente bando e dei riferimenti normativi da cui discende. Gli interventi che fruiscono dei benefici economici del presente bando non possono usufruire dei contributi derivanti da altre leggi regionali, nazionali e comunitarie. Per ciascuna categoria di opera e/o lavoro comunque potrà essere riconosciuto un costo unitario massimo pari a quella previsto nei prezziari ufficiali indicati nel bando. Per la presente misura è prevista la corresponsione di anticipazioni. Il vigente prezzo per interventi di forestazione e valorizzazione ambientale è aggiornato con applicazione ai prezzi in esso previsti dell'indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) per il periodo intercorrente fra l'ultimo aggiornamento e la data di adozione del presente bando. La percentuale di incremento, disposta dal Servizio Foreste, verrà resa nota tramite pubblicazione sul B.U.R.A. contestualmente alla pubblicazione del provvedimento di apertura dei termini di presentazione delle istanze. Il prezzo di applicazione risultante dall'adeguamento di cui sopra è incrementato del 2% al fine di tener conto dei normali costi relativi alla sicurezza nei cantieri. Gli interventi previsti nei progetti approvati dovranno essere attuati nelle forme e quantità previste nei progetti stessi, salvo comprovate cause di forza maggiore o cause impreviste e imprevedibili in sede di progettazione degli interventi stessi. In caso di accertata disponibilità finanziaria superiore all'ammontare della spesa ammessa a finanziamento nell'ambito della graduatoria regionale relativa ad ogni azione, il Dirigente del Servizio Foreste disporrà l'attribuzione delle risorse finanziarie disponibili ai fini dello scorrimento della graduatoria dell'altra linea di azione ed in subordine, in caso di ulteriore disponibilità di



*Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-*

risorse, disporrà la riapertura dei termini di presentazione delle istanze con la riattivazione delle procedure previste nel presente bando, adottando il criterio di ripartizione delle risorse di cui al paragrafo 5. Il Dirigente pro-tempore del Servizio Foreste, Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca è autorizzato ad emanare eventuali ulteriori direttive che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente bando.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



## 22. ALLEGATI

### 22.1 Allegato A): Elenco delle specie utilizzabili per il rinfoltimento e sottopiantagioni in boschi di neo-formazione e fustaie: Conifere.

CONIFERE		
Fascia fitoclimatica (Pavari)	Specie (nome scientifico e comune)	Limitazioni nell'impiego
Fagetum	Abies alba Miller Abete bianco	Dai 800 ai 1850 m. s.l.m. Da inserire in faggete sottoposte a diradamenti (fustaie e fustaie transitorie) e negli impianti puri di pino ssp., peccio e larice con suoli evoluti insieme alle latifoglie.
Fagetum	Larix decidua Mill. Larice	Dai 1300 ai 1850 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su litosuoli e preferibilmente in faggete altomontane.
Fagetum	Picea abies L. Abete rosso, Peccio	Dai 1300 ai 1850 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su litosuoli e preferibilmente in faggete altomontane.
Fagetum/Alpinetum	Pinus mugo Turra Pino mugo	Dai 1500 ai 2300 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su litosuoli e solamente in faggete altomontane.
Fagetum/Castanetum	Pinus nigra Arn. subsp. nigra Host var. nigra Host Pino nero d'Austria	Dai 500 ai 1850 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su litosuoli carbonatici
Fagetum/Castanetum	Pinus nigra Arn. subsp. nigra Hoss var. italica Hochstetter. Pino nero di Villetta barrea	Dai 500 ai 1850 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su litosuoli carbonatici
Fagetum/Castanetum	Pinus sylvestris L. Pino silvestre	Dai 500 ai 1850 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su litosuoli
Castanetum/Fagetum	Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, abete di Douglas, douglasia	Dai 500 ai 1500 m. s.l.m. Utilizzare prevalentemente su suoli acidi o neutri, composti da matrice arenacea, nelle aree del cerro e del castagno e nelle faggete acidofile con suoli profondi
Fagetum	Taxus baccata L. Tasso	Dai 1000 ai 1500 m. s.l.m. Utilizzare in faggete termofile



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

**22.2 Allegato A): Elenco delle specie utilizzabili per il rinfoltimento e sottopiantagioni in boschi di neo-formazione e fustaie: Latifoglie.**

LATIFOGIE		
Fascia fitoclimatica (Pavari)	Specie (nome scientifico e comune)	Limitazioni nell'impiego
Castanetum	Acer campestre L. Testucchio, loppo	
Fagetum/Castanetum	Acer lobelii Ten. Acero di Lobel	Utilizzare solo nelle stazioni a presenza spontanea (Monti Frentani)
Castanetum	Acer monspessulanum L. Acero minore	
Castanetum /Fagetum	Acer obtusatum Waldst. et Kit. Acero d'Ungheria	
Fagetum/Castanetum	Acer platanoides L. Acero riccio	
Fagetum/Castanetum	Acer pseudoplatanus L. Acero montano	
Castanetum	Alnus cordata (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	
Castanetum	Alnus glutinosa (L.) Gaertner Ontano nero	
Castanetum	Alnus incana (L.) Moench Ontano bianco	
Fagetum	Betula pendula Roth. Betulla	Utilizzare dai 1300 m. s.l.m in su specialmente nei rimboschimenti di conifere e/o in prossimità dei ghiaioni dove il faggio è sfavorito.
Castanetum	Castanea sativa Mill. Castagno	Utilizzare nelle aree a presenza spontanea e/o nelle aree vocate alla coltivazione.
Castanetum	Corylus avellana L. Nocciolo	
Fagetum	Fagus sylvatica L. Faggio	
Fagetum	Fraxinus excelsior L. Frassino maggiore	
Castanetum	Fraxinus ornus L. Orniello	
Castanetum	Fraxinus oxycarpa Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	
Castanetum	Juglans regia L. Noce	
Fagetum/Castanetum	Laburnum anagyroides Medicus Maggiociondolo	
Fagetum	Laburnum alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl Maggiociondolo alpino	
Castanetum/Fagetum	Malus sylvestris Mill. Melo selvatico	
Fagetum/Castanetum	Populus tremula L. Pioppo tremulo	
Fagetum/Castanetum	Prunus avium L. Ciliegio	
Castanetum	Pyrus amygdaliformis Vill. Perastro	
Castanetum	Pyrus pyraeaster Burgsd. Pero peruggino	
Castanetum	Quercus cerris L. Cerro	
Castanetum	Quercus frainetto Ten. Farnetto	Utilizzare solo nelle stazioni a presenza spontanea.
Lauretum sottozona media e fredda	Quercus ilex L. Leccio, elce	Utilizzare solo nelle stazioni a presenza spontanea.
Castanetum/Fagetum	Quercus petraea (Matt.) Liebl. Rovere	
Castanetum	Quercus pubescens Willd. Roverella	
Castanetum	Quercus robur L. Farnia	
Fagetum	Sorbus aria (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano	
Fagetum	Sorbus aucuparia L. Sorbo degli uccellatori	
Castanetum	Sorbus domestica L. Sorbo comune, sorbo domestico	
Fagetum /Castanetum	Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello,	
Fagetum/Castanetum	Tilia cordata Miller Tiglio selvatico	
Fagetum /Castanetum	Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano	
Fagetum /Castanetum	Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune	
Castanetum	Ulmus campestris L. Olmo campestre	
Fagetum	Ulmus glabra Huds. Olmo montano	

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abr



**22.4 Allegato B): Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari per “taglio, allestimento, decespugliamento, potature” e “concentramento ed esbosco”.**

operazione	Superficie bosco (ha)				
	Tipologie macchine o attrezzature				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine medio-piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio-grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature	Motoseghe  Decespugliatori(anche a spalla o spalleggiati)  Asta potatrice	Decespugliatori portati  Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW -15kW			Processor (allestitrice)  Harvester (abbattitrice/allestitrice)  Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice)  Teste abbattitrici  Teste processor  Teste harvester
Concentramento esbosco		Verricelli  Canalette  Rimorchi trazionati  Gabbie affastellatrici	Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della funne portante non superiore a 500 m	Skidder (trattore articolato)  Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio-grandi	Forwarder (trattore articolato portante)

\* N.B.: per le superfici progressivamente più grandi sono anche ammissibili macchine, macchinari ed attrezzature concedibili per le superfici in valore minori a quella presa come riferimento oggetto di intervento.



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

**22.5 Allegato B): Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari per “trasporto aziendale” e “primo condizionamento”.**

operazione	Superficie bosco (ha)				
	Tipologie macchine o attrezzature				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine medio- piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio- grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Trasporto aziendale	Piccoli semoventi di potenza inferiore a 5 kW	Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW - 15kW  Forche o pinze carica tronchi  Gru caricatori forestali	Trasporter (trattore con cassone)		Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo condizionamento		Sega o sega a spacca  Spaccalegna  Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW  Scortecciatrici  Sramatrici  Puntapali  Segherie mobili  imballatrici	Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra 51 kW e i 100 kW	Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra 101 kW e i 130 kW	Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori a 130 kW

\* N.B.: per le superfici progressivamente più grandi sono anche ammissibili macchine, macchinari ed attrezzature concedibili per le superfici in valore minori a quella presa come riferimento oggetto di intervento.


Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



**22.6 Allegato B): Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari per “Miglioramento fondiario” e “lavori manuali di supporto”.**

operazione	Superficie bosco (ha)				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine medio- piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio- grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Miglioramento fondiario			Escavatori retro portati  Escavatori tipo ragno di potenza fino a 62 kW	Escavatori tipo ragno di potenza compreso tra 63 kW e 90 kW  Escavatori cingolati di potenza massima di 90 kW	Escavatori tipo ragno di potenza compreso superiore ai 90 kW  Escavatori cingolati di potenza massima superiore ai 90 kW
Lavori manuali di supporto	Gira tronchi  Slittini  Tirfor  Soffiatori  Altre attrezzature minutre				

\* N.B.: per le superfici progressivamente più grandi sono anche ammissibili macchine, macchinari ed attrezzature concedibili per le superfici in valore minori a quella presa come riferimento oggetto di intervento.




Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

**22.7 Allegato B): Elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari per "lavori forestali vari".**

operazione	Superficie bosco (ha)				
	Tipologie macchine o attrezzature				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine medio- piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio- grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Lavori forestali vari			Trattori gommati forestali di potenza compresa fra i 35 e i 100 kW  Trattrici cingolate di potenza compresa fra i 35 e 90 kW  Trattrici gommate agricole adattate a lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e 90 kW  Semoventi idonei ai lavori forestali, con o senza cestello di potenza compresa fra i 16 e 90 kW	Trattori gommati forestali di potenza superiore ai 100 kW	

\* N.B.: per le superfici progressivamente più grandi sono anche ammissibili macchine, macchinari ed attrezzature concedibili per le superfici in valore minori a quella presa come riferimento oggetto di intervento.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



## 22.8 Allegato C):

### **Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale**

I trattori gommati per poter essere considerati idonei all'utilizzazione forestale e quindi essere ammissibili a finanziamento in base a quanto previsto dal presente bando, devono avere i seguenti adattamenti minimi:

#### a) Protezioni posto guida

La cabina dovrà essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldata, costituita da filo con diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 50x50 mm, montata su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio dovrà essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro, o equipollente se quadrangolare, e spessore di 5 mm. Gli sportelli devono essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche. La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina, a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedaliera. La parte protettiva del parabrezza dovrà essere sfilabile per la circolazione su strada.

#### b) Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici

Le protezioni del motore, trasmissione e organi meccanici devono essere realizzate mediante carenatura in lamiera di acciaio opportunamente sagomata, a difesa della parte ventrale, delle parti laterali e del ponte anteriore del trattore. La carenatura dovrà proteggere anche tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc, e nella parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre nelle parti laterali potrà avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora, invece, i fianchi della carenatura svolgano funzione portante, anche questi devono essere realizzati con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, dovrà proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni e, se non necessario per l'assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore. Le carenature devono essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione, anche mediante la predisposizione di sportelli d'accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura devono garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all'altezza del cofano.

#### c) Protezioni della calandra

La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d'aria devono essere protette da una griglia in rete metallica con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm, montata su un telaio e saldamente ancorata alla struttura portante del trattore.

#### d) Protezione del serbatoio

Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, dovrà essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm.

#### e) Pneumatici

I pneumatici devono essere di tipo "Forestale" o ad essi assimilabili, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) compreso tra 8 e 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici, e fra 132 e 152, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici. Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici devono essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola). Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro (minimo 12 mm di diametro).

f) Gradini

I gradini devono essere di tipo antiscivolo; quello più basso dovrà essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo.

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico – P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



### 22.9 Allegato D):

Misura 122 – Miglioramento del valore economico delle foreste  
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2007-2013

#### SCHEMA DI MONITORAGGIO

**1) Il beneficiario proprietario di foreste è:**

- Soggetto privato (cooperative e consorzi forestali, aziende forestali singole o associate)
- Soggetto pubblico (Comuni e loro associazioni)

**2) Il costo totale dell'investimento è pari a euro:**  
.....

**3) Il beneficiario, grazie all'implementazione della misura, prevede un eventuale incremento del Fatturato pari ad una percentuale del:**

%.....

**4) Il beneficiario con l'attivazione della misura ha introdotto:**

- Nuove tecniche di produzione
- Nuovi prodotti






Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

22.10 Allegato E):

FAC-SIMILE CARTELLO DI CANTIERE.

## FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: l'Europa investe nelle zone rurali



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**  
Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"



ATTO DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO: *(indicare gli estremi)*  
BENEFICIARIO (o ENTE APPALTANTE *nel caso di soggetti pubblici*):  
UFFICIO COMPETENTE *(solo soggetti pubblici)*:

### LAVORI DI

*(indicazione della tipologia di cui alla misura)*

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO *(solo soggetti pubblici)*  
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON *(estremi e data dell'atto di approvazione - solo soggetti pubblici)*

PROGETTAZIONE  
(TITOLO E NOMINATIVO)

DIREZIONE LAVORI  
(TITOLO E NOMINATIVO)

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE PER LA SICUREZZA  
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE PER LA SICUREZZA

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA *(solo soggetti pubblici)*

ONERI PER LA SICUREZZA

IMPORTO DEL CONTRATTO *(solo soggetti pubblici)*

IMPRESA ESECUTRICE *denominazione e sede legale, eventuale iscrizione S.O.A.*

Subappaltatori	Iscrizione S.O.A. o C.C.I.A.A.	Categorie Lavori	Importo lavori subappaltati (€)
----------------	--------------------------------	------------------	---------------------------------

Data inizio Lavori:

Fine prevista Lavori


Spazio per l'aggiornamento dei dati e per le comunicazioni al pubblico (sospensioni e interruzioni con le motivazioni che le hanno determinate, previsioni circa la ripresa dei lavori, nuovi tempi di completamento, proroghe, ecc.)

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



### 22.11 Allegato E):

FAC-SIMILE TARGA PER INVESTIMENTI DI IMPORTO SUPERIORE A € 50.000



**FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE:  
l'Europa investe nelle zone rurali**

## DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI REALIZZATI



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE,  
CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013**  
Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"



### 22.11.1 MODALITÀ DI RIPRODUZIONE DELLA BANDIERA EUROPEA



Riproduzione a colori



Riproduzione in monocromia



Riproduzione nel caso sia  
disponibile il solo colore blu



Riproduzione su sfondo colorato



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-

22.12 Allegato F):

FAC-SIMILE TARGA DA APPORRE IN MANIERA INDELEBILE SUI MEZZI E ATTREZZATURE ACQUISTATI.



**FONDO EUROPEO AGRICOLO  
PER LO SVILUPPO RURALE:  
l'Europa investe nelle zone rurali**



**MEZZO ACQUISTATO CON I FONDI DEL  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013  
DELLA REGIONE ABRUZZO**

Misura 122 "Migliore valorizzazione economica delle foreste"



Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo



## 22.13 Allegato G):

## ELENCO COMUNI RICADENTI NELLA MACROAREA "D" E "C".

Elenco comuni macroarea D					
Provincia	Comune	Codice Istat del Comune	Provincia	Comune	Codice Istat del Comune
AQ	Acciano	66001	AQ	San Pio delle Camere	66088
AQ	Alfedena	66003	AQ	Sante Marie	66089
AQ	Anversa degli Abruzzi	66004	AQ	Sant'Eusanio Forconese	66090
AQ	Ateleta	66005	AQ	Santo Stefano di Sessanio	66091
AQ	Balsorano	66007	AQ	San Vincenzo Valle Roveto	66092
AQ	Barete	66008	AQ	Scanno	66093
AQ	Barisciano	66009	AQ	Scontrone	66094
AQ	Barrea	66010	AQ	Scoppito	66095
AQ	Bisegna	66011	AQ	Scurcola Marsicana	66096
AQ	Bugnara	66012	AQ	Secinaro	66097
AQ	Cagnano Amiterno	66013	AQ	Sulmona	66098
AQ	Calascio	66014	AQ	Tagliacozzo	66099
AQ	Campo di Giove	66015	AQ	Tione degli Abruzzi	66100
AQ	Campotosto	66016	AQ	Tornimparte	66101
AQ	Canistro	66017	AQ	Villalago	66103
AQ	Cansano	66018	AQ	Villa Santa Lucia degli Abruzzi	66104
AQ	Capestrano	66019	AQ	Villa Sant'Angelo	66105
AQ	Capistrello	66020	AQ	Villavallelonga	66106
AQ	Capitignano	66021	AQ	Villetta Barrea	66107
AQ	Caporciano	66022	AQ	Vittorito	66108
AQ	Cappadocia	66023	TE	Arsita	67003
AQ	Carapelle Calvisio	66024	TE	Castelli	67012
AQ	Carsoli	66025	TE	Colledara	67018
AQ	Castel del Monte	66026	TE	Cortino	67022
AQ	Castel di Ieri	66027	TE	Crognaleto	67023
AQ	Castel di Sangro	66028	TE	Fano Adriano	67024
AQ	Castellafiume	66029	TE	Isola del Gran Sasso d'Italia	67026
AQ	Castelvecchio Calvisio	66030	TE	Montorio al Vomano	67028
AQ	Castelvecchio Subequo	66031	TE	Pietracamela	67034
AQ	Civita d'Antino	66034	TE	Rocca Santa Maria	67036
AQ	Civitella Alfedena	66035	TE	Torricella Sicura	67043
AQ	Civitella Roveto	66036	TE	Tossicia	67045
AQ	Cocullo	66037	TE	Valle Castellana	67046
AQ	Collelongo	66039	PE	Brittoli	68004
AQ	Collepietro	66040	PE	Bussi sul Tirino	68005
AQ	Corfinio	66041	PE	Caramanico Terme	68007
AQ	Fagnano Alto	66042	PE	Carpineto della Nora	68008

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013 Abruzzo-



**Eleco comuni macroarea D**

Provincia	Comune	Codice Istat del Comune	Provincia	Comune	Codice Istat del Comune
AQ	Fontecchio	66043	PE	Civitella Casanova	68014
AQ	Fossa	66044	PE	Corvara	68016
AQ	Gagliano Aterno	66045	PE	Farindola	68019
AQ	Gioia dei Marsi	66046	PE	Montebello di Bertona	68023
AQ	Goriano Sicoli	66047	PE	Pescosansonesco	68029
AQ	Introdacqua	66048	PE	Popoli	68033
AQ	L'Aquila	66049	PE	Roccamorice	68034
AQ	Lecce nei Marsi	66050	PE	Salle	68036
AQ	Lucoli	66052	PE	Sant'Eufemia a Maiella	68037
AQ	Magliano de' Marsi	66053	PE	Tocco da Casauria	68042
AQ	Massa d'Albe	66054	PE	Villa Celiera	68046
AQ	Molina Aterno	66055	CH	Borrello	69007
AQ	Monteale	66056	CH	Montebello sul Sangro	69009
AQ	Morino	66057	CH	Carunchio	69012
AQ	Navelli	66058	CH	Castelguidone	69019
AQ	Ocre	66059	CH	Castiglione Messer Marino	69020
AQ	Ofena	66060	CH	Civitaluparella	69023
AQ	Opi	66061	CH	Colledimacine	69025
AQ	Oricola	66062	CH	Fara San Martino	69031
AQ	Ortona dei Marsi	66063	CH	Fraine	69034
AQ	Ovindoli	66065	CH	Gamberale	69039
AQ	Pacentro	66066	CH	Lama dei Peligni	69045
AQ	Pereto	66067	CH	Lettopalena	69048
AQ	Pescasseroli	66068	CH	Montazzoli	69051
AQ	Pescocostanzo	66070	CH	Monteferrante	69052
AQ	Pettorano sul Gizio	66071	CH	Montelapiano	69053
AQ	Pizzoli	66072	CH	Montenerodomo	69054
AQ	Poggio Picenze	66073	CH	Palena	69060
AQ	Prata d'Ansidosia	66074	CH	Pennadomo	69063
AQ	Pratola Peligna	66075	CH	Pennapiedimonte	69064
AQ	Prezza	66076	CH	Pizzoferrato	69066
AQ	Raiano	66077	CH	Quadri	69070
AQ	Rivisondoli	66078	CH	Roccaspinalveti	69076
AQ	Roccacasale	66079	CH	Roio del Sangro	69077
AQ	Rocca di Botte	66080	CH	Rosello	69078
AQ	Rocca di Cambio	66081	CH	Schiavi di Abruzzo	69088
AQ	Rocca di Mezzo	66082	CH	Taranta Peligna	69089
AQ	Rocca Pia	66083	CH	Torrebruna	69093
AQ	Roccaraso	66084	CH	Torricella Peligna	69095
AQ	San Benedetto in Perillis	66086	CH	Villa Santa Maria	69102
AQ	San Demetrio ne' Vestini	66087	CH	Fallo	69104

Misura 122-Migliore valorizzazione economica delle foreste- Bando Pubblico - P.S.R. 2007-2013



Elenco comuni macroarea C					
Provincia	Comune	Codice Istat del Comune	Provincia	Comune	Codice Istat del Comune
TE	Ancarano	67002	PE	Turrivalignani	68044
TE	Basciano	67005	PE	Vicoli	68045
TE	Bisenti	67007	CH	Altino	69001
TE	Campoli	67008	CH	Archi	69002
TE	Canzano	67009	CH	Bomba	69006
TE	Castel Castagna	67010	CH	Carpineto Sinello	69011
TE	Castiglione Messer Raimondo	67013	CH	Casacanditella	69013
TE	Castilenti	67014	CH	Casoli	69017
TE	Cellino Attanasio	67015	CH	Celenza sul Trigno	69021
TE	Cermignano	67016	CH	Civitella Messer Raimondo	69024
TE	Civitella del Tronto	67017	CH	Colledimezzo	69026
TE	Montefino	67027	CH	Dogliola	69029
TE	Penna Sant'Andrea	67033	CH	Fara Filiorum Petri	69030
TE	Sant'Egidio alla Vibrata	67038	CH	Filetto	69032
PE	Abbatoggio	68001	CH	Gessopalena	69040
PE	Alanno	68002	CH	Guardiagrele	69043
PE	Bolognano	68003	CH	Guilmi	69044
PE	Castiglione a Casauria	68009	CH	Liscia	69049
PE	Catignano	68010	CH	Palmoli	69061
PE	Civitaquana	68013	CH	Palombaro	69062
PE	Cugnoli	68017	CH	Perano	69065
PE	Lettomanoppello	68020	CH	Pretoro	69069
PE	Loreto Aprutino	68021	CH	Rapino	69071
PE	Manoppello	68022	CH	Roccamontepiano	69073
PE	Nocciano	68026	CH	Roccascalegna	69075
PE	Penne	68027	CH	San Buono	69079
PE	Picciano	68031	CH	San Giovanni Lipioni	69080
PE	Pietranico	68032	CH	San Martino sulla Marrucina	69082
PE	Rosciano	68035	CH	Sant'Eusanio del Sangro	69085
PE	San Valentino in Abruzzo Citeriore	68038	CH	Tornareccio	69092
PE	Scafa	68039	CH	Tuffillo	69097
PE	Serramonacesca	68040	CH	Pietraferrazzana	69103
PE	Torre de' Passeri	68043			

**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 29.04.2013, n. 320

**Adesione di Regione Abruzzo alla proroga al 30/06/2013 delle "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012. Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**ATTESO** che in data 3 agosto 2009 è stato firmato, dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 234 del 22 marzo 2010 avente ad oggetto "Avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario del 3 agosto 2009 firmato dal Ministero dell'Economia, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni - Adesione Regione Abruzzo - Approvazione elenco strumenti finanziari" con la quale si stabiliva di aderire all'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, firmato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali il 3 agosto 2009, per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica previste dalle leggi dell'allegato A della medesima deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

**ATTESO** che l'elenco allegato A di cui alla propria deliberazione n. 234 del 22 marzo 2010 è stato successivamente integrato con propria DGR n. 300 del 19/04/2010,

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 474 dell'11 luglio 2011 avente ad oggetto "Adesione della Regione Abruzzo alla proroga al 31/07/2011 dell'avviso Comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario del 3 agosto 2009 firmato dal Ministero dell'Economia,

dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni", con la quale si aderiva al Nuovo accordo per il credito alle piccole e medie imprese relativo alla proroga fino al 31/07/2011, sottoscritto in data 03/08/2009 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e successive integrazioni, nel contempo approvando l'elenco Allegato "A", parte integrante e sostanziale del medesimo atto, nel quale sono riportati le leggi di incentivazione regionale o statali regionalizzati cui si applica l'intervento

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 355 dell'11 giugno 2012 avente ad oggetto "Adesione di Regione Abruzzo all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012 - Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione" - con la quale si è aderito all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012, per la sospensione e l'allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica e per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, procedendo altresì all'approvazione dell'elenco "Allegato A" parte integrante e sostanziale dello stesso nel quale sono riportati gli interventi cui si applica l'accordo ;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 513 del 3 agosto 2012 avente ad oggetto "Integrazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 355 dell'11 giugno 2012 recante adesione di Regione Abruzzo all'Accordo per Nuove misure per il credito alle PMI, sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012 - Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione" - con la quale si è integrato l'elenco approvato dalla deliberazione n. 355 dell'11 giugno 2012, aggiungendo la misura prevista dall'art. 11, comma 2°, lett. a) del D.L. 516/1994, convertito con modifiche dalla L. 598/1994, attuata in particolare dalla Regione Abruzzo, attraverso il "Programma regionale di consolidamento delle passività a breve", di cui alla D.G.R. n. 354 del 13/07/2009, pubblicata sul

BURA n. 42 del 14/08/2009 ed alla determinazione direttoriale n. DI/54 dell'8 ottobre 2009, pubblicata sul BURA n. 55 del 28 ottobre 2009;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 654 dell'8 ottobre 2012 avente ad oggetto "Integrazione alla deliberazione di Giunta Regionale n. 355 dell'11 giugno 2012 e s. m. e i. recante adesione di Regione Abruzzo all'Accordo per Nuove misure per il credito alle PMI, sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012 - Approvazione elenco strumenti finanziari oggetto di applicazione" - con la quale si è integrato l'elenco approvato dalla deliberazione n. 355 dell'11 giugno 2012, avente ad oggetto le misure agevolative previste dalle leggi regionali e statali, per le quali è stata stabilita l'applicazione dell'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI" includendo gli interventi agevolativi connessi all'attuazione della legge 28 novembre 1965 n. 1329 (Nuova Sabatini) - "Agevolazioni per l'acquisto di macchinari";

**ATTESO** che con comunicato del 21 dicembre 2012 del Comitato Esecutivo dell'ABI è stato prorogato al 31 marzo 2013 il termine di validità delle "Nuove misure per il credito alle PMI", in scadenza il 31 dicembre 2012, che prevede la possibilità di sospendere mutui e leasing, e di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, nonché di concedere finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dalle piccole e medie imprese;

**ATTESO** che con comunicato del 20 marzo 2013 del Comitato Esecutivo dell'ABI, è stato prorogato di altri tre mesi, ossia fino al 30 giugno 2013, il termine di validità delle "Nuove misure per il credito alle PMI", ovvero il pacchetto di iniziative a sostegno delle imprese in difficoltà messo a punto dal settore bancario con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico e tutte le Associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale;

**CONSIDERATO** che il pacchetto di misure prevede la possibilità per le banche di sospendere mutui e leasing, di allungare la durata di mutui, anticipazioni bancarie e scadenze del credito agrario di conduzione, nonché di concedere

finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri delle imprese piccole e medie;

**ATTESI**, altresì, che le misure sono state prorogate alla luce della situazione economica ancora complessa per il Paese e in vista del varo di nuove iniziative di sostegno alle piccole e medie imprese e che con questo obiettivo, l'ABI ha avviato il confronto con i rappresentanti delle imprese per individuare insieme le linee guida sulla cui base realizzare, entro il nuovo termine di fine giugno, un nuovo accordo;

**ATTESO** che il Servizio Investimenti Pubblici Politiche Turistiche ha fatto conoscere via e-mail in data 03/04/2013, di confermare le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale per le materie di competenza, già inserite nell'allegato "A" della predetta D.G.R. n. 355/2012, ai fini dell'inserimento delle stesse nell'elenco allegato della presente deliberazione;

**ATTESO** che la Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca, con nota prot. n. RA/93463 del 09/04/2013, ha confermato, alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, l'elenco degli strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica, aventi come beneficiari le aziende agricole cui si applica l'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI";

**ATTESO** altresì che il Servizio Sviluppo dell'Industria, con e-mail dell'8/04/2013, ha comunicato la necessità di inserire tra le leggi statali regionalizzate, l'intero art. 11 della L. 598/1994, non limitandolo al solo comma 2° lett. a);

**ATTESO** dover procedere all'approvazione dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati gli interventi leggi di incentivazione regionale o statali regionalizzati, oggetto dell'adesione all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI";

**ACQUISITO** sul presente atto il parere favorevole sulla legittimità dei Dirigenti dei Servizi Sviluppo dell'Artigianato, Sviluppo del Commercio, Sviluppo delle Industrie;

**UDITA** la relazione del Vice Presidente ed Assessore allo Sviluppo Economico e del Turismo;

**RITENUTO** legittimo il presente provvedimento;



**AD UNANIMITA'** di voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

1. **di aderire** alla proroga al 30/06/2013 delle "Nuove misure per il credito alle PMI", sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali in data 28 febbraio 2012, per la sospensione e l'allungamento dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario, per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica e per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività;
2. **di procedere** all'approvazione dell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportati gli interventi/leggi di incentivazione regionale o statali regionalizzati, oggetto dell'adesione alla proroga dell'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI", comunicata dall'ABI in data 20 marzo 2013;
3. **di stabilire** che l'estensione dei benefici previsti dall'Accordo per "Nuove misure per il

credito alle PMI" per i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica riguardanti le leggi/interventi/misure di incentivazione regionale non comporta alcuna modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo, né un aggravio a carico della Regione Abruzzo;

4. **di stabilire** che l'applicazione dei benefici previsti all'Accordo per "Nuove misure per il credito alle PMI", alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale di cui all'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, deve comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali;
5. **di stabilire** che il presente atto sia trasmesso alla Presidenza della Giunta Regionale ed alla Direzione Politiche agricole e di Sviluppo rurale, forestale, Caccia e Pesca;
6. **di stabilire** che il presente atto sia trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro;
7. **di stabilire** che la presente deliberazione sia pubblicata sul B.U.R.A e sul sito internet della Regione.

*Seguono allegati*

## ALLEGATO "A"


Strumenti finanziari assistiti da agevolazione pubblica cui si applica l'Avviso comune per la sospensione dei pagamenti delle piccole e medie imprese nei confronti del sistema bancario.

## Leggi statali regionalizzate

1. Legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione" e legge 21 maggio 1981, n. 240 "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" - Fondo contributi in conto interessi e in conto canoni;
2. Fondo Regionale di Garanzia di cui alla D.G.R. 712 del 30/11/2009 ex Legge 14 ottobre 1964, n. 1068 "Istituzione presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione";
3. Art. 11 del D.L. 516/1994, convertito con modifiche dalla L. 598/1994;
4. Legge 28 novembre 1965 n. 1329 (Nuova Sabatini) "Agevolazioni per l'acquisto di macchinari";

## Leggi regionali

1. Art. 59 (Norma transitoria) della L.R. n. 23 del 30/10/2009 "Nuova legge organica in materia di artigianato" e L.R. n. 60 del 31/7/1996 "Testo unico delle norme che regolano al materia dell'Artigianato nella Regione Abruzzo";
2. Art. 7 (Norma transitoria) della L.R. 2/08/2010 n. 37 (nuova legge organica in materia di Confidi) e s. m. i.;
3. L.R. n. 23 del 30/10/2009 "Nuova legge organica in materia di artigianato";
4. L.R. n. 39 del 5/5/1998 "contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative";
5. Legge Regionale 28 aprile 2000 n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo";
6. Art. 16 (Periodo transitorio) della L.R. n. 77/2000 e L.R. 4/6/1980, n. 50 "Normativa organica sul Turismo";
7. L.R. 10/79 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura abruzzese nel triennio 1978/80 - Tit. VIII art. 44 - Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";
8. L.R. 17/81 art. 20 "Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";
9. L.R. 31/82 art. 28 "Fondo di rotazione per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice";
10. L.R. 53/97 artt. 5 e 19 "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare";
11. L.R. 62/94 "Credito agrario agevolato";
12. L.R. 2/08/2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi) e s. m. e i.;

ALLEGATO come parte integrante alla del  
 deliberazione n. 320 del 29 APR 2013  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Walter Garani)  




**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 13.05.2013, n. 353

**PO FSE Abruzzo 2007 - 2013. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. ASSE 2 Occupabilità. Progetti speciali: "Fare Impresa" e "Autoimprenditorialità femminile innovativa". Approvazione Modifiche Termini e Flessibilità investimenti delle direttive per la presentazione delle istanze.**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI**

- **i Regolamenti (CE) n. 1080/2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- **il Regolamento (CE) n. 1081/2006 - n. 1083/2006** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- **il Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006** della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- **il Regolamento (CE) 18 dicembre 2008, n. 1341/2008** del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- **il Regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 85/2009** del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- **il Regolamento (CE) N. 396/2009** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- **i Regolamenti (UE) N. 846/2009** della Commissione, del 1° settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1828/2006 e **N. 539/2010** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE

e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; QSN 2007-2013, approvato dalla CE con Decisione C(2007) 3329 del 13-VII-2007;

- **il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013** Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-11-2007;
- il Piano Operativo 2007/2008 - Documento per l'Avvio degli Interventi, approvato con D.G.R. n. 988 del 23/10/08, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale n. 83 del 26/10/08;
- **la D.G.R. 07-03 2011, n. 164**, concernente "PO FSE Abruzzo 2007- 2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione 'Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione": Modifiche e Integrazioni. Approvazione del testo coordinato";
- **la Determinazione 09-03-2011, nr. DL/15**, concernente: "PO FSE Abruzzo 2007-2013, Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" - Sistema di gestione e di controllo del programma operativo - "Linee guida per l'attuazione operativa degli interventi": modifiche ed integrazioni. Approvazione del testo coordinato";
- il documento denominato "Utilizzo della clausola di flessibilità di cui all'art. 34.2 del Reg. (CE) 1083/2006";

**PRESO ATTO**

che, nell'ambito del precitato Piano Operativo 2007/2008, Asse 2 - Occupabilità, sono stati programmati, tra gli altri, i progetti speciali di seguito esplicitati:

- a. "Fare Impresa", il cui obiettivo specifico è quello di attuare interventi di politiche attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese. In coerenza con gli Orientamenti comunitari e in continuità con le strategie regionali di sostegno a forme di occupazione qualificata, il progetto mira a supportare la nascita e l'avviamento di nuove imprese collettive, anche con il ricorso agli strumenti previsti dalle LL.RR. n. 55/98 e n. 136/96 e alle disposizioni riguardanti l'accordo anticrisi del 12 febbraio 2009, compatibilmente con la disciplina cui deve sottostare l'impiego dei fondi utilizzati;
- b. "Autoimprenditorialità Femminile Innovativa", la cui finalità è quella di migliorare l'accesso delle donne all'occupazione, ridurre le

disparità di genere, favorendo la nascita di imprese femminili collettive caratterizzate dal tema dell'innovazione organizzativa, di prodotto o di processo, secondo le linee dettate dalle LL.RR. nn. 143/95-96/97

**RICHIAMATA** la DGR n. 222 del 28.03.2011 recante "PO FSE Abruzzo 2007-2013-Obiettivo competitività regionale e occupazione. Asse II occupabilità. Progetti speciali "fare Impresa" e Autoimprenditorialità femminile innovativa. Approvazione direttive per la presentazione delle istanze".

**CONSIDERATA** la condizione di particolare crisi economico-finanziaria in cui versano le aziende ubicate nella Regione Abruzzo, per cui si è ritenuto opportuno adottare, in relazione ai precitati interventi, misure economiche che garantissero maggiore incisività sul territorio delle iniziative progettuali elaborate e ricettività delle stesse presso una platea più ampia di potenziali beneficiari, al fine di contribuire, nel tempo, alla ripresa occupazionale e, più in generale, dell'intero sistema produttivo;

**CONSIDERATE** le numerose istanze di proroga e di richiesta di variazione finanziaria degli investimenti, pervenute da parte di imprese ammesse a finanziamento che hanno dato avvio alle attività progettuali, e che a causa della condizione di particolare crisi economico-finanziaria che comporta una particolare difficoltà di accesso al credito e di liquidità finanziaria non possono adempiere nei termini indicati dalle direttive, a suo tempo approvate, al completamento degli investimenti previsti;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere alla modifica delle condizioni previste nelle direttive allegate alla sopracitata delibera n.222/2011 relativamente ai termini di conclusione delle attività indicati nell'art. 9 c.5 e alla flessibilità degli investimenti di cui all'art. 10

**RILEVATA** l'indefferibilità e l'urgenza delle suddette modifiche anche al fine di rispettare i termini stabiliti per l'utilizzo delle risorse e per la rendicontazione delle stesse e di garantire il raggiungimento dell'avvio delle attività di impresa previste in progetto;

**RITENUTO** altresì opportuno demandare al Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, attraverso il Servizio competente, la

conseguente comunicazione a tutte le imprese beneficiarie;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

### DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1. **di modificare** le Direttive per la presentazione delle istanze a valere sui Progetti speciali: "Fare Impresa" e "Autoimprenditorialità femminile innovativa", approvate con la DGR n.222/2011 esclusivamente nella parte relativa ai termini di conclusione degli investimenti di cui all'art. 9 ed in quella relativa alla flessibilità dell'investimento di cui all'art.10.
2. **di sostituire** conseguentemente gli articoli 9 e 10 delle sopracitate direttive come di seguito specificato:

#### Articolo 9

#### Erogazione e rendicontazione delle agevolazioni

1. L'erogazione del contributo concesso avviene secondo la seguente procedura
  - 1.1. Anticipo pari al 50% del contributo concesso a fondo perduto, corrisposto previa pre-presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3, lett. a.1. del presente articolo.
  - 1.2. Saldo, se spettante, pari alla differenza tra l'importo del contributo riconosciuto in sede di verifica finale effettuata dall'Ente Regionale Strumentale Abruzzo Lavoro (L.R. nr. 76/98), e l'importo dell'anticipazione erogata, nei limiti indicati dall'art. 3, comma 3 del presente avviso.
2. La richiesta del saldo deve essere comunque inoltrata secondo le modalità di cui al successivo comma 5.
3. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del beneficio concesso, come sopra disciplinata, le imprese devono inoltrare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 3 del precedente art. 8, specifica richiesta

(MODELLO "5"), allegando la seguente documentazione:

- a. idonea garanzia fidejussoria, escutibili a prima richiesta, conforme al MODELLO "12", di valore pari all'importo dell'anticipazione da erogare, maggiorato del 5%, e di durata non inferiore a 24 mesi, prorogabile per max 2 semestri.
  - b. certificato storico d'iscrizione alla Camera di Commercio attestante, tra l'altro, la vi-genza dell'impresa;
  - c. copia del certificato di attribuzione della Partita IVA;
  - d. Dichiarazione "de minimis" (MODELLO "10");
4. La mancata produzione della documentazione di cui al precedente comma 3, nel termine indicato di 60 giorni, in assenza di impedimenti di forza maggiore, comporta la decadenza dal beneficio concesso.
5. Entro 30 giorni dall'accreditamento su c/c bancario dell'anticipazione di cui al precedente comma 1, il soggetto beneficiario trasmette alla Struttura regionale competente, apposita dichiarazione attestante l'avvio della realizzazione del progetto imprenditoriale (MODELLO "11"), in funzione del quale la Società (anche in forma Cooperativa) o ditta individuale, ha conseguito agevolazioni ai sensi del presente bando, che dovrà essere completato, pena la revoca dei benefici, entro diciotto mesi dall'ammissione al finanziamento. Sono consentite proroghe ai termini di investimento nel limite massimo di ulteriori 18 mesi e comunque entro e non oltre la data del 31.12.2015, fissata dall'art.56 della L. n.201/1953, previa richiesta dell'impresa beneficiaria per particolare difficoltà di accesso al credito e di liquidità finanziaria".
6. Entro 30 giorni dalla data di completamento del progetto, l'impresa beneficiaria trasmette alla Struttura regionale competente, la richiesta di saldo, utilizzando il MODELLO "7" ed allegando la seguente documentazione:
- a. Copia fotostatica delle fatture relative alle spese sostenute, da cui si evinca che sull'originale sia stata apposta la dicitura "Intervento cofinanziato dall'Unione Europea sul P.O. F.S.E.

Abruzzo 2007/2013 - Obiettivo Competitività Re-gionale ed Occupazione", con annesse dichiarazioni liberatorie in originale rilasciate dai fornitori, in relazione alle fatture di cui al punto precedente secondo lo schema allegato in appendice al format - studio di fattibilità;

**e/o**

Copia originale del contratto di leasing eventualmente stipulato per l'acquisizione di uno o più beni, con annesse attestazioni di pagamento di tutte le rate scadute alla data di richiesta del saldo;

- b. Copia estratto conto bancario/postale da cui risultino gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
  - c. Certificato storico di iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA di competenza (sede operativa), comprensivo di vigenza;
  - d. Dichiarazione di cui al MODELLO "8" in ordine alla insussistenza dei rapporti di parentela/affinità con i fornitori;
  - e. Estratti conti bancari/postali, registri contabili, o altra documentazione equivalente, che dimostri l'avvenuto pagamento delle fatture di acquisto;
  - f. Estratto in copia autentica del libro dei cespiti ammortizzabili con l'iscrizione di tutti i beni oggetto delle agevolazioni.
7. L'inosservanza delle condizioni di cui al precedente comma 6, comporta la revoca e il conseguente recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.
8. Le spese effettivamente sostenute, pena la revoca, non possono essere inferiori all'80% di quelle ammesse, tenuto conto delle eventuali variazioni medio tempore effettuate, previa specifica autorizzazione della competente Struttura regionale.

#### **articolo 10**

##### **flessibilità dell'investimento**

1. Sono consentite variazioni della spesa, nel limite massimo del 40% di quella ammessa, previa autorizzazione della competente struttura regionale, a

condizione che le stesse siano coerenti con gli obiettivi progettuali, attengano alla medesima categoria di spesa e siano conformi ai criteri di ammissibilità della spesa in ambito F.S.E..

3. **di stabilire** che restano fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nelle direttive approvate con DGR n.222/2011;
4. **di demandare** alla Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, per il tramite del Servizio competente, la comunicazione alle imprese beneficiarie "Fare impresa" e "Autoimprenditorialità femminile innovativa" del presente provvedimento;
5. **di disporre** la pubblicazione integrale del presente deliberato nel B.U.R.A. e nel sito <http://www.regione.abruzzo.it/fil>

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 13.05.2013, n. 354

**IPAB - Orfanotrofo femminile "D. Ricciconti" di Atri - L.R. nr. 17 /2011 - Art. 5, comma 4 - Autorizzazione alienazione parziale di patrimonio.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la **L.R. 24.6.2011, nr. 17**, recante "Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)";

**DATO ATTO che**, in sostituzione degli Organi di amministrazione delle Istituzioni oggetto di riordino, decaduti a termini dell'art. 21, comma 5, della L.R. 17/11, con deliberazione G.R. n. 497 del 25.07.2011, attuativa del medesimo art.21, commi 6, 7, 8, è stato nominato *l'Organismo straordinario della Provincia di Teramo*, con funzioni di gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel territorio provinciale di riferimento, nonché di ricognizione e verifica dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, co 6, e 4, co 1,co 2 della citata L.R. nr. 17/2011;

**PREMESSO che**, con nota acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA/59967/DL33 del 28.02.2012 (**All. A**), il sopraccitato *Organismo straordinario* ha richiesto il rilascio

dell'autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti della L.R.17/2011, onde poter procedere al perfezionamento degli atti negoziali menzionati nell'atto di cui all'allegata delibera n .1 del 31.01.2013 avente ad oggetto:" Approvazione accordo bonario con Il Consorzio Smaltimento R.U. Area Piomba - Fino per l'acquisizione delle aree di proprietà dell'Orfanotrofo Femminile " D. Ricciconti" di Atri occorrenti per la costruzione della nuova discarica consortile Loc. Santa Lucia di Atri, nonché dell'area della vecchia discarica esaurita e per la composizione del contenzioso in atto per i fitti dovuti dal Consorzio per la vecchia discarica e per la piattaforma ecologica" (**All. B**); **che**, al fine della verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall' art. 5, comma 4, della L.R. n. 17/2011, il competente Servizio "*Politiche sociali*", con nota prot. RA/84565/DL33 del 27.03.2013, ha richiesto alla IPAB *de qua* dettagliate informazioni in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare con le risorse finanziarie derivanti dalla stipula dell'accordo;

**che**, con nota acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA/87970/DL33 in data 02.04.2013, la **IPAB - Orfanotrofo femminile "D. Ricciconti" di Atri** ha trasmesso una relazione (**All C**) esplicativa della necessità di procedere ad urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di cui agli allegati progetti preliminari (**All. 1 - All. 2 - All 3**) inerenti immobili di proprietà dell'Ente ove vengono erogati i servizi statuari, con la precisazione che la mancata esecuzione degli interventi è pregiudizievole alla regolare erogazione dei servizi;

**che**, con nota prot. n. RA/95537/DL33 del 10.04.2013, il competente Servizio "*Politiche sociali*", ha richiesto al Comune di Atri il parere prescritto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 17/2011, relativamente all'accordo bonario con il Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. Area Piomba - Fino per l'acquisizione delle aree di proprietà della **IPAB - Orfanotrofo femminile "D. Ricciconti" di Atri**;

**che**, con nota acquisita agli atti della Direzione al prot. n. RA/107885/DL 33 in data 23.04.2013, il Comune di Atri ha espresso, in merito, parere favorevole (**All. D**);

**RITENUTO pertanto**, in accoglimento della citata richiesta acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA/59967/DL33 del 28.02.2012, che sussistono i presupposti per autorizzare, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 17/2011, in via del tutto eccezionale ed in deroga al precedente

comma 3 della medesima disposizione, l'accordo bonario con il Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. Area Piomba - Fino per l'acquisizione delle aree di proprietà della **IPAB - Orfanotrofio femminile "D. Ricciconti" di Atri**;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, ai sensi degli **artt. 23 e 24, L.R. 14.9.1999, nr. 77, e ss.mm.ii.**, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla conformità con la legislazione vigente, mediante la firma apposta in calce allo stesso, dal Direttore Regionale della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", anche per il Dirigente del Servizio "Politiche sociali", vacante;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

per le motivazioni rappresentate in narrativa, di:

**DARE ATTO che**, in sostituzione degli Organi di amministrazione dell'Istituzione, decaduti a termini dell'art. 21, comma 5, della L.R. 17/2011, con deliberazione G.R. n. 497 del 25.07.2011, attuativa del medesimo art.21, commi 6, 7, 8, è stato nominato *l'Organismo straordinario della Provincia di Teramo* con funzioni di gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel territorio provinciale di riferimento, nonché di ricognizione e verifica dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 6 e 4, commi 1, 2, della citata L.R. nr. 17/2011;

### PRENDERE ATTO

- **che**, con nota acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA/59967/DL33 del 28.02.2012 (**All. A**), il sopraccitato *Organismo straordinario* ha richiesto il rilascio dell'autorizzazione regionale, ai sensi e per gli effetti della L.R.17/2011, onde poter procedere al perfezionamento degli atti negoziali menzionati nell'atto di cui all'allegata delibera n .1 del 31.01.2013 avente ad oggetto: "Approvazione accordo bonario con Il Consorzio Smaltimento R.U. Area Piomba - Fino per l'acquisizione delle aree di proprietà dell'Orfanotrofio Femminile " D. Ricciconti" di Atri occorrenti per la costruzione della nuova discarica consortile Loc. Santa Lucia di Atri, nonché dell'area della vecchia discarica esaurita e per la composizione del contenzioso in atto per i fitti dovuti dal Consorzio per la

vecchia discarica e per la piattaforma ecologica" (**All. B**);

- **che**, al fine della verifica della sussistenza delle condizioni prescritte dall' art. 5, comma 4, della L.R. n. 17/2011, il competente Servizio "*Politiche sociali*", con nota prot. RA/84565/DL33 del 27.03.2013, ha richiesto alla IPAB *de qua* dettagliate informazioni in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria da effettuare con le risorse finanziarie derivanti dalla stipula dell'accordo;
- **che**, con nota acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA/87970/DL33 in data 02.04.2013, la **IPAB - Orfanotrofio femminile "D. Ricciconti" di Atri** ha trasmesso una relazione (**All C**) esplicitativa della necessità di procedere ad urgente ed indifferibile manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di cui agli allegati progetti preliminari ( **All. 1 - All. 2 - All 3**) inerenti immobili di proprietà dell'Ente ove vengono erogati i servizi statuari, con la precisazione che la mancata esecuzione degli interventi è pregiudizievole alla regolare erogazione dei servizi;
- **che**, con nota prot. n. RA/95537/DL33 del 10.04.2013, il competente Servizio "*Politiche sociali*", ha richiesto al Comune di Atri il parere prescritto dall'art. 5, comma 4, della L.R. 17/2011, relativamente all'accordo bonario con il Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. Area Piomba - Fino per l'acquisizione delle aree di proprietà della **IPAB - Orfanotrofio femminile "D. Ricciconti" di Atri**;
- **che**, con nota acquisita agli atti della Direzione al prot. n. RA/107885/DL 33 in data 23.04.2013, il Comune di Atri ha espresso, in merito, parere favorevole (**All. D**);

**AUTORIZZARE pertanto**, in accoglimento della citata richiesta acquisita agli atti della Direzione con prot. n. RA/59967/DL33 del 28.2.2012, ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L. R.17/2011, in via del tutto eccezionale ed in deroga al precedente comma 3 della medesima disposizione, l'accordo bonario con il Consorzio Comprensoriale Smaltimento R.U. Area Piomba - Fino per l'acquisizione delle aree di proprietà della **IPAB - Orfanotrofio femminile "D. Ricciconti" di Atri**;

**INCARICARE** il competente Servizio "*Politiche sociali*" degli *adempimenti* per le notifiche del presente provvedimento agli interessati;

**DISPORRE** la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione sul B.U.R.A.T.

## GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.05.2013, n. 360

**PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. - Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 216 del 22.3.2013**

### LA GIUNTA REGIONALE

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 216 del 22.3.2013, avente ad oggetto PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. Approvazione *“Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali”*, pubblicata nel BURAT n. 35 speciale del 29.3.2013;

**RILEVATO** che, con la richiamata deliberazione, la Giunta Regionale ha stabilito di approvare il *“Bando per la promozione sul proprio territorio regionale di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali”*, completo del relativo modello allegato 1 (Istanza di Accesso);

**PRESO ATTO** che

- il bando, all'art. 22 comma 2 e art. 27 comma 2, riporta, per mero errore materiale, “art. 7 comma 3”, anziché la dicitura corretta, “art. 7 comma 1”;

**PRESO ATTO**, inoltre, che

- il bando, all'art. 7 - Progetti d'investimento e spese ammissibili, al comma 3 lettera e), lettera k), nonché all'ultimo capoverso, riporta, per mero errore materiale, la dicitura “allegato 1 al presente bando” anziché la dicitura corretta, “allegato 5 al presente bando”;
- che, per mera svista, il richiamato allegato 5 non è stato riportato in calce al bando e, pertanto, viene allegato in forma integrale alla presente deliberazione, dovendosi intendere a

tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del bando medesimo;

**RITENUTO**, pertanto, di correggere gli errori materiali presenti all'art. 22 comma 2 e art. 27 comma 2, che riporta, per mero errore materiale, “art. 7 comma 3”, anziché le dicitura corretta, “art. 7 comma 1”, nonché all'art. 7 - Progetti d'investimento e spese ammissibili, di riapprovare il documento medesimo, ridenominato Allegato 5 - di cui all'art. 7 del bando, così come allegato alla presente deliberazione, dovendosi tale allegato intendere a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del bando medesimo **(All. A)** ;

**PRECISATO** che, per quanto non modificato dalla presente deliberazione, restano ferme le rimanenti disposizioni della deliberazione n. 216 del 22.3.2013, pubblicata nel BURAT n. 35 speciale del 29.3.2013;

**DATO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate

1. **di correggere** gli errori materiali presenti all'art. 22 comma 2 e art. 27 comma 2, che riporta, per mero errore materiale, “art. 7 comma 3”, anziché le dicitura corretta, “art. 7 comma 1”, nonché all'art. 7 - Progetti d'investimento e spese ammissibili, di riapprovare il documento medesimo, ridenominato Allegato 5 - di cui all'art. 7 del bando, così come allegato alla presente deliberazione **(All. A)**;
2. **di precisare** che, per quanto non modificato dalla presente deliberazione, restano ferme le rimanenti disposizioni della deliberazione n. 216 del 22.3.2013, pubblicata nel BURAT n. 35 speciale del 29.3.2013;
3. **di disporre** la pubblicazione, per estratto, della presente deliberazione nel B.U.R.A.T.;
4. **di pubblicare** la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

*Seguono allegati*



## Allegato n. 5

### Elenco delle attività ammissibili sezioni H ed N Codice ATECO

Elenco delle attività ammissibili nell'ambito delle sezioni H ed N della classificazione delle attività economiche ATECO 2007

Sezione H "Trasporto e Magazzinaggio"

- attività di cui al gruppo 49.5 "Trasporto mediante condotte"
- attività di cui alla divisione 52 "Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti"
- attività di cui alla divisione 53 "Servizi postali e attività dei corrieri"

Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese":

- attività di cui alla divisione 79 "Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei *tour operator* e servizi di prenotazione e attività connesse";
- attività di cui al gruppo 80.1 "Servizi di vigilanza privata";
- attività di cui al gruppo 82.2 "Attività dei *call center*";
- attività di cui alla classe 82.92 "Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi".

Attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere

magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

Cantieristica navale: così come contemplato nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata sulla G.U.U.E C260 del 28/10/2006;

Industria carboniera: così come individuata nel Regolamento CE n. 1407/2002, concernente gli aiuti di stato all'industria carboniera, pubblicato sulla G.U.C.E. L205 del 02.08.2002;

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.


#### Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.

Ai fini del presente decreto:

- per "prodotti agricoli" si intendono:

- i) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- ii) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
- iii) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;



**GIUNTA REGIONALE***Omissis*

DELIBERAZIONE 20.05.2013, n. 362

**PO FSE Abruzzo 2007 - 2013. Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione. ASSE 2 "Occupabilità" - Asse 4 "Capitale Umano". Piano Operativo 2012-2013. Progetto speciale: "APP ABRUZZO". Scheda progettuale approvata con D.G.R. n. 364 dell'11/06/2012. Modifiche**

**LA GIUNTA REGIONALE****VISTI**

- il Programma Operativo FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5495 del 08-11-2007;
- la D.G.R. del 7 marzo 2011, n. 164, di approvazione del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione;
- la D.G.R. 11 giugno 2012, nr. 364, concernente: "PO FSE Abruzzo 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione. Piano operativo 2012-2013: approvazione.";

**CONSIDERATO** che

- la Commissione europea con la strategia "Europa 2020", mette in campo iniziative finalizzate a raggiungere alti livelli di occupazione, produttività e coesione sociale;
- l'agenda digitale è una delle sette iniziative faro della succitata strategia e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- il Progetto Speciale "App Abruzzo", nell'ambito del richiamato Piano Operativo 2012-2013, ed in linea con lo specifico obiettivo della citata strategia "Europa 2020", mira ad avviare un'azione sperimentale nel campo delle piattaforme per periferiche mobili e del computer, anche open source, finalizzata a contrastare il crescente fenomeno della migrazione professionale, della disoccupazione "intellettuale" ed a favorire la crescita delle competenze professionali, rafforzando le condizioni di occupabilità delle persone diplomate e laureate in cerca di lavoro;

**PRECISATO** che il suddetto Piano Operativo 2012-2013 prevede:

- l'attuazione del Progetto speciale attraverso due specifiche Linee di intervento:
  1. Linea 1 - Percorsi formativi integrati, strutturati in azioni di apprendimento specialistico finalizzate all'acquisizione di una qualifica professionale, moduli complementari di orientamento e tirocini formativi;
  2. Linea 2 - Sistema incentivante post azioni formative, finalizzato all'autoimprenditorialità o all'assunzione dei soggetti formati;
- l'attuazione del Progetto attraverso la modalità dell'Avviso Pubblico;

**CONSIDERATO** che, sotto altro e differente profilo, l'Allegato 1, "Criteri di Selezione degli interventi", al predetto Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, consente "...l'affidamento da parte dell'AdG di parte delle attività di gestione e attuazione del Programma Operativo, ad Organismi Intermedi attraverso lo strumento/procedura della Sovvenzione Globale, (...) allorché l'attribuzione interessi (...) soggetti privati con competenze specialistiche", stabilendo, altresì, che per la selezione di tali soggetti si ricorra a procedure di evidenza pubblica conformi alla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici;

**RITENUTO** in considerazione della complessa articolazione su più linee di intervento, connesse e consequenziali, del Progetto Speciale "App Abruzzo", che lo strumento della sovvenzione globale, per come sopra esplicitato, sia funzionale a garantire fluidità, coerenza e celerità dell'intero procedimento e, più in generale, efficacia delle molteplici azioni previste;

**REPUTATO** pertanto, alla luce di quanto sopra, di modificare la procedura di attuazione dell'intervento de quo, rispetto a quanto originariamente previsto nella scheda progettuale, approvata nell'ambito del citato Piano Operativo 2012-2013, individuando, attraverso lo strumento della Sovvenzione Globale, un Organismo intermedio che provveda alla realizzazione ed alla gestione di tutti gli interventi previsti;

**PRECISATO** che all'approvazione degli atti di gara si procederà con successivo e separato atto dirigenziale;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro,

Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali", in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

### DELIBERA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti ed approvati:

1. **DI MODIFICARE** la scheda progettuale afferente il Progetto speciale "App Abruzzo", previsto nell'ambito del Piano operativo 2012-2013, approvato con D.G.R. 364/2012, disponendo che la procedura di attuazione degli interventi, coerentemente con quanto previsto all'Allegato 1, "Criteri di Selezione degli interventi", al Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione, approvato con D.G.R. nr. 164/2011, sia quella della Sovvenzione Globale, finalizzata ad individuare un Organismo intermedio che provveda alla realizzazione ed alla gestione di tutte le azioni previste;
2. **DI DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente deliberato nel sito <http://www.regione.abruzzo.it> e sul B.U.R.A.T.

---

### GIUNTA REGIONALE

*Omissis*

DELIBERAZIONE 20.05.2013, n. 366

**Variazione al bilancio di previsione 2013 ai sensi dell'art. 25, L.R. 25 marzo 2002, n. 3. Adeguamento sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 31.08.2012. - IV provvedimento di variazione.**

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, concernente "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo*";

**VISTO** il D.M. 31 agosto 2012 con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha adeguato la codifica SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici) per le Regioni e le Province autonome da adottare con decorrenza 1° gennaio 2013;

**VISTO** il comma 4 bis dell'art. 25, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*), ai sensi del quale la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, con provvedimento amministrativo, l'istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 4 marzo 2013, n. 169, con la quale è stata approvata la variazione di bilancio finalizzata all'adeguamento del sistema di contabilità regionale alla codifica SIOPE di cui al D.M. dell'economia e delle finanze 31.08.2012;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale 29 aprile 2013, n.325 con la quale è stata approvata, tra l'altro, la variazione di bilancio finalizzata all'integrazione degli stanziamenti di cui ai correlati capitoli di entrata e di spesa 03.05.001 - 35300, denominato "*Entrate derivanti dall'impiego di personale con contratto di lavoro di natura occasionale e di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di programmi e progetti comunitari e di progetti e interventi di settore*", e 02.01.005 - 11300, denominato "*Oneri per il personale con contratto di lavoro di natura occasionale o coordinata e continuativa per la realizzazione di programmi e progetti comunitari e di progetti e interventi di settore*";

**CONSIDERATO che** gli stanziamenti a tutt'oggi esistenti in bilancio, sui citati capitoli, non risultano congrui rispetto alle disposizioni di regolarizzazione contabile già emanate e di prossima emanazione, da parte delle strutture competenti;

### RITENUTO:

- di dover integrare gli stanziamenti di cui ai citati capitoli di entrata e di spesa, già oggetto di precedenti variazioni, al fine di consentire alle strutture regionali di dare attuazione alle disposizioni dettate dalla DGR 169/2013;
- di dover approvare la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.bis, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, come da "*Prospetto di variazione di bilancio*" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DATO ATTO** che il Direttore preposto alla Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive e il Dirigente del Servizio Bilancio hanno

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

**UDITO** il Relatore;

A VOTI unanimi e palesi resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. **di approvare** la variazione al bilancio di previsione corrente, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.bis, della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, come da "*Prospetto di variazione di bilancio*" allegato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di inviare** la presente deliberazione al Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta regionale, Legislativo e BURA, della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione,

Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, per la pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo, quale provvedimento di variazione al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

3. **di inviare** il presente provvedimento al Servizio Ragioneria generale, al Servizio Risorse finanziarie della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio e Attività sportive e al tesoriere regionale;
4. **di incaricare** il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive a trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 25, comma 4-bis, ultimo periodo, della L.R. 3/2002 e s.m.i, nonché alle Strutture amministrative regionali di cui ai precedenti punti 2 e 3.

*Segue allegato*




Regione Abruzzo  
 Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
 67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
 ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	44444	Esecutività		Proposta	Descrizione	COMPETENZA		CASSA	
		Art.	Str. Amm.			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
E	03.05.001	35300	1	DB.08.00	ENTRATE DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA OCCASIONALE E DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI E DI PROGETTI E DI INTERVENTI DI SETTORE	1.500.000,00		1.500.000,00	
S	02.01.005	11300	1	DB.08.00	ONERI PER IL PERSONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E PROGETTI COMUNITARI E DI PROGETTI E INTERVENTI DI		1.500.000,00		1.500.000,00
TOTALI SPESA						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
TOTALI ENTRATA						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **3.66** del **20.MAG.2013**  
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 (Dott. Walter Garlani)

---

 DECRETI
 

---

## IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 13.05.2013, n. 34

**Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
 IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

 (Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
 dell'11/12/2009)

*Omissis*

**VISTA** la Legge 21 ottobre 2005 n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b); l'articolo 7, comma 2 e comma 4; l'articolo 9 e l'articolo 23;

**VISTO** il Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue";

**ATTESO** che:

- la legge 219/2005 stabilisce all'articolo 6, comma 1, lettera b) che, con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe minime di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;
- in data 20 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante "Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e

le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali";

- con la Deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno 2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo del 20 marzo;
- l'Accordo del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2 della Legge 219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante "Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di volontari di sangue".
- l'Accordo del 20 marzo 2008 prevede all'articolo 1, comma 1, lettera e) che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti nell'accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
- con il succitato Accordo Stato-Regioni sono state definite le tariffe di rimborso per lo svolgimento delle attività associative (promozione del dono del sangue, chiamata dei donatori, etc.) e di raccolta del sangue e degli emocomponenti, che le suddette tariffe sono da ritenersi quale livello minimo di rimborso uniforme su tutto il territorio nazionale e che pertanto in sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali al fine del raggiungimento dell'autosufficienza;

*Omissis*

**VISTA** la L.R. n. 64 del 18.12.2012 – pubblicata sul BURA N° 92 del 21 Dicembre 2012 Serie Speciale – avente ad oggetto "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE,



**2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE E DEI REGOLAMENTI (CE) 1071/2009 E 1857/2006.** (Legge europea regionale 2012)" ed in particolare l'articolo 79, comma 3 il quale dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sia approvata la Convenzione regionale per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

**RILEVATO** pertanto che appare necessario addivenire, con provvedimenti generali e contemporanei, alla definizione dei nuovi rapporti e alla stipulazione delle nuove Convenzioni, sulla base della normativa sopravvenuta;

*Omissis*

**RICHIAMATO** l'articolo 11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

**DATO ATTO** che - quale parte integrante dello schema tipo dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l'attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;

**CONSIDERATO**

- che le tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l'attività di raccolta, secondo le modalità ed i criteri approvati con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e con la DGR n. 91 del 13.02.2004, risultano superiori rispetto a quelle definite con l'Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008;
- a far data dal 1 gennaio 2013 in seguito alla stipula della convenzione di cui al presente decreto, cessa l'erogazione del contributo integrativo previsto dall'art. 8, comma 8, della convenzione regionale vigente, pari al 20 % del contributo dell'anno precedente sul raggiungimento di obiettivi predefiniti;

**CONSIDERATO** che sulle Associazioni di donatori, relativamente alle Unità di raccolta, gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011;

**RILEVATO** che l'Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008 non definisce la tariffazione di attività svolte dalle Associazioni ai fini di raccolta (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di controllo per i donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.).

**RITENUTO** che, in considerazione di quanto esposto nei precedenti punti, è opportuno provvedere ad una maggiorazione della tariffa minima prevista dall'Accordo per l'attività di raccolta di sangue intero, da stabilirsi nella misura di cinque euro per unità di sangue;

**DATO ATTO** che, come previsto dall'art. 11, comma 2 del succitato Accordo n. 115/CSR, le tariffe di rimborso per le attività associative, che a far data dal 1° gennaio 2013 costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state rivalutate in base all'indice medio FOI dell'ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati).

**DATO ATTO** che la tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata considerando forfettariamente i costi per il personale, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta, per l'assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti.

**DATO ATTO** che per gli anni successivi al 2013 le tariffe verranno adeguate annualmente sulla base dell'indice FOI dell'ISTAT, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

*Omissis*

**TUTTO** ciò premesso

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di approvare** lo schema di convenzione (**allegato 1**) - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue di seguito indicate:
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO;
  - l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova;
  - l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES DI Magliano dei Marsi (AQ);
2. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente decreto;
3. **di stabilire** che, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 1);
4. **di precisare** che il testo di convenzione allegato al presente decreto sostituisce

interamente lo schema tipo di Convenzione approvato con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e le tariffe approvate con DGR n. 91 del 13.02.2004

5. **di stabilire** che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all'allegato A dello schema di convenzione sia fissata al 1 gennaio 2013;
6. **di demandare** al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sull'attuazione della convenzione di cui al presente Decreto nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;
7. **di trasmettere** il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo <http://sanitab.regione.abruzzo.it>;
9. **Di trasmettere** il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

Allegato a **Decreto** del **Commissario**  
ad ACTA

n. **34** del **13 MAG. 2013**

**ALLEGATO 1**

<p><b>Schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano</b></p>	<p>L'anno 2013 il giorno.....del mese di.....presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute sita in Pescara, la Regione Abruzzo - Codice Fiscale e Partita IVA n. 80003170661 - , nella persona del Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, dott.ssa Stefania Melena nata a Chieti (CH) il 17 gennaio 1961 domiciliata per la carica in Pescara, Via Conte di Ruvo , 74 e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue AVIS Regionale Abruzzo nella persona del suo Vicepresidente Vicario pro-tempore sig. Guerrino Fosca nato ad Avezzano (AQ) il 15.8.1967</li> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS PESCARA, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Anna Di Carlo nata a Pescara (PE) il 14.12.1952;</li> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue FIDAS TERAMO, nella persona del suo Presidente provinciale pro-tempore ing. Pasquale Di Patre nato a Teramo (TE) il 15.08.1948;</li> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue VAS L'Aquila, nella persona del suo Presidente pro-tempore, dott. Flaviano Zaini nato a Cellino Attanasio (TE) l'11.03.1940;</li> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue A.Do.S. Lanciano, nella persona del suo Presidente pro-tempore tempore ing Domenico De Luca nato ad Atesa (CH) il 07.09.1971;</li> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue CUORE aff.to FIDAS Giulianova, nella persona del suo Presidente pro-tempore Emidio D'Antonio nato a Giulianova (TE) il 28.03.1936;</li> <li>• l'Associazione di donatori volontari di sangue FRATRES DI Magliano dei Marsi (AQ), nella persona del suo Presidente pro-tempore dott.ssa Bernardetta Morgante, nata ad Avezzano (AQ) il 10.10.1976</li> </ul> <p>Visto il Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità' della Regione Abruzzo n. ..../2013 del.....avente ad oggetto "Approvazione schema tipo convenzione tra Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano";</p> <p>Convengono e stipulano quanto segue</p>
	<p><b>Art. 1</b></p>
	<p><b>(Termini generali)</b></p> <p>1. Con la presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della Legge 21 ottobre 2005 n. 219 nonché dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "<i>I principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni, le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue</i>" e dalle normative regionali vigenti in materia, vengono definiti i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Abruzzo e le Associazioni e Federazioni regionali di donatori di sangue.</p> <p>a) Viene altresì garantita alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali, in analogia a quanto previsto a livello nazionale dalla normativa vigente.</p>



b) Vengono individuate le tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio regionale.
c) Viene garantita la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio sullo stato di attuazione della presente convenzione.
2. Possono accedere alla presente convenzione esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato di cui alla legge 266/91.
3. La verifica dei requisiti previsti dal precedente comma 2 viene svolta dal competente Servizio della Direzione Politiche della Salute.
4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, le Aziende Sanitarie regionali sono tenute a stipulare appositi accordi formali con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti nel proprio territorio, in attuazione delle indicazioni contenute nella stessa.
5. Il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute è responsabile della attuazione della presente convenzione e svolge funzioni di controllo sulla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 4 tra le Aziende Sanitarie regionali e le singole Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.
<b>Art. 2</b>
<b>( Oggetto della Convenzione )</b>
1. Nella presente convenzione sono recepiti i principi fissati nell'Accordo Stato/Regioni di cui al comma 1 dell'art. 1:
a) garanzia della partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;
b) individuazione delle tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio regionale.
c) promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
d) promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
e) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
f) sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;
g) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale regionale;
h) promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
i) promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
j) inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
k) incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori volontari di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
l) definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
m) definizione di durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.
<b>Art. 3</b>
<b>(Partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue alla programmazione regionale e locale)</b>



1. La Regione Abruzzo garantisce la più ampia partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali.
2. A livello regionale tali funzioni sono espletate dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale, di cui all'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64. Nelle aziende sanitarie tali funzioni sono garantite attraverso l'istituzione del Comitato di Partecipazione locale, organismo collegiale partitico presieduto dal Direttore Generale o da un suo delegato, all'interno del quale sono adeguatamente rappresentate le componenti associative.
3. Gli organismi collegiali di cui al precedente comma 2 svolgono, a livello sia regionale che locale, i seguenti compiti:
a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.
4. I Comitati di Partecipazione delle Aziende Sanitarie, definiscono i criteri di rappresentanza delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue nell'ambito dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale.
<b>Art. 4</b>
<b>(Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)</b>
1. In base alla presente convenzione, la Regione Abruzzo e le Associazioni e le Federazioni di donatori volontari di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. Tali attività sono attuate attraverso:
a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) il supporto alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per svolgere iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori volontari di sangue ed alla popolazione in generale.
2. La Regione Abruzzo valuterà l'attuazione di eventuali iniziative particolari e/o progetti obiettivi - in accordo con Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue - per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie, assicurandone il relativo finanziamento.
<b>Art. 5</b>
<b>(Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue)</b>
1. In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.
2. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 e dal vigente Piano Sangue e Plasma Regionale, la Regione Abruzzo concorda con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:



<p>a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni e Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;</p> <p>b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;</p> <p>c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le strutture trasfusionali di riferimento.</p>
<p>3. Le Aziende Sanitarie, nell'ambito degli accordi definiti in sede locale, garantiscono alle Organizzazioni di donatori volontari di sangue l'utilizzo gratuito di adeguati locali per la gestione del Servizio di chiamata, comprese le relative utenze.</p>
<p>4. Le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta fisse e mobili del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del servizio trasfusionale di riferimento, previo accreditamento regionale ed in conformità alle modalità indicate dalla programmazione sanitaria regionale.</p>
<p>5. La Regione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 84 della L.R. 64/2012 attraverso la definizione del programma annuale per l'autosufficienza, provvede a fissare:</p> <p>a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività;</p> <p>b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con i servizi trasfusionali territorialmente competenti ed i relativi standard operativi.</p>
<p>6. La raccolta associativa è organizzata sulla base di accordi definiti con le Aziende sanitarie di riferimento nell'ambito delle convenzioni attuative locali e viene effettuata utilizzando idonei locali e utenze messi a disposizione dalle Aziende sanitarie stesse.</p>
<p>7. Le Aziende Sanitarie carenti, in caso di comprovata necessità ed ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza, possono organizzare – sentite le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti sul territorio regionale - la raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, così come previsto dall'art. 9, comma 4 del succitato Accordo Stato/Regioni n. 115/CSR e più esplicitamente richiamato nella parte introduttiva dell'allegato A dell'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue".</p>
<p>8. La raccolta in forma collaborativa è disciplinata nell'ambito delle convenzioni attuative locali, previa definizione annuale da parte della Regione – nell'ambito del programma annuale per l'autosufficienza di cui al precedente comma 5 - del tetto massimo aziendale consentito; detto valore non potrà superare il 5% della raccolta in forma collaborativa effettuata nell'anno precedente. La raccolta di cui al presente comma può essere organizzata sia presso idonee strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese quelle trasfusionali, mediante l'utilizzo di personale associativo, sia presso unità di raccolta associative mediante l'utilizzo di personale delle aziende sanitarie, fermo restando che la titolarità all'esercizio della funzione resta in capo al soggetto in possesso dell'autorizzazione regionale per la gestione della struttura presso la quale la raccolta viene effettuata.</p>
<p>9. Ai fini dell'organizzazione della raccolta, le convenzioni attuative locali, sentito il Comitato di partecipazione locale, stabiliscono in particolare:</p> <p>a) la tipologia di raccolta e le modalità organizzative che si intendono utilizzare, nonché la provenienza del personale utilizzato, ovvero se è di estrazione associativa o viene messo a disposizione dalle ASL;</p> <p>b) le modalità del trasporto del sangue raccolto nelle Unità di raccolta e trasferito alla struttura trasfusionale di riferimento;</p> <p>c) le modalità del ristoro ai donatori presentatisi per la donazione e per le indagini di idoneità;</p>



<p>d) le modalità con le quali la struttura trasfusionale trasmette alle Associazioni/Federazioni la data e il tipo di donazione effettuata;</p> <p>e) l'indicazione di un numero idoneo di parcheggi, senza oneri, per i mezzi di trasporto dei donatori di sangue in occasione della donazione o dei controlli presso le strutture trasfusionali delle ASL/Aziende;</p> <p>f) l'indicazione di idonei spazi, dotati di punto luce e punto acqua, senza oneri aggiuntivi per il parcheggio dei mezzi di raccolta mobile delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;</p> <p>g) l'indicazione di idonei spazi per le attività associative di promozione e di sensibilizzazione alla donazione.</p>
<p>10. Le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue devono obbligatoriamente conferire tutte le unità di sangue e di emocomponenti raccolte alla struttura trasfusionale territorialmente competente.</p>
<p>11. Le Aziende Sanitarie garantiscono la fornitura di tutto il materiale di consumo per l'attività di raccolta associativa e provvedono direttamente allo smaltimento del materiale a rischio biologico.</p>
<p>12. Al fine di monitorare periodicamente il perseguimento dell'autosufficienza di cui al programma annuale regionale, i Servizi Trasfusionali sono tenuti trimestralmente ad inviare al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute ed alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue i dati dell'attività associativa e delle donazioni effettuate.</p>
<p>13. Le aziende Sanitarie, nell'ambito degli accordi definiti in sede locale, possono finanziare specifici progetti finalizzati a promuovere la donazione pomeridiana e festiva.</p>
<p><b>Art. 6</b></p> <p><b>(Autorizzazione e accreditamento)</b></p>
<p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accredimento le Organizzazioni dei donatori volontari di sangue che gestiscono le Unità fisse e mobili di raccolta adeguano le proprie strutture ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p>
<p>2. La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, provvede al rilascio dell'autorizzazione ed all'accredimento delle Unità di raccolta di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 64/2012.</p>
<p>3. La Regione può sospendere o revocare l'autorizzazione e l'accredimento dell'Unità di raccolta qualora l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che tale struttura non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.</p>
<p>4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione la Regione definisce i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.</p>
<p>5. E' demandata a livello locale la definizione delle modalità di integrazione tecniche e funzionali delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue con i servizi trasfusionali territorialmente competenti.</p>
<p><b>Art. 7</b></p> <p><b>(Formazione)</b></p>
<p>1. La Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo delle buone prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.</p>
<p>2. La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, per lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.</p>
<p><b>Art. 8</b></p> <p><b>(Tutela del donatore e promozione della salute)</b></p>



1. La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.
2. A tale fine la Regione, in attuazione dei principi sanciti dalla presente convenzione, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:
a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.
<b>Art. 9</b>
<b>(Copertura assicurativa)</b>
1. Le Aziende Sanitarie stipulano, d'intesa con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo. La stipula delle polizze assicurative può essere demandata alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue autorizzate alle gestione delle unità di raccolta, con oneri a carico della Azienda Sanitaria di riferimento.
<b>Art. 10</b>
<b>(Rapporti economici)</b>
1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di donatori, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, secondo le tariffe e le modalità indicate nell'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
2. Per il rimborso delle attività di raccolta effettuate in forma collaborativa tra Servizi trasfusionali e Associazioni e Federazioni di donatori, si applicano le tariffe di cui all'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
3. Ai fini della rendicontazione delle attività associative, si intende per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione, purché sia documentata la richiesta di iscrizione alla Associazione e/o Federazione di appartenenza.
4. Le attività associative e di raccolta sono finanziate attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105 comma 4 della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.
5. Per ottenere i contributi di cui al precedente comma 1, le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue debbono presentare apposita domanda al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute entro il 28 febbraio di ogni anno. La domanda dovrà essere corredata da certificazioni redatte secondo le modalità all'uopo definite con apposito provvedimento del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute da emanarsi entro 60 giorni





dall'approvazione della presente convenzione. La Regione provvederà all'erogazione dei contributi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dell'idonea documentazione.
6. All'atto dell'erogazione del contributo annuale il competente Servizio della Direzione Politiche della Salute provvederà a corrispondere alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue una somma pari al 65% dell'importo corrisposto nell'anno precedente, quale acconto per l'attività da svolgere nell'anno. Il conguaglio della somma dovuta verrà effettuato nell'anno successivo, secondo le modalità di cui al precedente comma 5, utilizzando le tariffe di cui alla presente convenzione, rivalutate secondo l'indice FOI dell'ISTAT relativo all'anno in cui è stata effettuata l'attività.
7. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, comma 2.
8. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.
9. In sede regionale e/o aziendale possono essere stipulati ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.
<b>Art. 11</b>
<b>(Accesso ai documenti amministrativi)</b>
1. Alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
<b>Art. 12</b>
<b>(Durata della Convenzione)</b>
1. La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2015. Ai fini degli effetti economici, le previsioni contenute nella presente convenzione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013. Le parti si impegnano a definire il rinnovo sei mesi prima del termine di scadenza, salva la facoltà di apportarvi modificazioni in qualunque momento, per particolari esigenze che potrebbero verificarsi.
2. Le tariffe di rimborso per le attività delle Associazioni e Federazioni saranno adeguate annualmente sulla base dell'indice FOI dell'ISTAT secondo quanto espressamente previsto nell'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
<b>Art. 13</b>
<b>(Norma transitoria)</b>
1. Le Convenzioni regionali e aziendali, stipulate ai sensi del previgente Schema tipo di convenzione regionale, restano in vigore sino alla sottoscrizione delle nuove Convenzioni regionali e aziendali stipulate ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità' della Regione Abruzzo n...../2013 del..... e nei tempi da esso previsti.
2. La contabilizzazione e l'erogazione dei rimborsi per le attività associative e di raccolta effettuate nell'anno 2012, sarà effettuata secondo le tariffe e le modalità previste dalle Convenzioni regionali e aziendali stipulate ai sensi del previgente Schema tipo di convenzione regionale.



**ALLEGATO "A"**  
**Tariffe minime di rimborso per le attività associative e di raccolta**

Attività	Riferimenti tariffari (euro)			raccolta in forma collaborativa anno 2013 (***)
	Tariffe vigenti	Accordo Stato Regioni anno 2008	attività anno 2013 (*)	
<b>Rimborsi per le attività associative</b>				
<input type="checkbox"/> donazione di sangue	16,93	17,96	20,32	
<input type="checkbox"/> donazione di plasma in aferesi	20,61	21,86	24,73	
<input type="checkbox"/> donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	24,29	25,77	29,15	
<b>Rimborsi per le attività di raccolta</b> (con materiali forniti dal Servizio Trasfusionale) (****)				
<input type="checkbox"/> raccolta sangue intero	41,89	34,75	43,81 (**)	35,77
<input type="checkbox"/> raccolta plasma in aferesi	57,85	40,72	45,48	40,77
<input type="checkbox"/> raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	61,46	40,72	45,48	40,77

(\*) Le tariffe di rimborso per l'attività effettuata nell'anno 2013, che costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state calcolate sulla base di quelle previste dall'Accordo Stato/Regioni del 2008, rivalutate in base all'indice medio FOI dell'ISTAT relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. La rivalutazione relativa all'anno 2012 - in assenza dell'indice FOI 2013 - viene applicata anche all'anno 2013.

(\*\*) La tariffa per la raccolta del sangue intero viene maggiorata di 5 euro, al fine di sostenere il maggior impatto economico derivante degli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011, e di dare copertura finanziaria forfettaria alle prestazioni non espressamente ricomprese nelle tariffe del succitato Accordo Stato/Regioni (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di controllo per i donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.).

Per gli anni successivi al 2013 le tariffe verranno adeguate sulla base dell'indice FOI dell'ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati), con decorrenza dal 1° gennaio 2014 fino al rinnovo triennale, fatti salvi interventi correttivi in caso di variazioni operative e/o economiche.

(\*\*\*) La tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata considerando forfettariamente i costi per il personale, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta, per l'assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti.

(\*\*\*\*) Gli importi quale rimborso per le attività di raccolta non comprendono il costo per i materiali (sacche di raccolta, provette e presidi per il prelievo di campioni biologici ed altri consumabili), per il software gestionale per la raccolta degli emocomponenti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali, che restano a carico delle Aziende Sanitarie convenzionate.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

DECRETO 13.05.2013, n. 35

**Approvazione schema tipo convenzione tra il Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali.**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)

*Omissis*

**PREMESSO che:**

- la L. 21.10.2005, n. 219 stabilisce all'art. 6, c. 1, lett. b) che con apposito accordo da sancirsi ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adotti uno schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la partecipazione delle stesse alle attività trasfusionali e che tale schema tipo individui anche le tariffe minime di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;
- in data 20 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sottoscritto l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti n. 115/CSR), recante "Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per la partecipazione alle attività trasfusionali";
- con la Deliberazione del Commissario ad acta della Regione Abruzzo n. 41/09 del 17 giugno 2009, sono stati recepiti i principi generali del succitato Accordo Stato-Regioni del 20 marzo;
- l'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 2 della Legge 219/2005, sostituisce il D.M. 18 settembre 1991, recante "Determinazione dello schema tipo di convenzione fra Regioni e Associazioni e Federazioni di donatori di volontari di sangue";
- l'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 prevede all'articolo 1, comma 1, lettera e) che le Regioni e le Province Autonome, sulla base dei principi generali e dei criteri contenuti nell'accordo, degli obiettivi del sistema trasfusionale in termini di autosufficienza, sicurezza, qualità e della propria organizzazione territoriale, provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia;
- il predetto Accordo prevede all'art. 1, c. 1, lett. e) che «*le Regioni e le Province Autonome, (...) provvedano alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, attraverso le quali vengono regolamentate le attività ad esse assegnate dalla legge 219/05 e dalle altre disposizioni vigenti in materia*» disponendo altresì, all'art. 1, c. 1, lett. d), che «*possono accedere alle convenzioni previste dal presente accordo esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/2005 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, e regolarmente iscritte ai registri e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266/91*»;

*Omissis*

**RICHIAMATI**

- il D.P.C.M. 06.05.2005, n. 97 recante "Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa" nel quale, tra i suoi compiti, all'art. 2, c. 1, lett. d) ed e) rientrano quelli di «*concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale (...) e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni; promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie*»;
- il D.Lgs. 28.09.2012, n. 178 che ha previsto, a decorrere dal 01.01.2014, la

trasformazione della medesima in Associazione di diritto privato, ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del Codice civile e l'iscrizione di diritto nel registro nazionale, nonché nei registri regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale (art. 1, c. 1, D.Lgs. n. 178/2012);

**DATO ATTO** che, nell'ambito del procedimento avviato con la citata nota prot. n. RA/183467 del 07.08.2012, sono emerse delle criticità con riguardo alla stipula della convenzione con il Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Croce Rossa italiana, trattandosi di un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (D.P.C.M. n. 97/2005), non iscritto nel Registro regionale delle Associazioni di Volontariato;

**ATTESO** che le sedi locali della Croce Rossa Italiana svolgono un ruolo fondamentale nell'ambito del sistema regionale delle attività trasfusionali, con particolare riguardo al perseguimento degli obiettivi di autosufficienza regionale di sangue, pertanto, la mancata stipula della convenzione in questione pregiudicherebbe la continuità del servizio di raccolta di sangue sul territorio regionale (effettuato presso l'Unità di Raccolta fissa della Croce Rossa sita in L'Aquila e mediante l'Unità di Raccolta mobile gestita dalla medesima) nonché la stessa garanzia dell'autosufficienza;

**CONSIDERATO** che la Regione Abruzzo non è autosufficiente per emocomponenti e che la Croce Rossa gestisce in L'Aquila una Unità di Raccolta la cui attività è di tutta rilevanza come si evince dai dati relativi all'anno 2012, pari a n. 4606 unità di sangue intero raccolto;

**CONSIDERATO** che - alla luce di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 ed al fine di perseguire, per l'anno 2013, il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e assicurare la continuità delle attività trasfusionali svolte in misura consistente dalle sedi locali dell'Associazione Croce Rossa Italiana - il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo con nota Prot. nr. RA/ 32829 del 5 febbraio 2013 poneva specifico quesito all'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute sulla possibilità di disciplinare, in via transitoria e

solo per l'anno in corso, i rapporti in materia di attività trasfusionali tra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale della Croce Rossa Italiana mediante uno specifico accordo;

**VISTO** il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della salute prot. 0000950-P del 15.02.2013 **omissis** con cui - nel richiamare la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, terzo capoverso del D.lgs. n. 178 del 2012 la quale, mediante il meccanismo del rinvio delle norme, prevede che per gli anni 2012 e 2013 la CRI possa sottoscrivere convenzioni con altre amministrazioni per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie a favore del Servizio Sanitario Nazionale - precisa che "...sulla base delle argomentazioni formulate e nel rispetto dell'assetto normativo vigente, si ritiene pertanto che codesta regione possa avviare la procedura finalizzata alla stipula delle convenzioni per garantire le attività trasfusionali, già nel corrente anno...";

*Omissis*

**RILEVATO** pertanto necessario addivenire, con provvedimenti contemporanei, alla definizione dei nuovi rapporti e alla stipulazione delle nuove Convenzioni, sulla base della normativa sopravvenuta e del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Salute succitato;

*Omissis*

**RICHIAMATO** l'articolo 11 della Legge n. 219/2005 che, in considerazione del fatto che l'autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, individua alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l'armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

**DATO ATTO** che - quale parte integrante dello schema tipo dell'Accordo n. 115/CSR sancito in data 20 marzo 2008 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - sono state definite le quote minime di rimborso alle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue per l'attività svolta a favore del sistema sangue nazionale;

**CONSIDERATO:**

- che le tariffe vigenti nella regione Abruzzo per l'attività di raccolta, secondo le modalità ed i criteri approvati con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e con la DGR n. 91 del 13.02.2004, risultano superiori rispetto a quelle definite con l'Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008;
- a far data dal 1 gennaio 2013 in seguito alla stipula della convenzione di cui al presente decreto, cessa l'erogazione del contributo integrativo previsto dall'art. 8, comma 8, della convenzione regionale vigente, pari al 20 % del contributo dell'anno precedente sul raggiungimento di obiettivi predefiniti;

**CONSIDERATO** che sulle Associazioni di donatori/sugli enti gestori, relativamente alle Unità di raccolta, gravano gli oneri conseguenti alla necessità di dare attuazione alle norme sugli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011;

**RILEVATO** che l'Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008 non definisce la tariffazione di attività svolte dalle Associazioni ai fini di raccolta (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di controllo per i donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.);

**RITENUTO** che, in considerazione di quanto esposto nei precedenti punti, è opportuno provvedere ad una maggiorazione della tariffa minima prevista dall'Accordo per l'attività di raccolta di sangue intero, da stabilirsi nella misura di cinque euro per unità di sangue;

**DATO ATTO** che, come previsto dall'art. 11, comma 2 del succitato Accordo n. 115/CSR, le tariffe di rimborso per le attività associative, che a far data dal 1° gennaio 2013 costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state rivalutate in base all'indice medio FOI dell'ISTAT (prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati);

**DATO ATTO** che la tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata

considerando forfettariamente i costi per il personale, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta, per l'assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti;

*Omissis*

**TUTTO** ciò premesso

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di approvare** lo schema di convenzione (**allegato 2**) - di cui costituisce parte integrante e sostanziale - tra il Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Croce Rossa e la Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali nell'anno 2013;
2. **di dare mandato** al Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute di stipulare la convenzione di cui al punto precedente, entro 30 gg. dalla data di approvazione del presente decreto;
3. **di stabilire** che, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente decreto, le Aziende sanitarie della Regione siano tenute a stipulare appositi accordi formali con il Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Croce Rossa per partecipazione alle attività trasfusionali (L. n. 219/2005), in attuazione delle indicazioni contenute nella convenzione regionale di cui al punto 1);
4. **di precisare** che il testo di convenzione allegato al presente decreto sostituisce interamente lo schema tipo di Convenzione approvato con le delibere di Consiglio Regionale n. 118/17 del 7 febbraio 1995 e n. 17/09 del 12 dicembre 1995 e le tariffe approvate con DGR n. 91 del 13.02.2004
5. **di stabilire** che la decorrenza delle quote di rimborso di cui all'allegato A dello schema di convenzione sia fissata al 1 gennaio 2013;
6. **di demandare** al Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute le attività di coordinamento e vigilanza sull'attuazione della convenzione di cui al presente Decreto nonché l'attuazione di tutti gli adempimenti necessari per la corretta attività oggetto della convenzione stessa;

7. **di trasmettere** il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione nonché ai Responsabili dei Servizi Trasfusionali regionali, al Direttore del Centro Regionale Sangue ed al Direttore del Centro Nazionale Sangue;
8. **di pubblicare** il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo <http://sanitab.regione.abruzzo.it>;

9. **di trasmettere** il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

## ALLEGATO 2

ad ACTA

n. 35 del 13 MAG. 2013

<p><b>Schema tipo convenzione tra Comitato Regionale dell'Associazione Italiana Croce Rossa e Regione Abruzzo per la partecipazione alle attività trasfusionali</b></p>	
<p>L'anno 2013 il giorno.....del mese di.....presso la sede della Regione Abruzzo - Direzione Politiche della Salute sita in Pescara, la Regione Abruzzo - Codice Fiscale e Partita IVA n. 80003170661 - , nella persona del Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute, dott.ssa Stefania Melena nata a Chieti il 17 gennaio 1961 domiciliata per la carica in Pescara, Via Conte di Ruvo, 74 e l'Associazione Italiana Croce Rossa Comitato Regionale Abruzzo nella persona del suo Presidente sig. Gabriele Perfetti nato a Francavilla al Mare (CH) il 28.12.1965</p>	
<p>Convengono e stipulano quanto segue</p>	
<p><b>Art. 1</b> <b>(Termini generali)</b></p>	
1. Con la presente convenzione vengono definiti i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione Abruzzo e l'Associazione CRI.	
a) Viene altresì garantita all'Associazione CRI la partecipazione alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali attraverso organismi collegiali, in analogia a quanto previsto a livello nazionale dalla normativa vigente.	
b) Vengono individuate le tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio regionale.	
c) Viene garantita la più ampia partecipazione dell'Associazione CRI ai fini della definizione, aggiornamento e monitoraggio sullo stato di attuazione della presente convenzione.	
2. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, le Aziende Sanitarie regionali sono tenute a stipulare specifici e distinti accordi formali con l'Associazione CRI, in attuazione delle indicazioni contenute nella stessa.	
3. Il Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute è responsabile della attuazione della presente convenzione e svolge funzioni di controllo sulla stipula delle convenzioni di cui al precedente comma 2 tra le Aziende Sanitarie regionali e l'Associazione CRI.	
<p><b>Art. 2</b> <b>(Oggetto della Convenzione)</b></p>	
1. Nella presente convenzione vengono definiti i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Abruzzo e l'Associazione CRI:	
a) garanzia della partecipazione dell'Associazione CRI alla programmazione ed organizzazione regionale e locale delle attività trasfusionali;	
b) individuazione delle tariffe di rimborso delle attività associative, uniformi su tutto il territorio regionale.	
c) promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;	
d) promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;	
e) promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;	
f) sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione CRI e definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il Sistema trasfusionale;	
g) sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione CRI attraverso l'utilizzo del sistema informativo	



trasfusionale regionale;
h) promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario.
i) promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione CRI;
j) inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie regionali;
k) incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori volontari di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
l) definizione di adeguate modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
m) definizione di durata, validità, modalità ed organismi di controllo sull'applicazione della convenzione stessa.
<b>Art. 3</b>
<b>(Partecipazione dell'Associazione Italiana Croce Rossa – Comitato Regionale Abruzzo alla programmazione regionale e locale)</b>
1. La Regione Abruzzo garantisce la più ampia partecipazione dell'Associazione CRI alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali.
2. A livello regionale tali funzioni sono espletate dalla Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale, di cui all'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 64. Nelle aziende sanitarie tali funzioni sono garantite attraverso l'istituzione del Comitato di Partecipazione locale, organismo collegiale paritetico presieduto dal Direttore Generale o da un suo delegato, all'interno del quale sono adeguatamente rappresentate le componenti associative.
3. Gli organismi collegiali di cui al precedente comma 2 svolgono, a livello sia regionale che locale, i seguenti compiti:
a) proporre accordi tra le parti in merito all'organizzazione ed al finanziamento delle attività di cui al precedente articolo 2;
b) esprimere pareri consultivi e/o proposte riguardanti la programmazione, l'organizzazione generale ed il relativo finanziamento del sistema sangue regionale e locale;
c) monitorare l'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali.
4. I Comitati di Partecipazione delle Aziende Sanitarie, definiscono i criteri di rappresentanza delle componenti associative nell'ambito dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale.
<b>Art. 4</b>
<b>(Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti)</b>
1. La Regione Abruzzo, in collaborazione con l'Associazione CRI e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, promuove e sostiene la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti. Tali attività sono attuate attraverso:
a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) il supporto all'Associazione CRI per svolgere iniziative di informazione di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori volontari di sangue ed alla popolazione in generale.
2. La Regione Abruzzo valuterà l'attuazione di eventuali iniziative particolari e/o progetti obiettivi - in accordo con l'Associazione CRI e le Associazioni.





Federazioni di donatori di sangue per la promozione e la propaganda del dono del sangue, da realizzare anche con il concorso delle Aziende Sanitarie, assicurandone il relativo finanziamento.	<p style="text-align: center;"><b>Art. 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Organizzazione della chiamata e della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dall'Associazione Italiana Croce Rossa – Comitato Regionale Abruzzo)</b></p> <p>1. Sulla base della presente convenzione, L'Associazione CRI provvede alla chiamata dei propri volontari-donatori di sangue.</p> <p>2. Sulla base di quanto previsto dalla L.R. 18 dicembre 2012, n. 64 e dal vigente Piano Sangue e Plasma Regionale, la Regione Abruzzo concorda con le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue ed in particolare, nel presente schema di convenzione, con l'Associazione CRI, specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:</p> <p>a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata dell'Associazione CRI e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;</p> <p>b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata;</p> <p>c) adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra l'Associazione CRI e le strutture trasfusionali di riferimento.</p> <p>3. Le Aziende Sanitarie, nell'ambito degli accordi definiti in sede locale, garantiscono all'Associazione CRI l'utilizzo gratuito di adeguati locali per la gestione del Servizio di chiamata, comprese le relative utenze.</p> <p>4. L'Associazione CRI può organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta fisse e mobili del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previo accreditamento regionale ed in conformità alle modalità indicate dalla programmazione sanitaria regionale.</p> <p>5. La Regione, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 84 della L.R. 64/2012 attraverso la definizione del programma annuale per l'autosufficienza, provvede a fissare:</p> <p>a) i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività;</p> <p>b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con i servizi trasfusionali territorialmente competenti ed i relativi standard operativi.</p> <p>6. La raccolta associativa è organizzata sulla base di accordi definiti con le Aziende sanitarie di riferimento nell'ambito delle convenzioni attuative locali e viene effettuata utilizzando idonei locali e utenze messi a disposizione dalle Aziende sanitarie stesse.</p> <p>7. Le Aziende Sanitarie carenti, in caso di comprovata necessità ed ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza, possono organizzare – sentite l'Associazione CRI e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue operanti sul territorio regionale - la raccolta del sangue e degli emocomponenti in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue, così come previsto dall'art. 9, comma 4 del succitato Accordo Stato/Regioni n. 115/CSR e più esplicitamente richiamato nella parte introduttiva dell'allegato A dell'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue".</p> <p>8. La raccolta in forma collaborativa è disciplinata nell'ambito delle convenzioni attuative locali, previa definizione annuale da parte della Regione – nell'ambito del programma annuale per l'autosufficienza di cui al precedente comma 5 - del tetto massimo aziendale consentito; detto valore non potrà</p>
--	---



<p>superare il 5% della raccolta in forma collaborativa effettuata nell'anno precedente. La raccolta di cui al presente comma può essere organizzata sia presso idonee strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese quelle trasfusionali, mediante l'utilizzo di personale associativo, sia presso unità di raccolta associative mediante l'utilizzo di personale delle aziende sanitarie, fermo restando che la titolarità all'esercizio della funzione resta in capo al soggetto in possesso dell'autorizzazione regionale per la gestione della struttura presso la quale la raccolta viene effettuata.</p> <p>9. Ai fini dell'organizzazione della raccolta, le convenzioni attuative locali, sentito il Comitato di partecipazione locale, stabiliscono in particolare:</p> <p>a) la tipologia di raccolta e le modalità organizzative che si intendono utilizzare, nonché la provenienza del personale utilizzato, ovvero se è di estrazione associativa o viene messo a disposizione dalle ASL;</p> <p>b) le modalità del trasporto del sangue raccolto nelle Unità di raccolta e trasferito alla struttura trasfusionale di riferimento;</p> <p>c) le modalità del ristoro ai donatori presentatisi per la donazione e per le indagini di idoneità;</p> <p>d) le modalità con le quali la struttura trasfusionale trasmette all'Associazione CRI la data e il tipo di donazione effettuata;</p> <p>e) l'indicazione di un numero idoneo di parcheggi, senza oneri, per i mezzi di trasporto dei donatori di sangue in occasione della donazione o dei controlli presso le strutture trasfusionali delle ASL/Aziende;</p> <p>f) l'indicazione di idonei spazi, dotati di punto luce e punto acqua, senza oneri aggiuntivi per il parcheggio dei mezzi di raccolta mobile dell'Associazione CRI;</p> <p>g) l'indicazione di idonei spazi per le attività associative di promozione e di sensibilizzazione alla donazione.</p>
<p>10. L'Associazione CRI deve obbligatoriamente conferire tutte le unità di sangue e di emocomponenti raccolte alla struttura trasfusionale territorialmente competente.</p>
<p>11. Le Aziende Sanitarie garantiscono la fornitura di tutto il materiale di consumo per l'attività di raccolta associativa e provvedono direttamente allo smaltimento del materiale a rischio biologico.</p>
<p>12. Al fine di monitorare periodicamente il perseguimento dell'autosufficienza di cui al programma annuale regionale, i Servizi Trasfusionali sono tenuti trimestralmente ad inviare al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute ed all'Associazione CRI i dati dell'attività associativa e delle donazioni effettuate.</p>
<p>13. Le Aziende Sanitarie, nell'ambito degli accordi definiti in sede locale con l'Associazione CRI e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, possono finanziare specifici progetti finalizzati a promuovere la donazione pomeridiana e festiva.</p>
<p><b>Art. 6</b> <b>(Autorizzazione e accreditamento)</b></p>
<p>1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e dell'accREDITamento, per la gestione delle Unità fisse e mobili di raccolta, l'Associazione CRI adegua le proprie strutture ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.</p>
<p>2. La Regione, previa verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, provvede al rilascio dell'autorizzazione ed all'accREDITamento delle Unità di raccolta di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'art. 84 della L.R. 64/2012.</p>
<p>3. La Regione può sospendere o revocare l'autorizzazione e l'accREDITamento dell'Unità di raccolta qualora l'ispezione o le misure di controllo attuate dimostrino che tale struttura non soddisfa i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.</p>
<p>4. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione la Regione definisce i criteri per la negoziazione dei livelli qualitativi e quantitativi di attività dell'Associazione CRI e delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;</p>



5. E' demandata a livello locale la definizione delle modalità di integrazione tecniche e funzionali dell'Associazione CRI con i Servizi trasfusionali territorialmente competenti.	
	<b>Art. 7 (Formazione)</b>
1. La Regione, l'Associazione CRI e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo delle buone prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.	
2. La Regione promuove il supporto, anche con eventuali risorse, per lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo.	
	<b>Art. 8 (Tutela del donatore e promozione della salute)</b>
1. La legge 219/05 riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.	
2. A tale fine la Regione definisce specifiche modalità di collaborazione con l'Associazione CRI e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per favorire:	a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
	b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
	c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
	d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
	e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
	f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di un rappresentante designato di comune accordo tra l'Associazione CRI e le altre Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;
	g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
	h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.
	<b>Art. 9 (Copertura assicurativa)</b>
1. Le Aziende Sanitarie stipulano, d'intesa con l'Associazione CRI, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo. La stipula delle polizze assicurative può essere demandata all'Associazione CRI, con oneri a carico della Azienda Sanitaria di riferimento.	
	<b>Art. 10 (Rapporti economici)</b>
1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione CRI, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso dei costi delle	



attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, secondo le tariffe e le modalità indicate nell'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
2. Per il rimborso delle attività di raccolta effettuate in forma collaborativa tra Servizi trasfusionali e l'Associazione CRI si applicano le tariffe di cui all'allegato "A", parte integrante della presente convenzione.
3. Ai fini della rendicontazione delle attività associative, si intende per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione, purché sia documentata la richiesta di iscrizione all'Associazione CRI.
4. Le attività associative e di raccolta sono finanziate attraverso il Fondo regionale per le attività trasfusionali, secondo le modalità previste dall'art. 105, comma 4, della L.R. 18 dicembre 2012, n. 64.
5. Per ottenere i contributi di cui al precedente comma 1, l'Associazione CRI deve presentare apposita domanda al competente Servizio della Direzione Politiche della Salute entro il 28 febbraio dell'anno 2014. La domanda dovrà essere corredata da certificazioni redatte secondo le modalità all'uopo definite con apposito provvedimento del competente Servizio della Direzione Politiche della Salute da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente convenzione. La Regione provvederà all'erogazione dei contributi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda corredata dell'idonea documentazione.
6. I rimborsi all'Associazione CRI sono pagati entro i limiti stabiliti dal Decreto Legislativo 231 del 9 ottobre 2002 e s.m.i.
7. In sede regionale e/o aziendale, l'Associazione CRI e le altre Associazioni e Federazioni di donatori di sangue possono stipulare ulteriori accordi che prevedano specifici progetti e relativi finanziamenti per lo sviluppo del sistema trasfusionale, ivi compreso l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza.
<b>Art. 11</b> <b>(Accesso ai documenti amministrativi)</b>
1. All'Associazione CRI è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Regione e delle Aziende Sanitarie secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia.
<b>Art. 12</b> <b>(Durata della Convenzione)</b>
1. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. Ai fini degli effetti economici, le previsioni contenute nella presente convenzione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.
<b>Art. 13</b> <b>(Norma transitoria)</b>
1. Le Convenzioni regionali e aziendali, stipulate ai sensi del precedente Schema tipo di convenzione regionale, restano in vigore sino alla sottoscrizione della nuove Convenzioni regionali e aziendali stipulate ai sensi del Decreto del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo n. ..../2013 del..... e nei tempi da esso previsti.
2. La contabilizzazione e l'erogazione dei rimborsi per le attività associative e di raccolta effettuate nell'anno 2012, sarà effettuata secondo le tariffe e le modalità previste dalle Convenzioni regionali e aziendali stipulate ai sensi del precedente Schema tipo di convenzione regionale.



**ALLEGATO "A"**  
**Tariffe minime di rimborso per le attività associative e di raccolta**

Attività	Riferimenti tariffari (euro)			raccolta in forma collaborativa anno 2013 (***)
	Tariffe vigenti	Accordo Stato Regioni anno 2008	attività anno 2013 (*)	
<b>Rimborsi per le attività associative</b>				
<input type="checkbox"/> donazione di sangue	16,93	17,96	20,32	
<input type="checkbox"/> donazione di plasma in aferesi	20,61	21,86	24,73	
<input type="checkbox"/> donazione di piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	24,29	25,77	29,15	
<b>Rimborsi per le attività di raccolta</b> (con materiali forniti dal Servizio Trasfusionale) (****)				
<input type="checkbox"/> raccolta sangue intero	41,89	34,75	43,81 (**)	35,77
<input type="checkbox"/> raccolta plasma in aferesi	57,85	40,72	45,48	40,77
<input type="checkbox"/> raccolta piastrine in aferesi (citoaferesi) e donazione multipla	61,46	40,72	45,48	40,77

(\*) Le tariffe di rimborso per l'attività effettuata nell'anno 2013, che costituiscono la base di riferimento per il presente accordo, sono state calcolate sulla base di quelle previste dall'Accordo Stato/Regioni del 2008, rivalutate in base all'indice medio FOI dell'ISTAT relativo agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. La rivalutazione relativa all'anno 2012 – in assenza dell'indice FOI 2013 – viene applicata anche all'anno 2013.

(\*\*) La tariffa per la raccolta del sangue intero viene maggiorata di 5 euro, al fine di sostenere il maggior impatto economico derivante degli adeguamenti organizzativi, tecnologici e strutturali previsti dall'Accordo Stato/Regioni n. 242/CSR del 16 dicembre 2010, così come recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 314 del 9 maggio 2011, e di dare copertura finanziaria forfettaria alle prestazioni non espressamente ricomprese nelle tariffe del succitato Accordo Stato/Regioni (visite di idoneità per i nuovi donatori, visite di contro per i donatori sospesi, trasporto emocomponenti raccolti e campioni biologici, etc.).

(\*\*\*) La tariffa per la raccolta del sangue e degli emocomponenti effettuata in forma collaborativa è stata calcolata considerando forfettariamente i costi per il personale, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie non tariffate nell'attività di raccolta, per l'assicurazione, il rimborso delle spese di trasferta ed il ribaltamento dei costi di gestione indiretti.

(\*\*\*\*) Gli importi quale rimborso per le attività di raccolta non comprendono il costo per i materiali (sacche di raccolta, provette e presidi per il prelievo di campioni biologici ed altri consumabili), per il software gestionale per la raccolta degli emocomponenti e per lo smaltimento dei rifiuti speciali, che restano a carico delle Aziende Sanitarie convenzionate.

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

DECRETO 20.05.2013, n. 37

**Struttura privata provvisoriamente accreditata stabilimento FKT Santa Lucia - proposta di contratto ex art.8-quinquies D.Lgs. 502/1992, per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

*(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)*

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Abruzzo;

**RILEVATO** che la predetta deliberazione individua, tra l'altro, quale specifica competenza commissariale, la *"definizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati e dei tetti di spesa delle relative prestazioni"*;

**VISTO** il decreto commissariale n. 9/2013 del 04/02/2013 *"Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di specialistica ambulatoriale privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2013"* con cui sono stati approvati gli schemi di contratto da sottoporre alla sottoscrizione degli erogatori privati di specialistica ambulatoriale ed il tetto di spesa complessivo per l'acquisto di prestazioni da rendere nell'anno 2013 così come ripartito tra le singole strutture private di cui all'allegato 1 al medesimo provvedimento;

**VISTA** la riserva contenuta nel prefato decreto commissariale 9/2013, di rinviare, con riferimento allo Stabilimento FKT Santa Lucia, la procedura di interlocuzione e la sottoscrizione del relativo contratto ad eventuali successivi provvedimenti *"all'esito delle verifiche tuttora in corso"* avviate dall'Amministrazione in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n.703/2012, *alla luce delle diverse e ulteriori*

*circostanze emerse (che risultano dalla nota della Giunta Regionale 11 gennaio 2011 prot. RA 5633 e della Regione Abruzzo 2 marzo 2011 prot. 20293)*, relative alla verifica del titolo in possesso del Direttore Sanitario della Struttura e ai controlli sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione G.R. n.591/P del 01/07/2008 di approvazione del Manuale di autorizzazione della Regione Abruzzo, con cui, nello stabilire i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale- al punto 32 della scheda 5.11- relativa agli ambulatori di riabilitazione (stabilimento di fisiochinesiterapia), stabilisce che il direttore medico responsabile dell'ambulatorio è un medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitativa o altra specializzazione equipollente;

**VISTO** il DM 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni recante *"Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale"* ;

**VISTO** il parere del Ministero della Salute prot. n.DGPROF 0017001-P-29/03/2013 avente ad oggetto *"Equipollenza specializzazioni mediche ai fini dell'incarico di Direttore sanitario di ambulatorio ovvero di centro riabilitativo. Richiesta parere"*

**VISTA** la nota ad oggetto *"Comunicazione direttore tecnico"* - acclarata al prot.RA/94039/Comm del 09/04/2013 - con cui l'Amministratore del Centro FKT Santa Lucia Srl di Ortucchio ha comunicato il nominativo del nuovo Direttore tecnico del Centro *de quo*;

**PRESO ATTO** della dichiarazione allegata alla suddetta nota, da cui si evince che il predetto Direttore Tecnico ha assunto l'incarico di che trattasi presso il Centro di FKT Santa Lucia a far data dal 1° aprile 2013;

**VISTA** la nota del competente Servizio regionale prot. n. RA 120899/DG19 del

9/05/2013 che dichiara la validità del titolo in possesso dell'attuale Direttore Sanitario del Centro FKT Santa Lucia ai fini della idoneità a ricoprire il predetto incarico;

**CONSIDERATO** che le verifiche di cui alla sopracitata nota prot. 20293 del 2 marzo 2011 riguardano nello specifico l'esito dei controlli in ordine all'appropriatezza e legittimità delle prestazioni ambulatoriali erogate dalla Struttura nel periodo gennaio-luglio 2010 con relativa proposta di decurtazione e, pertanto, non attengono a profili rilevanti ai fini della stipula del contratto per l'anno 2013;

**VISTA** la nota del competente Servizio regionale n. RA/298031/DG19 del 28/12/2012, con cui si rappresenta che allo stato attuale la suddetta Struttura risulta provvisoriamente autorizzata e accreditata;

**RITENUTO**, conseguentemente, di poter sciogliere la riserva contenuta nel decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 relativamente allo Stabilimento FKT Santa Lucia e, per l'effetto, ammettere la medesima struttura alla procedura di interlocuzione e alla sottoscrizione del relativo contratto per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale sia a pazienti regionali che extraregionali, da rendere nel periodo 1 aprile 2013 - 31 dicembre 2013;

**CONSIDERATO** che il testo del contratto approvato con il predetto decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 - allegato 2 al medesimo provvedimento - necessita di oggettive modifiche dovute alle mutate circostanze di fatto e diritto nel frattempo intervenute e meglio appresso indicate;

**RITENUTO** di stabilire che il contratto con il Centro FKT Santa Lucia sarà stipulato per il periodo 1° aprile 2013-31 dicembre 2013;

**STABILITO** pertanto, a modifica dell'articolo 17 del contratto di cui all'allegato 2 del decreto 9/2013 che il contratto in argomento, da sottoporre alla sottoscrizione del centro FKT Santa Lucia ha durata dal 1 aprile 2013 fino al 31 dicembre 2013;

**RITENUTO** doversi procedere in tal senso anche alla modifica del titolo e degli articoli 2.1,

3, 5.1, 14.1 e 14.4 dello schema di contratto di cui all'allegato 2 al decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013, come da allegato 1 al presente provvedimento;

**VISTO** il D.Lgs 159/2011 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt.1 e 2 della L.13/08/2010, n.136*" e successive modifiche e correzioni;

**DATO ATTO** che le disposizioni di cui al libro II del predetto Decreto, entrate in vigore il 13/02/2013, prevedono che i soggetti di cui all'art.83, commi 1 e 2 acquisiscono d'ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia;

**ATTESO** che le predette disposizioni normative si inseriscono *de jure* nel contratto da sottoporre alla sottoscrizione dell'Erogatore;

**RITENUTO** di modificare l' articolo 1 "*Documentazione*" dello schema negoziale approvato per gli Stabilimenti FKT con il decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013, come da allegato 1 al presente provvedimento;

**RITENUTO** altresì di modificare l'articolo 18 "*Risoluzione del contratto*" del predetto schema negoziale, inserendo la seguente causa di risoluzione del contratto "*il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011*";

**VISTO** il Decreto Commissariale n.64/2012 del 14/11/2012 ad oggetto "*Approvazione protocolli di valutazione per le verifiche di appropriatezza, legittimità e congruità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate*";

**VISTO** il Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 recante "*Approvazione nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale D.M. 18/10/2012*", con cui, in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 18/10/2012, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario regionale, le cui tariffe, come ivi stabilito, si applicano a decorrere dal 28 gennaio 2013;

**RITENUTO** di approvare il testo del contratto da sottoporre alla struttura FKT Santa Lucia di Ortucchio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

**PRESO ATTO** che il tetto di spesa annuo -da ripartire in dodicesimi- previsto per il Centro FKT Santa Lucia di Ortucchio dall'allegato 1 al predetto decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 è stato fissato in Euro 282.874,00;

**RITENUTO**, pertanto di assegnare al Centro FKT Santa Lucia un tetto di spesa di Euro 212.155,50 calcolato in modo da rapportare il budget già previsto dall'allegato 1 al decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 per la medesima struttura e relativo all'annualità 2013, pari ad Euro 282.874,00, al predetto periodo 1 aprile 2013- 31 dicembre 2013 e quindi nella misura di 9/12;

**RITENUTO** inoltre di dover subordinare la sottoscrizione del contratto in oggetto alla notifica al Commissario ad Acta della rinuncia da parte del Centro Santa Lucia Srl al *secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n.105/2012* per l'annullamento parziale del decreto 9/2013 del 04/02/2013 relativo alle linee negoziali per la specialistica ambulatoriale anno 2013;

**VISTO** l'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 32 del 31.07.2007, che stabilisce che gli accordi contrattuali vengono stipulati con l'amministrazione regionale e sottoscritti dal Presidente della Giunta Regionale;

**TENUTO CONTO** che il presente decreto, unitamente all'allegato schema contrattuale (all 1), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a Centro FKT Santa Lucia entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi almeno quindici giorni dal predetto termine;

**CONSIDERATO** che in tale lasso di tempo l'erogatore privato potrà depositare eventuali controdeduzioni al Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro quindici giorni dalla ricezione delle

controdeduzioni, fissando la data per la stipula del contratto decorsi almeno dieci giorni;

**ATTESO** che, in ogni caso, viene fissata la data del 05 luglio 2013 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;

**VISTO** l'art 7 comma 5 lett b) della LR 32 del 31-7-2007 che prevede la revoca dell'accreditamento nel caso di erogazione per due annualità, nel periodo di validità dell'accordo contrattuale, di prestazioni - delle quali è comunque vietata la remunerazione - eccedenti nella misura massima del 7,5% il programma preventivamente concordato e sottoscritto nell'accordo stesso;

**SPECIFICATO** che in caso di mancata sottoscrizione da parte della Struttura del contratto proposto, verrà data formale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss. mm. ii., di avvio del procedimento di sospensione dell'accreditamento per effetto dell'art. 8 *quinquies*, comma 2 *quinquies* del D. Lsg. 30.12.1992 n° 502 e ss. mm. ii.;

**CONSIDERATO** che le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.04.2013 - ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;

**RILEVATO** che quanto sopra rappresentato riveste carattere di urgenza stante la necessità di addivenire in tempi rapidi alla definizione della negoziazione con la struttura privata provvisoriamente accreditata di che trattasi e che, pertanto, il presente atto non è sottoposto al parere preventivo dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze;

**Tutto ciò premesso**

**DECRETA**



per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. **di sciogliere** nei confronti dello Stabilimento FKT Santa Lucia di Ortucchio la riserva contenuta nel decreto commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 e, per l'effetto, ammettere la medesima struttura alla procedura di interlocuzione e alla sottoscrizione del relativo contratto per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da rendere, nel periodo 1 aprile 2013-31 dicembre 2013, sia a pazienti regionali che extraregionali;
2. **di approvare** il testo del contratto contenente le modifiche indicate in narrativa, che si allega al presente decreto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1), da sottoporre alla sottoscrizione del Centro FKT Santa Lucia;
3. **di assegnare al** Centro FKT Santa Lucia un tetto di spesa di Euro 212.155,50 per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale da rendere, nel periodo 1 aprile 2013- 31 dicembre 2013, sia a pazienti residenti sul territorio regionale, sia in favore dei non residenti;
4. **di subordinare** la sottoscrizione del contratto in oggetto alla notifica al Commissario ad Acta della rinuncia da parte del Centro Santa Lucia Srl al *secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso n.105/2012* per l'annullamento parziale del decreto 9/2013 del 04/02/2013 relativo alle linee negoziali per la specialistica ambulatoriale anno 2013;
5. **di stabilire che** il presente decreto, unitamente all' allegato schema contrattuale (all 1), viene notificato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a Centro FKT Santa Lucia entro sette giorni dalla data di adozione e la sottoscrizione del contratto viene effettuata decorsi almeno quindici giorni dal predetto termine;
6. **di stabilire** che il termine di cui sopra può anche essere utilizzato dall'erogatore privato ammesso alla contrattazione ai fini del deposito di eventuali controdeduzioni al

Commissario ad acta in ordine al rapporto di sua competenza quale risultante dallo schema di contratto e dai tetti assegnati e che, in tal caso, il Commissario provvederà a fornire la relativa risposta entro i successivi quindici giorni fissando la data per la stipula del contratto decorsi almeno dieci giorni; ;

7. **di fissare** la data del 05 luglio 2013 come termine massimo per la sottoscrizione del contratto di che trattasi, anche a seguito della eventuale procedura di interlocuzione;
8. **di dare atto che** le prestazioni eventualmente erogate nelle more del termine fissato con il presente provvedimento in ordine alla stipula del contratto e che non venissero ricoperte con la sottoscrizione del contratto di che trattasi - che ha decorrenza giuridica a partire dal 01.04.2013 - ove ne venisse accertata da parte del Servizio Sanitario Regionale l'effettiva utilità ricevuta, verranno indennizzate nella misura del 90% delle tariffe vigenti, fatto salvo il diritto del privato interessato di far valere e dimostrare una diversa misura ai sensi dell'art. 2041 del c.c.;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento ai Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, siccome previsto nell'Accordo con la Regione Abruzzo per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi e individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico per la relativa validazione;
10. **disporre che** il presente provvedimento venga trasmesso ai Direttori Generali delle Unità Sanitarie Locali e comunicato, secondo le modalità indicate in narrativa, alla struttura privata provvisoriamente accreditata interessata e che sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

ad ACTA

n. 37 del 20 MAG. 2013

ALLEGATO I

CONTRATTO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
STABILIMENTO FKT SANTA LUCIA

PERIODO 1 APRILE - 31 DICEMBRE 2013

STIPULATO PRESSO ....., IN DATA .....

TRA

—la **Regione Abruzzo**, C.F. e P.I. 80003170661, con sede in L'Aquila, alla Via Leonardo da Vinci n.1, in persona del Commissario Ad Acta per la realizzazione del Piano di rientro dei disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Abruzzese nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11/12/2009, così come integrata con deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20/01/2012 e del 03/08/2012, Dott. Giovanni Chiodi;

—le **Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo** come sotto indicate:

1. Azienda Sanitaria Locale 1 – Avezzano, Sulmona, L'Aquila con sede in L'Aquila Via  
n. \_\_\_\_\_ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_
2. Azienda Sanitaria Locale 2 – Lanciano, Vasto, Chieti con sede in Chieti Via  
n. \_\_\_\_\_ in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_
3. Azienda Sanitaria Locale 3 – Pescara con sede in Pescara Via \_\_\_\_\_ in persona del  
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore \_\_\_\_\_ C.F.  
P.I. \_\_\_\_\_
4. Azienda Sanitaria Locale 4 – Teramo con sede in Teramo Via \_\_\_\_\_ n.  
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore  
C.F. \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_

E

—la Società....., con sede in ....., alla via  
....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.  
....., il quale si dichiara munito dei poteri necessari a contrarre il presente  
atto in nome e per conto della Struttura.....con sede operativa in  
.....(di seguito indicata come Struttura)

**PREMESSO CHE**

La Struttura è provvisoriamente accreditata all'esercizio di prestazioni di specialistica ambulatoriale e consegue il definitivo accreditamento unicamente all'esito positivo del relativo iter procedurale in corso di svolgimento;

**PRESO ATTO**

- del Decreto Commissariale n.9/2013 del 04/02/2013 recante "Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla rete di Specialistica Ambulatoriale privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2013 "di cui il presente allegato 2 costituisce parte integrante e sostanziale;
- del Decreto Commissariale n.\_\_\_\_/2013 del \_\_\_\_\_ "Struttura privata provvisoriamente accreditata Stabilimento FKT Santa Lucia – proposta di contratto ex art.8-quinquies D.Lgs. 502/1992, per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale " di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale.

**SI CONVIENE E SI STIPULA****Art. 1****Documentazione**

1. Per la sottoscrizione del presente accordo la Struttura presenta, nel termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del Decreto commissariale n.\_\_\_\_/2013 del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto: "Struttura privata provvisoriamente accreditata Stabilimento FKT Santa Lucia – proposta di contratto ex art.8-quinquies D.Lgs. 502/1992, per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale, distinte dichiarazioni, rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 15, comma 1, Legge 12/11/2011, n.183, sostitutive dei seguenti certificati:
  - a) Certificato attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese – ove previsto-, ovvero alla C.C.I.A.A. riportante i dati anagrafici di tutti i soggetti nei confronti dei quali – ai sensi e nel rispetto dell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 – deve essere acquisita l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.Lgs. 159/2011 nonché l'attestazione di insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per l'assoggettamento a dette procedure;
  - b) Certificato dei carichi pendenti relativo ai soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
  - c) Certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti che hanno il potere di rappresentare la Struttura;
  - d) Certificato già previsto dagli art.li 80 e 81 del D.Lgs. 231/01 come attualmente contemplato dal DPR 14/11/2002 n.313 di non aver subito la Struttura nessuna sanzione e di non esser pendente nei suoi confronti nessun procedimento concernente le comminatorie;
  - e) Certificato attestante l'ottemperanza alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (ex art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68).
2. L'Azienda USL di L'Aquila, nello stesso termine di 7 giorni dal ricevimento di copia del Decreto commissariale n.\_\_\_\_/2013 del \_\_\_\_\_ avente ad oggetto: "Struttura privata provvisoriamente accreditata Stabilimento FKT Santa Lucia – proposta di contratto ex art.8-quinquies D.Lgs. 502/1992, per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica

ambulatoriale” di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale, trasmette all’Amministrazione Regionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dello Centro FKT Santa Lucia di Ortucchio acquisito secondo le modalità previste dall’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000;

3. L’Amministrazione Regionale, nelle more della realizzazione della Banca dati Unica della Documentazione Antimafia - provvederà a richiedere l’informativa antimafia di cui al D.lg. 159/2011 alla Prefettura competente, entro 3 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui al punto 1a;
4. Stante l’urgenza della sottoscrizione del presente contratto, come dichiarata e motivata nel Decreto Commissariale n.\_\_\_\_/2013 del \_\_\_\_\_ recante “Struttura privata provvisoriamente accreditata Stabilimento FKT Santa Lucia – proposta di contratto ex art.8-quinquies D.Lgs. 502/1992, per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” di cui il presente schema contrattuale costituisce parte integrante e sostanziale, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura interessata si procederà, anche in assenza dell’informativa antimafia, alla sottoscrizione del presente contratto, che sarà sottoposto alla condizione risolutiva prevista dall’art. 92 del D.Lgs. 159/2011;
5. Le suddette informazioni saranno recapitate all’A.S.L. di competenza tenuta a segnalare alla Regione eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa accertati successivamente alla stipula del presente accordo.

#### **Art. 2**

##### **Oggetto**

1. Per il periodo 1 aprile- 31 dicembre 2013 il Servizio Sanitario Regionale affida alla Struttura l’erogazione delle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all’art. 3 del presente contratto.
2. Nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal presente accordo:
  - la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni di cui all’art. 3;
  - la A.S.L., nel cui ambito territoriale la Struttura è ubicata, si obbliga a remunerarle.
3. Le prestazioni sono erogate in favore degli aventi diritto, regionali ed extraregionali che, esercitando la libera scelta, decidono di accedervi per il tramite della Struttura nei limiti del budget ad essa assegnato.

#### **Art. 3**

##### **Volume di prestazioni erogabili e previsione di spesa**

1. La Struttura si impegna ad erogare per il periodo 1 aprile -31 dicembre 2013, le sole prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, di cui al piano delle prestazioni che sarà definito con il Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale ove è territorialmente ubicata la Struttura, il quale individuerà in via prioritaria le prestazioni caratterizzate da elevati tempi di attesa, nei limiti del tetto di spesa di cui al presente articolo e nel rispetto dei provvedimenti quivi richiamati ed accetta, come corrispettivo massimo per le prestazioni da rendere nel predetto periodo, il tetto di spesa complessivo di euro.....;
2. La produzione eccedente il tetto massimo di cui al punto 1 non può essere remunerata in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, è considerata inesigibile. E’ considerata resa al di fuori del

contratto e si dichiara fin da ora non coperta dal tetto di spesa e, quindi non remunerabile e non esigibile.

#### **Art. 4**

##### **Condizioni di erogabilità delle prestazioni**

1. Le prestazioni sanitarie di cui agli artt. 2 e 3 devono essere erogate nel rispetto:
  - del DPCM 29/11/2001 (LEA) e ss.mm.ii.;
  - della normativa e dei provvedimenti nazionali e regionali, in particolare del D.P.R. 14/01/1997 e della L.R. n. 32 /2007;
  - dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento;
  - del valore del tetto di spesa di cui all'art. 3;
  - delle disposizioni contenute nel Patto per la Salute 2011-2012;
  - della normativa antinfortunistica.
2. La Struttura dichiara di possedere alla data odierna, e si impegna a mantenere per la durata del presente contratto, i requisiti tecnologici, organizzativi e strutturali di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento, obbligandosi, in ogni caso, a conformarsi e ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla L.R. 32/07 nei tempi e secondo le modalità ivi previste.
3. La Struttura dichiara e garantisce l'adeguatezza ed il perfetto stato di uso di tutte le apparecchiature e si impegna a tenere a disposizione della A.S.L. competente e della Regione, per consentire i relativi controlli, i contratti di manutenzione e /o la documentazione delle attività di manutenzione effettuata in maniera adeguata a ciascuna apparecchiatura.

#### **Art. 5**

##### **Criteri di ripartizione della spesa preventivata**

1. A garanzia della previsione di spesa concordata con il presente contratto e a tutela della continuità nell'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, le parti convengono che il tetto di spesa, di cui all'art. 3 del presente accordo, è frazionato in mensilità con l'obbligo di non superamento dei limiti progressivi mensili, con una oscillabilità (mensile) non superiore al 10% del tetto mensile fermo restando quanto previsto all'art.3, comma 2. Detta oscillabilità mensile del 10%, quando in eccesso, non è ammessa per le prestazioni erogate nell'ultimo trimestre dell'anno 2013 (ottobre-novembre-dicembre 2013).
2. Le prestazioni dichiarate inappropriate, incongrue ed illegittime dagli Organismi di controllo di cui all'art. 11 rientrano nel limite mensile del 10% previsto al punto 1, ancorché non remunerabili ed esigibili.

#### **Art. 6**

##### **Modalità di erogazione delle prestazioni**

1. L'erogazione della prestazione sanitaria è subordinata alla richiesta compilata su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale a cura del medico prescrittore in conformità a quanto previsto dal D.M. 17/3/2008 e ss.mm.ii., dal D.M. 350/1988 oltre che dalle disposizioni regionali in materia.
2. Non sono remunerabili ed esigibili le prestazioni erogate su richieste del S.S.N. non conformi alla richiamata normativa.
3. Per procedere all'erogazione delle prestazioni la Struttura è tenuta a verificare, preliminarmente,

la sussistenza della richiesta e la sua compilazione sul ricettario nel rispetto dei requisiti di cui al punto 1 del presente articolo segnalando alla A.S.L. competente, per le necessarie valutazioni, ogni eventuale anomalia e/o irregolarità. La mancata segnalazione alla A.S.L. comporta la non remunerabilità della prestazione. L'A.S.L. è tenuta ad accertare la correttezza e la remunerabilità delle prescrizioni segnalate e a comunicare le determinazioni assunte entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della segnalazione a cura della Struttura.

4. Le prestazioni sono erogate secondo le modalità e con le caratteristiche previste dai provvedimenti nazionali e regionali in materia ed, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento, di qualità e di appropriatezza imposti dalla buona e diligente pratica professionale, e secondo l'assetto organizzativo e funzionale di cui ai provvedimenti autorizzativi ed agli atti di accreditamento che la Struttura si impegna a rispettare per tutta la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 7**

##### **Ulteriori obblighi della Struttura**

1. La Struttura si impegna:

- ad adeguare la propria organizzazione interna ai principi di programmazione regionale in materia di "reti cliniche", agli standard di profilo ed ai percorsi assistenziali concernenti le prestazioni oggetto del presente contratto, definiti a livello nazionale e regionale;
- a garantire la partecipazione dei propri operatori ad eventuali iniziative formative promosse dalle AA.SS.LL. e dalla Regione;
- a rispettare puntualmente la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia previdenziale;
- a trasmettere al CUP Aziendale, per la condivisione telematica, le agende di prenotazione e monitoraggio delle prestazioni al fine di consentire la prenotabilità della propria offerta sui sistemi aziendali e regionali secondo quanto verrà specificato dall'Amministrazione regionale;
- ad aderire al progetto fascicolo sanitario elettronico;
- garantire unitamente alla documentazione contabile ed elettronica di cui agli artt. 10 e 12 (entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento) e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm., l'invio mediante strumenti telematici alla A.S.L. nel cui ambito territoriale è ubicata la Struttura, delle informazioni di seguito dettagliate:
  - a) impegnativa di richiesta della prestazione;
  - b) trasmissione mensile del prospetto giornaliero del numero delle prestazioni effettuate con oneri a carico del S.S.N. suddivise in relazione alle branche specialistiche.

#### **Art. 8**

##### **Documentazione relativa agli utenti**

1. La Struttura ha l'obbligo di conservare, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di privacy, tutta la documentazione sanitaria e amministrativa relativa a ciascun assistito;

#### **Art. 9**

##### **Personale della Struttura e requisiti di compatibilità**

1. La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni di cui agli artt. 2 e 3 utilizzando il personale e le figure professionali del ruolo sanitario, tecnico e amministrativo previste dalla normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento.
2. La Struttura garantisce l'impiego di personale in possesso dei titoli abilitanti che non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art 1 della L. 662/96.

3. Le parti si danno atto che eventuali situazioni di incompatibilità e l'accertamento della insussistenza della capacità di garantire le prestazioni nei termini di cui al presente articolo, determinano l'apertura del procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996.
4. L'elenco della dotazione organica della Struttura controfirmato dal Legale Rappresentante, indicante il codice fiscale di ogni singolo dipendente, la relativa qualifica, la mansione svolta, il monte ore settimanale ed eventuali, successive, variazioni deve essere comunicato trimestralmente all'A.S.L. di pertinenza oltre che al Servizio Attività Ispettiva e Controllo Qualità della Direzione Regionale Politiche della Salute. L'elenco dovrà essere comprensivo anche del personale in regime libero professionale per il quale la Struttura dovrà specificare: le generalità del professionista, la durata della collaborazione indicando la data di inizio e di conclusione del rapporto.
5. La Struttura si impegna a mantenere per tutta la durata del contratto l'applicazione del C.C.N.L. di categoria che deve essere dichiarato dalla Struttura nell'elenco di cui al punto 4 del presente articolo.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi informativi della Struttura**

1. La Struttura fornisce alla A.S.L. competente per territorio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, unitamente alla fattura di cui all'art. 12, il file di produzione (File "C") relativo alle prestazioni di assistenza di specialistica ambulatoriale, come disciplinato dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
2. Il file "C" costituisce, oltre che obbligo informativo, anche allegato elettronico analitico alla fattura, chiarendosi che sono oggetto di fatturazione tutte le prestazioni erogate a carico del S.S.R. nel mese di competenza, nel rispetto dei limiti di cui agli artt. 3 e 4 del presente contratto.
3. Per prestazioni erogate sono da intendersi le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate nel mese di riferimento.
4. Con ulteriori campi aggiuntivi al tracciato record, di cui al punto 1 del presente articolo, secondo lo schema di cui all'All. 1, la Struttura specifica anche le seguenti informazioni indicate in fattura:
  - il valore dell'importo fatturato lordo;
  - l'importo del ticket per ogni prestazione;
  - l'importo corrispondente alla quota fissa per ricetta
  - il valore dell'importo fatturato netto;
  - il numero progressivo e la data di emissione della fattura.
5. La Struttura si impegna, altresì, a rispettare, nei tempi e nei modi previsti, gli ulteriori obblighi informativi stabiliti dalle normative ministeriali (NSIS) e regionali ed, in particolare, i modelli STS11, STS14 (per le Strutture dotate di apparecchiature), STS 21 ed il file art.50 Sistema Tessera Sanitaria (SOGEI).
6. La Struttura ha l'obbligo di comunicare eventuali ritardi nella trasmissione delle informazioni; l'omissione dei suddetti obblighi informativi, se protratta per due mesi consecutivi o mantenuta nell'arco di complessivi tre mesi dell'anno di riferimento, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.17.

7. Restano salvi gli obblighi informativi di cui all'art 7.
8. L'A.S.L. al ricevimento della fattura e dell'allegata documentazione informativa, verifica l'esatta attribuzione delle tariffe vigenti alle corrispondenti prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.

#### Art. 11

#### Controlli di appropriatezza e congruità

1. Fatte salve le verifiche sul fatturato di cui al successivo art. 12, durante la vigenza del presente accordo, la Regione e la A.S.L., potranno in qualunque momento verificare l'appropriatezza, la legittimità e la congruità delle prestazioni svolte dalla Struttura che, in ogni caso, dovranno essere eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti dalle norme di settore e dai provvedimenti regionali. Detti controlli possono essere effettuati anche tramite il Sistema Tessera Sanitaria;
2. Il campione dei controlli di appropriatezza, congruità e legittimità deve essere rappresentativo di almeno il dieci per cento della produzione fatturata al lordo delle possibilità di incremento mensile del 10%.
3. L'A.S.L. competente territorialmente deve verificare la coerenza dei dati di produzione con quelli relativi alla fatturazione di cui all'articolo 12 secondo le modalità previste dall'art. 13
4. I controlli presso le Strutture sono di competenza dei Nuclei Operativi di Controllo (N.O.C.) secondo le modalità previste dai provvedimenti regionali.
5. E' in facoltà della Regione e della A.S.L. di pertinenza avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli, di altro personale, anche non dipendente, in possesso di particolare e comprovata competenza tecnica, fatti salvi gli effetti del Protocollo di Intesa, concluso il 21/02/2011, tra la Regione Abruzzo e il Comando Carabinieri per la tutela della Salute.
6. I controlli di cui al presente articolo devono essere svolti nei tempi utili a garantire il rispetto dei termini del procedimento di verifica, di cui al punto 8, fermo restando il termine previsto dall'art. 13 punto 1.
7. La Struttura si impegna a predisporre e mantenere, a sue spese, condizioni organizzative necessarie ed utili a consentire il corretto e regolare svolgimento dell'attività di controllo.
8. Il procedimento di verifica si svolge nel rispetto della L. 241/90 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni:
  - le verifiche avvengono alla presenza di Rappresentanti della Struttura;
  - di esse è redatto verbale attestante, tra l'altro:
    - a) le generalità degli intervenuti;
    - b) la descrizione delle circostanze di fatto rilevate;
    - c) le operazioni compiute;
    - d) le osservazioni eventualmente avanzate dalla Struttura.Al termine delle operazioni di verifica, il verbale è consegnato alla Struttura.
  - entro i successivi 10 giorni dalla consegna del verbale, la Struttura può presentare controdeduzioni;



- entro 10 giorni dalla ricezione delle contro-deduzioni formulate dalla Struttura, l'A.S.L. competente comunica alla Struttura l'esito definitivo della verifica, assegnando un termine non superiore a 10 giorni, per adempiere alle prescrizioni eventualmente impartite, decorsi inutilmente i quali l'A.S.L. adotta i provvedimenti e le prescrizioni del caso, la cui inosservanza costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 17.
- 9. L'esito della verifica deve indicare il valore in danaro delle prestazioni inappropriate, incongrue, illegittime rispetto al tetto mensile di cui all'art. 5.
- 10. L'A.S.L. è tenuta ad inserire campi aggiuntivi al File "C", secondo lo schema di cui all'All. 1 del presente contratto, rappresentativi dell'importo liquidato in favore della Struttura e delle motivazioni della mancata o diversa liquidazione.
- 11. Resta ferma la responsabilità della Struttura per inadempimenti relative a circostanze e prestazioni che non hanno formato oggetto di controllo.

#### Art. 12

##### Modalità di fatturazione

1. La Struttura trasmette alla A.S.L. di competenza territoriale e all'Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (ASR), la fattura relativa all'integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa all'A.S.L. territorialmente competente e all'ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell'ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell'art. 1, comma 796 L. 27/12/2006, n. 296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dalla Struttura sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL in corrispondenza del conto - 40.03.00 "Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Altro";
5. Alla fattura deve essere allegata tutta la documentazione relativa alla produzione di cui all'art. 10.
6. L'A.S.L. verifica la regolarità del DURC e non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente articolo.

#### Art. 13

##### Controlli sul fatturato, liquidazione e pagamento

1. Il pagamento delle prestazioni, fatturate secondo le modalità di cui all'articolo precedente, avviene ai sensi del DL 9/10/2002 n. 231 così come modificato dal D.lgs. 9/11/2012 n. 192 entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura/nota contabile di riferimento a cura dell'ASL di competenza.

2. La A.S.L. deve effettuare acconti mensili pari all' 85% (ottantacinqueper cento) della somma fatturata entro il tetto mensile di cui all'art. 5 non comprensivo dell'oscillabilità del 10% entro 30 giorni dalla protocollazione della fattura.
3. Entro il termine di cui al comma 1, la A.S.L. procede al saldo della fattura - positivo o negativo - sulla base della produzione accertata e validata come appropriata, congrua e legittima ed in osservanza di quanto previsto all'art. 11 e all'art 13 del presente contratto. Ove necessario l'A.S.L. richiede alla Struttura nota di credito.
4. La nota di credito è emessa entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta ed indica le prestazioni a cui si riferisce e la residenza dell'utente a cui favore è stata erogata la prestazione.
5. La mancata emissione della nota di credito, secondo le modalità ed i termini previsti dal presente articolo, costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione del presente contratto previa formale diffida ai sensi dell'art. 18.
6. Nei casi in cui la somma corrisposta mensilmente in acconto alla Struttura ecceda, nel bimestre, il valore della produzione accertata e validata per lo stesso periodo, la A.S.L. procede a compensazione con il credito delle mensilità relative al bimestre successivo, in costanza di rapporto.
7. Le parti convengono che per produzione accertata e validata si intende il totale delle prestazioni fatturate, poste a carico del S.S.R., che hanno positivamente superato i controlli di cui agli artt. 11 e 13 del presente accordo e debitamente certificata dalla A.S.L., non costituendo il solo fatturato, ex se, pretesa di corrispettivo.
8. La A.S.L. sospende i pagamenti in presenza di violazioni della vigente normativa e nei casi previsti dal presente contratto, fermo restando l'obbligo di attivare le procedure previste dal presente accordo e dalla vigente normativa.
9. È fatta salva la ripetizione in favore della A.S.L. delle somme che, sulla base dei controlli effettuati in qualunque tempo sull'attività erogata dalla Struttura in forza del presente contratto, risultino non dovute totalmente o in parte.
10. Gli interessi per ritardato pagamento sono fissati nella misura di legge e decorrono dal sessantesimo giorno successivo alla data di protocollazione della fattura.

#### **Art. 14**

##### **Tariffe**

1. Le prestazioni di cui al presente contratto sono remunerate secondo le tariffe di cui al Decreto Commissariale n.12/2013 del 20/02/2013 "Approvazione nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale D.M. 18/10/2012";
2. Le parti concordano che in caso di incremento, a seguito di modificazioni dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, il volume massimo di prestazioni remunerate si intenderà rideterminato ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, lett. e-bis del D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii..

3. Le parti convengono che gli importi della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti e della quota fissa per ricetta, (ed eventuali maggiorazioni di dette quote), sono incassati dalla struttura a titolo di anticipazione e la A.S.L. ne tiene conto all'atto del pagamento degli acconti mensili/bimensili, corrispondendo solo la differenza tra quanto già riscosso dalla struttura a titolo di anticipazione e l' 85% del fatturato (come previsto dall'art. 13 del contratto).
4. Le parti stabiliscono che l'eventuale aumento di quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti, comporterà che gli importi derivanti dalle stesse verranno portati in decremento rispetto al budget assegnato e verranno appresi dalla Struttura a titolo di anticipazione non costituendo in nessun caso fonte di remunerazione aggiuntiva.

#### **Art. 15**

##### **Cessione dei crediti**

1. La Struttura ha l'obbligo di notificare la cessione a qualsiasi titolo dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto alla A.S.L. competente territorialmente.
2. Le parti convengono che l'efficacia della cessione è condizionata all'accettazione espressa nel termine di 20 giorni dalla relativa notifica dall'A.S.L. di pertinenza e che la cessione del credito potrà essere accettata esclusivamente nei limiti delle prestazioni verificate positivamente e valorizzate ai sensi dell'art. 13 punto 7. In conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori delle forme e condizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
3. Sono inefficaci le cessioni di credito non conformi alle prescrizioni del presente articolo ed in conseguenza di quanto sopra la struttura si impegna a mantenere indenne la ASL per eventuali cessioni effettuate al di fuori di quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo.

#### **Art. 16**

##### **Incedibilità del contratto**

1. Il presente contratto è incedibile in tutto o in parte.
2. La cessione costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione ai sensi dell'art. 18.

#### **Art. 17**

##### **Durata**

1. Il presente contratto regola le prestazioni rese a decorrere dal 1 aprile 2013 fino al 31 dicembre 2013;

#### **Art. 18**

##### **Risoluzione del contratto**

1. Fermo ogni altro rimedio e sanzione previsti dal presente contratto e dalla normativa ad esso applicabile, costituiscono grave inadempimento e cause di risoluzione del presente accordo:
  - l'accertata falsità di dichiarazioni rese dalla Struttura ai fini della stipula e della esecuzione del presente contratto;
  - l'impedimento ai controlli di cui agli artt. 11, 13;
  - la mancata ottemperanza agli obblighi informativi nelle ipotesi di cui all'art. 10;
  - la cessione del presente contratto di cui all'art. 16;

- l'inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia dei documenti relativi alle prestazioni rese;
  - l'accertata violazione degli obblighi in materia previdenziale e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 7;
  - la mancata emissione della nota di credito di cui all'art.13;
  - l'inosservanza grave e ripetuta dell'art. 4 comma 1 e 2;
  - la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento provvisori, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - il mancato conseguimento e/o la revoca dei provvedimenti di autorizzazione e accreditamento definitivi, la sospensione dei quali determina l'automatica sospensione degli effetti del presente contratto;
  - il rilascio di documentazione antimafia interdittiva ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs. 159/2011;
  - inosservanza dei provvedimenti aziendali di cui all'art. 11 punto 8 del presente contratto.
2. Le predette inadempienze sono contestate dalle parti per iscritto con fissazione di un termine per le eventuali repliche.
3. In caso di definitivo accertamento delle inadempienze contestate di cui al comma 1 la Regione e/o l'A.S.L. di competenza potrà richiedere la risoluzione di diritto del presente contratto previa comunicazione scritta alla Struttura ai sensi dell'art. 1456 c.c..
4. Resta fermo il diritto della Regione e dell'A.S.L. competente al risarcimento dei danni derivanti da inadempimento della Struttura.

#### **Art. 19**

##### **Controversie**

1. Per tutte le controversie di pertinenza della giurisdizione ordinaria inerenti la conclusione e l'esecuzione del presente contratto è competente il foro di L'Aquila ove ha sede legale la Regione Abruzzo.

#### **Art. 20**

##### **Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
2. In conseguenza dell'accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l'effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti.

#### **Art. 21**

##### **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, alle norme nazionali vigenti in materia di appalti, in quanto compatibili, e, per quanto possa occorrere, alle disposizioni regionali.

**Art. 22****Registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del T.U. dell'imposta di registro approvato con D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Firme

**Per la Regione Abruzzo**

Il Commissario ad Acta e

Presidente della Giunta Regionale

\_\_\_\_\_

**Per il Centro FKT Santa Lucia**

\_\_\_\_\_

**Per le Aziende Sanitarie Locali di:**

1. Avezzano, Sulmona, L'Aquila

\_\_\_\_\_

2. Lanciano, Vasto, Chieti

\_\_\_\_\_

3. Pescara

\_\_\_\_\_

4. Teramo

\_\_\_\_\_

Se e per quanto possa occorrere la Struttura approva specificamente le previsioni di cui agli artt. 2,3,4,5,7,10,11,12, 13,14,15,16, 17 – comma 2, 18,20.

**Per il Centro FKT Santa Lucia**

\_\_\_\_\_

### Tracciato record File "C" SPECIALISTICA AMBULATORIALE)

#### FILE C1 - dati anagrafici

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-84	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBB V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBB
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBB
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBB V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBB V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V

#### FILE C2 - dati prestazioni sanitarie

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBB V
4-6	Az. ULSS/Az.Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBB V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBB
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco	OBB
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore", "Codice Prestazione" e "Codice Disciplina unità operativa erogatrice". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBB V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo.	OBB V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali.	OBB V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBB V
47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBB V
50-51	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBB
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket)	OBB
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Netta	OBB V

				riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') solo per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile =C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA	
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga '99')	
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99') 4= Mancanza riga Totale (riga 99) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.	
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasMESSO da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)	
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn)	
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza)	
76	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
98-100	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associate alla posizione contabile =3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. =3'
101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo	OBB

				erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2= struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB
114-121	Quota di compartecipazione alla spesa	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
122-129	Fatturato al lordo di ticket, quota di compartecipazione	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato a carico del SSR ((sommatoria righe campo "importo totale" 59-66 a eccezione della riga 99) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121)) Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
130-137	Campo vuoto	N	8	Riempire con spazi	
138-157	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
158-165	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
166-173	Fatturato al netto di ticket, quota di compartecipazione	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato a carico del SSR ((sommatoria righe campo "importo totale" 59-66 a eccezione della riga 99) - [importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121)]) Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 (ammesso valore "negativo")	OBB
174-181	Liquidato	N	8	Importo riconosciuto e liquidato all'erogatore privato Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
182	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= prestazione illegittima (ex art. LCA) o non accreditata o non corrispondente alla prestazione 2= prestazione inappropriata 3= violazione amministrativa 4= concomitanza di più liquidazioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
183	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= errore di liquidazione nella tariffa 2= recupero ticket 3= altro Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB

In grigio chiaro: campi ad uso dell'erogatore privato  
In grigio scuro: campi ad uso dell'organo di controllo



**Tracciato record File "C"  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE)**

**FILE C1 - dati anagrafici**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBV
13-28	Medico prescrittore	AN	16	Codice regionale o fiscale	FAC
29-58	Cognome dell'utente	AN	30	Tutto maiuscolo	FAC
59-78	Nome dell'utente	AN	20	Tutto maiuscolo	FAC
79-94	Campo vuoto	AN	16	Riempire con spazi	
95-110	Codice fiscale dell'utente	AN	16	Codice fiscale dell'utente	OBV V
111	Sesso dell'utente	AN	1	1=maschio, 2=femmina	OBV
112-119	Data di nascita dell'utente	AN	8	Formato GGMMAAAA	OBV
120-125	Provincia e Comune di residenza	AN	6	Codice ISTAT del Comune di residenza	OBV V
126-128	USL di residenza	AN	3	Codice USL di residenza	FAC
129-130	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice e l'individuo. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere integralmente compilate ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta. Nel file delle prestazioni sanitarie deve essere presente il corrispondente numero progressivo riga.	OBV V
131-150	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBV V

**FILE C2 - dati prestazioni sanitarie**

Pos.	Descrizione Campo	Tipo	Lung.	Note	Codice
1-3	Regione addebitante	AN	3	Codice regione inviante l'addebito	OBV V
4-6	Az. ULSS/Az. Osp. inviante	AN	3	Codice dell'azienda sanitaria inviante l'addebito	OBV V
7-12	Codice struttura erogatrice	AN	6	Codice regionale struttura erogatrice STS.11 o HSP11 come da rilevazione ministeriale DM 23/12/1996 e DM 5/12/2006	OBV
13-28	Numero ricetta	AN	16	Riportare il numero della ricetta (dal codice a barre della ricetta va escluso il carattere speciale posto all'inizio di ciascuno dei due campi che compongono il numero della ricetta) il campo deve obbligatoriamente essere compilato con il codice a barre di 15 cifre allineato a sinistra se la tipologia della modulistica prescrittiva è: ricetta unica SSN. Nel caso di prestazioni ad accesso diretto o di pronto soccorso, riportare un numero progressivo univoco.	OBV
29-30	Progressivo riga per ricetta	N	2	Numero progressivo delle prestazioni di una stessa ricetta. Inizia sempre con 01 che è la prima riga/record della ricetta e che contiene tutte le informazioni riguardanti la struttura erogatrice, l'individuo, la data della prestazione e la prima prescrizione. Eventuali righe/record successive dovranno comunque essere INTEGRALMENTE compilati conterranno le informazioni relative alle altre prescrizioni ed andranno codificate con i progressivi 02, 03, ecc. L'ultima riga/record 99 deve essere sempre presente e costituisce l'identificativo di fine ricetta; in essa saranno riportati il ticket pagato e l'importo totale NETTO da porre in compensazione e tutte le informazioni escluse "Quantità", "Data", "Codifica Nomenclatore", "Codice Prestazione" e "Codice Disciplina unità operativa erogatrice". Ogni ricetta deve comportare almeno due righe/record: la riga 01 comporta che i campi "data", "codice prestazione" e "quantità" siano valorizzati; mentre i campi "importo ticket", "posizione ticket" non sono valorizzati. La riga 99 comporta invece una valorizzazione inversa.	OBV V
31-38	Data	AN	8	Formato GGMMAAAA. Data di effettuazione delle prestazioni. Nel caso di un ciclo di prestazioni riportare la data di chiusura ciclo.	OBV V
39	Codifica nomenclatore	AN	1	Codificare con "N" (maiuscola) se si utilizzano le codifiche nazionali; codificare con la lettera alfabetica minuscola (per evitare sovrapposizioni) che identifica la Regione nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario nazionale se si utilizzano codifiche regionali.	OBV V
40-46	Codice prestazione	AN	7	Riportare il codice della prestazione secondo il Nomenclatore Tariffario Nazionale o quello regionale. Nel caso si utilizzi la codifica nazionale indicare il codice comprensivo dei punti separatori	OBV V
47-49	Quantità	N	3	1 di default; se trattasi di cicli di prestazioni indicare il numero effettivo di prestazioni erogate	OBV V
50-51	Posizione dell'utente nei confronti del ticket	AN	2	Usare la seguente codifica per le ricette SSN (tipo erogazione S): 01=esente totale; 02=non esente	OBV
52-58	Importo ticket	N	7	Importo ticket (valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 dove si deve riportare il l'importo complessivo del ticket)	OBV
59-66	Importo totale	N	8	Importo ottenuto dalla moltiplicazione della quantità per l'importo unitario. Nella	OBV V

				riga 99 si deve riportare in questo campo la somma degli importi totali delle righe precedenti meno il ticket pagato dal paziente.	
67	Posizione contabile	AN	1	Codici per l'invio delle prestazioni: 1= sempre nel primo invio; Codici per l'invio delle contestazioni: 5= prestazione contestata; Codici per l'invio delle controdeduzioni : A= i dati originariamente contenuti nel record sono confermati; B= i dati originariamente contenuti nel record sono stati corretti in base agli errori segnalati; C= la contestazione viene accolta per l'impossibilità di correggere gli errori segnalati o nel caso di riconoscimento di errore nella individuazione della Regione anche senza contestazione segnalata; 3= prestazioni addebitate in ritardo a seguito di storno ad altri (accettazione della contestazione posizione contabile 'C') <u>solo</u> per errore sull'individuazione della Regione (quindi il relativo importo si somma alle competenze del periodo di riferimento). Solo in questo caso dovrà essere valorizzato il campo 'Regione iniziale di addebito'. Può essere inviata solo a fronte di un invio di una controdeduzione con posizione contabile = 'C' alla Regione che aveva ricevuto erroneamente l'addebito e che aveva eventualmente segnalato la contestazione.	OBB
68	ERR01 Errori anagrafici	AN	1	0 = nessun errore 1 = identificativo utente assente o errato 2 = utente assente da anagrafe dei residenti 4= Anonimato non coerente con la tipologia della prestazione erogata	
69	ERR02 Errori sulla residenza	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice comune di residenza non valorizzato o errato 2 = comune di residenza valorizzato ma non appartenente a regione che riceve l'addebito	
70	ERR03 Errori sulla prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = codice nomenclatore assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 2 = codice prestazione assente o non previsto nel dominio (solo sulle righe zn) 3 = prestazione esclusa dai LEA	
71	ERR04 Errori sulla ricetta	AN	1	0 = nessun errore 1=Tipo erogazione assente o non previsto nel dominio (da segnalare sulla riga '99')	
72	ERR05 Errori del record	AN	1	0= nessun errore 3= Mancanza righe di dettaglio zn (da segnalare sulla riga '99') 4= Mancanza riga Totale (riga 99) - da segnalare su tutte le righe 'zn'.	
73	ERR06 Errori sull'importo	AN	1	Da segnalare solo se Importo maggiore di zero 0 = nessun errore 1 = importo riga non valorizzato come numerico i successivi errori sono evidenziabili solo su riga '99'. 2 = Importo Ticket riga '99' non valorizzato come numerico 3 = Importo Totale riga '99' non valorizzato come numerico e Importo ticket riga '99' non valorizzato come numerico 4 = importo Totale della riga '99' maggiore dalla somma dell'importo delle righe zn meno il ticket della riga '99' 5 = Importo superiore all'importo calcolato da quantità e tariffa del Nomenclatore trasmissione da ciascuna Regione (solo sulle righe zn)	
74	ERR07 Errori su quantità	AN	1	0 = nessun errore 1 = quantità non valorizzato o non numerico (solo su righe zn)	
75	ERR08 Errori sulla data della prestazione	AN	1	0 = nessun errore 1 = la data di erogazione o di fine ciclo assente o errata o non appartenente all'anno di competenza sulla riga zn (nel caso di data non appartenente all'anno di competenza sarà da segnalare l'errore solo se tutte le righe non appartengono all'anno di competenza)	
76	ERR09 Riservato per usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0	
77	ERR10 Riservato ad usi futuri	AN	1	Valorizzare sempre a 0.	
78-97	ID	AN	20	Identificativo record identico per ogni blocco di prestazioni dalla riga 1 alla riga 99. Ha la stessa funzione del codice ricetta e deve essere univoco per l'anno di riferimento una volta unito ai dati obbligatori dell'erogatore e al progressivo riga.	OBB V
98-100	Regione iniziale di addebito	AN	3	Da utilizzare solo nelle controdeduzioni associata alla posizione contabile = '3'. Indica la Regione alla quale, erroneamente, era stato inviato l'addebito.	OBB se Pos. Contab. = '3'
101-102	Tipo erogazione	AN	2	Valori ammessi: A = Accesso diretto P = Pronto soccorso D = Ricetta specialistica interna S = Ricetta SSN Valorizzare sulla riga 99	OBB V
103-105	Codice disciplina unità operativa erogatrice	AN	3	Indicare uno dei codici dell'elenco delle discipline Per le prestazioni erogate in Pronto Soccorso il codice della disciplina erogante non dovrà necessariamente essere il codice 51, ma quello della disciplina che ha effettivamente erogato la prestazione. Per le discipline ospedaliere riportare il codice a due caratteri preceduto da uno 0; per le specialità non ospedaliere riportare il codice a tre caratteri. Valorizzare sulle righe zn	FAC
106	Classe di priorità della prenotazione	AN	1	Valori ammessi: U = Nel più breve tempo possibile, comunque, se differibile, entro 72 ore; B = Entro 10 giorni; D = Entro 30 (visite), entro 60 giorni (visite strumentali) P = Senza priorità Valorizzare sulla riga 99	FAC
107-112	Codice esenzione	AN	6	Codifica delle esenzioni come da tabella nazionale. Obbligatorio se tipo	OBB

				erogazione =S e posizione utente nei confronti del ticket 01 Valorizzare sulla riga 99	
113	Tipo struttura	N	1	1= struttura pubblica 2= struttura privata Valorizzare su tutte le righe	OBB
114-121	Quota di compartecipazione alla spesa	N	8	Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OSP
122-129	Fatturato al lordo di ticket, quota di compartecipazione	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato a carico del SSR ((sommatoria righe campo "importo totale" 59-86 a eccezione della riga 99) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121)) Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
130-137	Campo vuoto	N	8	Riempire con spazi	
138-157	Numero della fattura	AN	20	Codice allineato a sinistra e completato con spazi Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
158-165	Data della fattura	Data	8	Formato GGMMAAAA Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99	OBB
166-173	Fatturato al netto di ticket, quota di compartecipazione,	N	8	Importo fatturato dall'erogatore privato a carico del SSR ((sommatoria righe campo "importo totale" 59-86 a eccezione della riga 99) - [importo ticket (campo 52-58) + quota di compartecipazione alla spesa (campo 114-121)]) Valorizzare sempre a 0 tranne che nella riga 99 (ammesso valore "negativo")	OBB
174-181	Liquidato	N	8	Importo riconosciuto e liquidato all'erogatore privato Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
182	Causa di mancata liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento dell'intero valore del fatturato 1= prestazione illegittima (extra LEA o non accreditata o non corrispondente alla prescrizione) 2= prestazione inappropriata 3= irregolarità amministrativa 4= concomitanza di più condizioni (1+2, 2+3, 1+3, 1+2+3) 5= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB
183	Causa di parziale liquidazione	AN	1	Indica la causa di non riconoscimento di parte del valore del fatturato 1= errore di attribuzione della tariffa 2= recupero ticket 3= altro Valorizzare sempre 0 tranne che nella riga 99	OBB

In grigio chiaro: campi ad uso dell'erogatore privato

In grigio scuro: campi ad uso dell'organo di controllo

**IL COMMISSARIO AD ACTA**

DECRETO 23.05.2013, n. 38

**Integrazione al Decreto Commissariale n. 11/2013 del 20.02.13**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, così come integrata con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2012 e del 3 agosto 2012, con la quale il Presidente pro-tempore della Regione Abruzzo è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7/6/2012 con la quale il dott. Giuseppe Zuccatelli è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Sistema Sanitario Regionale abruzzese con le competenze ivi declinate;

**ATTESO** che tra i compiti individuati dal predetto provvedimento rientra quello di collaborazione, per gli aspetti di programmazione sanitaria, per l'adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni recate dal vigente ordinamento in materia sanitaria, necessari all'attuazione del Piano di rientro;

**VISTO** il decreto commissariale n.20/2012 del 11.06.2012 avente ad oggetto "*Insedimento del Sub Commissario Dott. Giuseppe Zuccatelli per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del S.S.R. abruzzese - Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 2012*";

**VISTO** il Decreto Commissariale n.11 /2013 del 20 febbraio 2013 avente per oggetto "RETE DELL'EMERGENZA URGENZA DELLA REGIONE ABRUZZO E RETI IMA-STROKE-POLITRAUMA (TRAUMA MAGGIORE) PERCORSO NEUROCHIRURGICO";

**CONSIDERATO** che nelle premesse motivazionali del suddetto decreto:

- si ravvisa la necessità di modificare la composizione del Comitato Regionale Emergenza - Urgenza Abruzzo (CREA) di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 702 del 21/10/2011 e si stabilisce che lo stesso è presieduto dal Direttore dell'Agenzia Regionale - ASR Abruzzo, o suo delegato, quale struttura di supporto tecnico della Direzione Politiche della Salute ai sensi della L.R. 6/2009, ed è composto altresì dai Direttori dei DEA, dai Responsabili delle CC.OO. 118 e dal Dirigente del Servizio regionale della Direzione competente nella materia di che trattasi;
- si ritiene che le funzioni della Struttura Regionale Emergenza Sistema 118 (SRES-118) possano essere assorbite, in quanto di fatto già ricomprese, in quella del CREA evitando in tal modo inutili frammentazioni o duplicazioni operativo - decisionali;
- si specifica che il CREA svolge oltre alle funzioni specificate nella L.R. n. 5/2008 e riportate nella richiamata DGR n. 702 del 24/10/2011, una preminente attività di coordinamento a livello regionale dei quattro DEA aziendali di I livello; e che nello specifico di detto coordinamento esso ha competenza, in collaborazione e d'intesa con ASR Abruzzo, nell'elaborazione, monitoraggio e valutazione, anche ai fini della revisione periodica ed eventuale aggiornamento delle reti cliniche per le patologie tempo-variabili di cui all'allegato del suddetto decreto;
- si specifica che è compito del CREA, inoltre, nell'ambito della complessiva attività di valutazione e monitoraggio del sistema regionale di emergenza urgenza sanitaria, verificare tutte le condizioni organizzative ed operative necessarie per addivenire all'istituzione di un'unica CO118 di rilievo regionale, che assorba le risorse e le funzioni delle attuali quattro CC.OO. 118 provinciali e presumibilmente con sede nella città de L'Aquila in attuazione della specifica convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale di protezione Civile e la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila;

**RILEVATO** che, nella parte dispositiva del medesimo provvedimento, non sono state riportate e puntualizzate le riferite previsioni;

**RITENUTO** opportuno di dover pertanto integrare, nella parte dispositiva, il decreto commissariale n.11 /2013 del 20 febbraio 2013 con quanto sopra riportato;

**CONSIDERATO** che il presente atto riveste carattere di indifferibilità ed urgenza, per procedere alla completa realizzazione della rete regionale dell'emergenza urgenza, e che quindi tale atto sarà trasmesso ai Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze successivamente alla sua adozione;

### DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di apportare le seguenti integrazioni alla parte dispositiva del riferito decreto commissariale n.11/2013 del 20 febbraio 2013, prevedendosi:
  - di modificare la composizione del Comitato Regionale Emergenza - Urgenza Abruzzo (CREA) di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 21/10/2011 e di stabilire che lo stesso è presieduto dal Direttore dell'Agenzia Regionale - ASR Abruzzo, o suo delegato, quale struttura di supporto tecnico della Direzione Politiche della Salute ai sensi della L.R. 6/2009, ed è composto altresì dai Direttori dei DEA, dai Responsabili delle CC.OO. 118 e dal Dirigente del Servizio regionale della Direzione competente nella materia di che trattasi;
  - di stabilire che le funzioni della Struttura Regionale Emergenza Sistema 118 (SRES-118) possano essere assorbite, in quanto di fatto già ricomprese, in quella del CREA;
  - di specificare che il CREA svolge oltre alle funzioni specificate nella L.R. n. 5/2008 e riportate nella richiamata DGR n. 702 del 24/10/2011, una preminente attività di coordinamento a livello regionale dei quattro DEA aziendali di I livello; e che nello specifico di detto coordinamento esso ha competenza, in collaborazione e d'intesa con ASR Abruzzo, nell'elaborazione, monitoraggio e valutazione, anche ai fini della revisione periodica ed eventuale aggiornamento delle reti cliniche per le patologie tempo-

variabili di cui all'allegato del suddetto decreto;

- di stabilire che è compito del CREA, nell'ambito della complessiva attività di valutazione e monitoraggio del sistema regionale di emergenza urgenza sanitaria, verificare tutte le condizioni organizzative ed operative necessarie per addivenire all'istituzione di un'unica CO118 di rilievo regionale, che assorba le risorse e le funzioni delle attuali quattro CC.OO. 118 provinciali e presumibilmente con sede nella città de L'Aquila in attuazione della specifica convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia Romagna - Agenzia regionale di Protezione Civile e la ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila;
2. di trasmettere il presente provvedimento ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute per la relativa validazione;
  3. di trasmettere altresì il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo e al Direttore della Agenzia Sanitaria Regionale ASR - Abruzzo;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

---

### IL COMMISSARIO AD ACTA

DECRETO 29.05.2013, n. 40

**Decreto del Commissario ad Acta n. 17/2013 "Disposizioni inerenti la prescrizione dei farmaci antivirali per l'Epatite C Boceprevir (VICTRELIS®) e Telaprevir (INCIVO®)" - Approvazione Linee di indirizzo per la prescrizione della triplice terapia con inibitori delle proteasi e individuazione Centri Prescrittori**

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO  
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri  
dell'11/12/2009)**

*Omissis*

**RICHIAMATE** le determinazioni n. 713 e n. 714 del 26 novembre 2012 - pubblicate nella G.U. n.

287 del 10.12.2012 – con cui l’AIFA ha disposto l’immissione in commercio dei farmaci per il trattamento dell’Epatite C Telaprevir (Incivo®) e Boceprevir (Victrelis®);

**DATO ATTO** che le succitate Determinazioni di Autorizzazione all’Immissione in Commercio stabiliscono che i medicinali siano soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, infettivologo, gastroenterologo) (RNRL), disponendo altresì che ai fini della prescrizione a carico SSN i centri prescrittori specificatamente individuati dalle Regioni debbano compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento e la scheda di *follow up*;

**RICHIAMATA** la nota del 04.12.2012 - acquisita agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo in data 12.12.2012 con Prot n. RA/283918 – con cui l’AIFA ribadisce che la prescrizione dei farmaci è limitata esclusivamente a medici specialisti operanti presso i Centri di prescrizione autorizzati preventivamente dagli Assessorati Regionali;

**CONSIDERATO** che con la medesima nota l’AIFA richiede agli Assessorati Regionali di comunicare nella maniera più tempestiva possibile l’elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci Boceprevir (Victrelis®) e Telaprevir (Incivo®) al fine di snellire le pratiche di accreditamento dei medici prescrittori per l’accesso al Registro di Monitoraggio ed evitare ritardi nell’avvio delle prescrizioni;

*Omissis*

**RICHIAMATO** il documento (versione 07.11.2012) della Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (di seguito definita AISF) avente ad oggetto “Linee di indirizzo AISF per definire l’idoneità dei Centri alla gestione dei pazienti con epatite C genotipo 1 in trattamento con triplice terapia (PegIFN+ Ribavirina + Inibitore della proteasi di prima generazione)”;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n.17/2013 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto

“Disposizioni inerenti la prescrizione dei farmaci antivirali per l’epatite C Boceprevir (VICTRELIS®) e Telaprevir (INCIVO®) – Requisiti minimi per l’individuazione dei Centri Prescrittori autorizzati alla gestione dei pazienti sottoposti a triplice terapia con inibitori delle proteasi” con il quale è stato approvato il documento “Requisiti minimi per l’individuazione dei centri per la gestione dei pazienti con Epatite C genotipo 1 sottoposti a triplice terapia con inibitori delle proteasi” e la check list corrispondente, per la definizione dell’idoneità dei Centri preposti alla gestione del paziente con Epatite C genotipo 1 in trattamento con triplice terapia (PegIFN+ Ribavirina + Inibitore della proteasi di prima generazione);

*Omissis*

**PRESO ATTO** che in data 10 aprile 2013, giusto verbale agli atti del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, la Commissione Regionale del Farmaco ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti minimi - di cui al citato Decreto n. 17/2013 - dei Centri preventivamente e temporaneamente autorizzati alla prescrizione dei farmaci Boceprevir (Victrelis®) e Telaprevir (Incivo®) nonché dei Centri che hanno inoltrato richiesta di autorizzazione, rilevando che tali requisiti risultano soddisfatti esclusivamente dai Centri indicati di seguito:

ASL Avezzano-Sulmona-L’Aquila:

- U.O.C. Malattie Infettive del P.O. dell’Aquila
- U.O.C. Malattie Infettive del P.O. di Avezzano

ASL Lanciano-Vasto-Chieti

- Clinica Malattie Infettive del P.O. SS. Annunziata di Chieti
- U.O.C. Malattie Infettive del P.O. di Vasto

ASL Pescara

- U.O.C. Malattie Infettive e tropicali del P.O. di Pescara
- U.O.C. Medicina Interna del P.O. di Penne

ASL Teramo

- U.O.C. Malattie Infettive del P.O. di Teramo

**RITENUTO** quindi di dover recepire le risultanze della ricognizione effettuata modificando l'elenco dei centri autorizzati, in fase di prima attuazione, alla prescrizione dei farmaci Boceprevir (Victrelis®) e Telaprevir (Incivo®), con Determina DG8/3 del 11.01.2013 approvando nella fattispecie l'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RITENUTO** altresì necessario monitorare annualmente la sussistenza dei requisiti minimi per i centri autorizzati di cui all'allegato A precitato, nonché la verifica annuale dei risultati ottenuti sui pazienti trattati, secondo quanto definito dalle sopra citate linee di indirizzo AISF, con specifico riferimento a:

- Numero totale di pazienti trattati,
- Numero di pazienti con Risposta Virologia Sostenuta (SVR), stratificati in base ai principali fattori predittivi di risposta (grado di fibrosi, genotipo 1° vs 1b, carica virale, genotipo IL-28B quando disponibile, tipo di risposta al precedente trattamento);
- Numero di pazienti che interrompono anticipatamente il trattamento (drop-out) e descrizione delle cause;
- Numero di pazienti con effetti collaterali severi;

*Omissis*

**RITENUTO** di approvare il predetto documento "Linee di indirizzo per la prescrizione della triplice terapia (Peg-IFN + Ribavirina + Inibitore delle proteasi di prima generazione) per il trattamento dell'epatite C" (**Allegato B** - parte integrante e sostanziale del presente Decreto) unitamente alle modalità relative alla dispensazione dei farmaci riportate al punto precedente, rinviando a successivo decreto la definizione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione delle infezioni croniche da virus dell'epatite C (HCV);

*Omissis*

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

1. di prendere atto degli esiti della ricognizione effettuata dalla Commissione Regionale del Farmaco, nonché della verifica dei requisiti minimi dei Centri prescrittori dei farmaci Boceprevir (Victrelis®) e Telaprevir (Incivo®) provvisoriamente autorizzati, secondo le indicazioni di cui all'allegato A al Decreto del Commissario ad Acta n.17/2013;
2. di individuare i Centri di cui all'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente decreto - quali Centri della Regione Abruzzo autorizzati alla prescrizione dei farmaci antivirali per l'Epatite C Boceprevir (VICTRELIS®) e Telaprevir (INCIVO®);
3. di dare mandato ai responsabili dei Centri di cui all'Allegato A di fornire annualmente, ovvero entro il 31 dicembre di ciascun anno, alla Commissione Regionale del Farmaco - per il tramite del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute - specifica relazione recante i risultati ottenuti sui pazienti trattati, con specifico riferimento ai parametri evidenziati dalle linee guida dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, nonché la sussistenza dei requisiti minimi richiesti all'allegato A del Decreto del Commissario ad Acta n.17/2013;
4. di precisare che l'elenco di cui al precedente punto 2 sostituisce a tutti gli effetti l'elenco delle strutture e degli specialisti provvisoriamente autorizzati ed indicati nella Determina del Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale della Direzione Politiche della Salute DG8/3 del 11.01.2013, opportunamente riepilogati nell' Allegato 3 del medesimo provvedimento;
5. di approvare il documento "Linee di indirizzo per la prescrizione della triplice terapia (Peg-IFN + Ribavirina + Inibitore delle proteasi di prima generazione) per il trattamento dell'epatite C", di cui all'**Allegato B** - parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
6. di disporre che i Centri prescrittori di cui all'Allegato A del presente decreto siano tenuti a rispettare le Linee di indirizzo di cui all'Allegato B del presente Decreto;
7. di modificare il punto 6) del Decreto del Commissario ad Acta n.17/2013, vincolando

la dispensazione del farmaco da parte della Farmacia Ospedaliera afferente al Centro prescrittore limitatamente al primo ciclo terapeutico e rimandando la dispensazione dei cicli successivi alla Farmacia Ospedaliera della ASL di residenza dell'assistito, fermo restando che in entrambi i casi la dispensazione dei farmaci a carico SSN possa avvenire solo previa verifica dell'avvenuta compilazione da parte dei centri prescrittori autorizzati della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento e della scheda di follow up, siccome definite dall'Agenzia Italiana del Farmaco ;

8. di stabilire che, in caso di prescrizione proveniente da Centro extra-regionale che non provvede direttamente alla dispensazione del farmaco, ai fini dell'erogazione del farmaco da parte della Farmacia ospedaliera della ASL di residenza dell'assistito, le predette prescrizioni debbano essere valutate da uno dei Centri autorizzati insistenti sul territorio regionale il quale - verificata l'eleggibilità del paziente sulla base delle predette schede AIFA - provvederà a compilare le ricette SSN necessarie per l'acquisizione del farmaco;
9. di dare mandato all'Agenzia Sanitaria Regionale - tenendo conto delle "Linee di indirizzo per la prescrizione della triplice terapia (Peg-IFN + Ribavirina + Inibitore delle proteasi di prima generazione) per il

trattamento dell'epatite C", di cui all'Allegato B del presente Decreto - di definire entro 60 gg. dalla data del presente Decreto il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione delle infezioni croniche da virus dell'epatite C (HCV);

10. di notificare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. della Regione, ai Responsabili dei Centri prescrittori regionali autorizzati nonché ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle AA.SS.LL. della Regione;
11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo nonché sul Portale della Sanità della Regione Abruzzo <http://sanitab.regione.abruzzo.it> e sul sito [www.farmaci.abruzzo.it](http://www.farmaci.abruzzo.it);
12. Di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la dovuta validazione.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*



Allegato a: ~~Decreto~~ del Commissario  
ad ACTA

**Allegato A**

n. 40 del 29 MAG. 2013

**Centri regionali autorizzati alla prescrizione della triplice terapia  
(Peg-IFN + Ribavirina + Inibitore delle proteasi di prima generazione)  
per il trattamento dell'epatite C**

ASL	DENOMINAZIONE	STRUTTURA	CENTRO
201	<b>Avezzano-Sulmona-L'Aquila</b>	P.O. L'Aquila	U.O.C. Malattie Infettive
		P.O. Avezzano	U.O.C. Malattie Infettive
202	<b>Lanciano-Vasto-Chieti</b>	P.O. Chieti	Clinica Malattie Infettive
		P.O. Vasto	U.O.C. Malattie Infettive
203	<b>Pescara</b>	P.O. Pescara	U.O.C. Malattie Infettive
		P.O. Penne	U.O.C. Medicina Interna
204	<b>Teramo</b>	P.O. Teramo	U.O.C. Malattie Infettive



Allegato a: ~~Decreto~~ del Commissario  
ad ACTA

n. 40 del 29 MAG. 2013

Allegato B

**Linee di indirizzo per la prescrizione della triplice terapia  
(Peg-IFN + Ribavirina + Inibitore delle proteasi di prima generazione)  
per il trattamento dell'epatite C**

**1. Premessa**

L'aumento della spesa sanitaria regionale in conseguenza della crescente domanda di salute, associata alla disponibilità di nuove tecnologie diagnostiche e terapeutiche ad elevato costo, sta rendendo importante il ruolo dei percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali (PDTA) per le procedure a più alto costo e rischio clinico. I PDTA possono aiutare il clinico nell'impiego razionale e costo-beneficiale delle risorse in molti ambiti della medicina interna e specialistica.

La recente immissione in commercio dei farmaci ad azione antivirale diretta (Direct Antiviral Agents, DAA) telaprevir (INCIVO®) e boceprevir (VICTRELIS®), destinata a modificare sensibilmente l'approccio terapeutico e la gestione del paziente con Epatite C genotipo 1, ha visto un notevole impegno da parte delle autorità sanitarie, europee e nazionali, e delle società scientifiche volto alla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici che raccolgano le migliori evidenze scientifiche disponibili al fine di garantire la regolamentazione e la sorveglianza di queste nuove terapie.

Infatti, se per un verso i DAA in associazione a Interferone Peghilato e Ribavirina (PR) hanno consentito di incrementare significativamente la quota di pazienti che riescono a ottenere la risposta virologica sostenuta, il successo terapeutico è gravato da significativa tossicità, pertanto, l'agire prescrittivo adeguatamente informato è irrinunciabile tanto per massimalizzare i vantaggi derivanti dalla terapia triplice, quanto per minimizzarne i rischi, alla ricerca del migliore rapporto beneficio/rischio per il singolo paziente.

La combinazione di interferone alfa peghilato (Peg-IFN) con ribavirina (RBV), nonostante i buoni risultati nell'infezione da HCV di genotipo 2 e 3 (eliminazione del virus nel 80-85% dei trattati), determina una risposta meno soddisfacente nei pazienti con infezione da HCV genotipo 1 (circa 40-50% dei trattati) (1).

I nuovi DAA che inibiscono funzioni specifiche del virus portano all'80-85% l'eradicazione virale nel genotipo 1 per i pazienti che abbiano presentato nei precedenti trattamenti o presentino nella fase preliminare di test con terapia duplice (PR) un'adeguata sensibilità all'interferone, che resta al momento il costituente essenziale di questi regimi antivirali (2).

Meno significativo il contributo che entrambi i DAA attualmente autorizzati, telaprevir (INCIVO®) e boceprevir (VICTRELIS®) possono fornire nel trattamento o nel ritrattamento di pazienti con scarsa o nulla sensibilità all'interferone. In questi casi il loro costo e la loro tossicità si sommano a quelli della terapia standard, ed offrono una chance concreta di eradicazione inferiore al 40%, specie se il profilo di resistenze virali è sfavorevole all'analisi basale (3-4-5).

In base alle evidenze disponibili ed ai dati derivanti dalla farmacovigilanza post-marketing dei DAA nei paesi in cui i farmaci sono già commercializzati, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) ha elaborato delle raccomandazioni di uso degli Inibitori delle proteasi per il trattamento dell'epatite da HCV nei pazienti con genotipo 1, sostanzialmente recepite dall'AIFA, con le quali ha inteso fornire dei criteri per l'impiego dei regimi di terapia triplice in un contesto clinico complesso. Tale documento tra l'altro, afferma che **l'impiego dei DAA in associazione a PR debba essere riservato ai pazienti senza o con improbabile risposta alla terapia con PR (6).**



In Regione Abruzzo, in base a quanto disposto con Decreto del Commissario ad Acta n.17/2013, è stato costituito un Gruppo di Lavoro (GdL) composto dalle principali rappresentanze degli operatori sanitari con specifiche esperienze professionali in campo gastroenterologico e infettivologico del SSR nonché da rappresentanti della Commissione Regionale del Farmaco, con l'obiettivo di predisporre un documento che possa contribuire all'indirizzo della prescrizione della triplice terapia nelle specifiche tipologie di pazienti incontrate nella pratica clinica. Il presente documento, espresso dal sopra citato GdL, intende peraltro favorire un percorso diagnostico-terapeutico il più possibile uniforme a livello regionale, con particolare attenzione ai seguenti elementi di omogeneità:

- la corretta individuazione dei pazienti eleggibili e la scelta ottimale del DAA;
- la omogenea attenzione all'andamento della viremia, tempestivamente rilevato, ed il rispetto delle regole di utilità del trattamento;
- la corretta gestione degli effetti collaterali più frequenti e gravi.

Il razionale del presente PDTA si basa su 3 criteri sintetici di impiego della triplice terapia:

1. nei pazienti già trattati e con malattia epatica avanzata, la scelta del trattamento dovrebbe essere basata sul tipo di sensibilità all'interferone mostrata dal paziente nel corso del trattamento o dei trattamenti precedenti;
2. in tutti i pazienti non pretrattati, la terapia del primo mese dovrebbe essere quella standard con PR anche in presenza di fibrosi avanzata e genotipo 1L28B sfavorevole, alla luce delle evidenze (7) che indicano per la nostra area un atteso di risposta virologica rapida (e quindi di conseguente eradicazione a fine trattamento) di quasi il 30% con PR;
3. che nei pazienti a più alto rischio di insuccesso sia favorita la valutazione della sequenza virale prima del trattamento e dell'evoluzione delle resistenze e delle cinetiche virali durante il trattamento, in modo da evitare di trattare o di trattare oltre il dovuto pazienti a bassa o bassissima probabilità di risposta virologica sostenuta (3-4-5).

## 2. I centri prescrittori in Abruzzo: specifiche sul loro ruolo.

Alla luce di quanto suesposto ed in ragione della complessità della gestione del trattamento con inibitori delle proteasi, ravvisata la necessità di garantire appropriatezza terapeutica ed, al contempo, una stretta sorveglianza del paziente in trattamento mediante una organizzazione di sistema che preveda il coordinamento tra centro clinico e laboratorio di virologia, l'adeguata copertura delle urgenze e la collaborazione con specialisti di diverse discipline, con apposito Decreto del Commissario ad Acta n. 17/2013, su proposta della Commissione Regionale del Farmaco, sono stati individuati i requisiti minimi di cui i centri prescrittori dovranno essere dotati per la gestione dei pazienti con Epatite C genotipo 1 sottoposti a triplice terapia con inibitori delle proteasi.

Ogni centro prescrittore pone l'indicazione alla triplice terapia quando appropriata e diventa responsabile della conduzione e del controllo del trattamento della medesima per il singolo paziente; provvede all'educazione ed al monitoraggio continuo del paziente ed assicura la reperibilità diretta o telefonica per le emergenze, in stretta collaborazione con il Medico di Medicina Generale, al quale dovrà essere assicurata adeguata comunicazione ed informazione, specie per il problema della gestione delle interazioni farmacologiche dei DAA.

Considerata la possibile insorgenza di gravi effetti collaterali, il centro prescrittore garantisce la disponibilità e la collaborazione con un'équipe medica multidisciplinare specificatamente individuata e dispone di un reparto di riferimento per far fronte ad eventuali emergenze cliniche secondo il regime ritenuto necessario



(trattamento ambulatoriale o ricovero diurno/ordinario). Ogni centro prescrittore dovrà pertanto dotarsi di procedure interne scritte, per assicurare la disponibilità e la collaborazione della suddetta équipe.

Il centro prescrittore dispone di un laboratorio specializzato per il monitoraggio della viremia, e di un riferimento diretto con un laboratorio per l'invio dei campioni dei pazienti selezionati che necessitano dell'esecuzione del sequenziamento virale al basale e/o del monitoraggio della evoluzione delle sequenze virali nel caso di sospetto sviluppo di resistenze; infine, con le medesime modalità dirette o indirette, ciascun centro si dota della possibilità di studiare il polimorfismo genico per il gene dell'IL28B, la cui conoscenza può essere utile nella caratterizzazione dei pazienti a bassa probabilità di successo terapeutico (8).

Sarà peraltro assicurata dai centri prescrittori la piena collaborazione in rete, per la gestione condivisa del percorso diagnostico-terapeutico, anche in considerazione della opportunità che siano periodicamente raccolti i dati relativi ai risultati ottenuti nei trattamenti man mano erogati nei vari snodi della rete, con una costante verifica dell'efficienza di risposta virologica.

### 3. Selezione dei pazienti da sottoporre a terapia e scelta dei regimi terapeutici più appropriati per ciascun sottogruppo.

#### 3.1 Stadiazione della malattia epatica in relazione all'opportunità di trattamento immediato

La fibrosi è uno dei principali fattori predittivi di risposta alla terapia antivirale; è essenziale stabilirne lo stadio, per definire la strategia terapeutica più appropriata e l'indicazione stessa al trattamento. I metodi disponibili per determinare lo stadio di fibrosi epatica sono la biopsia epatica, che viene considerata come "gold standard", o altri metodi non invasivi quali il Fibroscan®. Per la determinazione della fibrosi, è possibile eseguire la biopsia epatica e/o il Fibroscan®, come indicato nel documento AIFA. Gli stadi di fibrosi, in base alla classificazione METAVIR e Ishak, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 1. stadi di fibrosi, in base alla classificazione METAVIR e Ishak (9).

	METAVIR	Ishak
Non o minima fibrosi	F0-F1	0-2
Fibrosi portale	F2	3
Fibrosi "a ponte"	F3	3,0 - 4,0
Cirrosi	F4	> 5

Per ciò che riguarda il Fibroscan®, il cut-off tra F0-F2 e F3-F4 è in generale convenuto di 8,7-9,0 kPa (per valori  $\geq 9,0$  kPa il paziente viene classificato come con verosimile fibrosi F3-F4). Tra il valore del Fibroscan® e quello istologico prevale il valore più alto, pur essendo sufficiente il ricorso ad una sola delle due metodiche (9).

Alla luce delle evidenze attuali di letteratura e della rapida evoluzione degli schemi di trattamento, i pazienti con infezione da HCV genotipo 1 senza impegno epatico (F0-F1) e transaminasi persistentemente normali andrebbero considerati in questa fase come **candidati ad un atteggiamento di attesa di schemi terapeutici meno tossici e più agevoli**, anche in termini di interferenza con le attività e la qualità della vita dei trattati. È infatti ragionevole ritenere, in base ai dati di letteratura (10, 11), che tali pazienti possano entro 3-4 anni essere avviati a schemi terapeutici "interferon-free", senza che tale attesa abbia verosimilmente a comportare



rischi sostanziali di progressione verso l'insufficienza epatica o l'epatocarcinoma. Per tali pazienti, per i quali è comunque opportuno un adeguato counselling e l'ottenimento eventuale di un "rinvio informato", va opportunamente considerata l'intensificazione del follow-up. Tra tali pazienti potrebbero essere comunque considerate per il trattamento non differito alcune categorie peculiari come:

- Pazienti con manifestazioni extraepatiche (ematologiche, renali o neurologiche) a rischio di evoluzione clinica;
- Pazienti con progressiva patologia linfomatosa a rischio di recidiva in persistenza di replica di HCV.

La terapia con boceprevir e telaprevir è indicata, in associazione con Peg-IFN e RBV, in pazienti con infezione da HCV genotipo 1 senza compromissione della funzione epatica o con cirrosi epatica compensata. **I pazienti con progressivi episodi di scompenso epatico andrebbero in generale esclusi**, alla luce dell'esponenziale incremento dei rischi di tossicità nei casi con riduzione della funzione biosintetica dell'albumina ed incremento dell'INR (10,11, 12).

### **3.2 Stato di preparazione del paziente al trattamento e valutazione del livello potenziale di aderenza alla prescrizione**

Come per la duplice terapia con PR, il trattamento a tre farmaci va ponderato adeguatamente in termini generali per qualsiasi tipo di paziente. L'aderenza adeguata alla terapia prescritta è requisito essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo della eradicazione virale, e l'aderenza ad un regime a tre farmaci è un fenomeno potenzialmente più dinamico che per la duplice terapia, visto l'impegno clinico derivante dalla tossicità aggiuntiva. Probabilmente, i pazienti con maggiore impegno epatico e rischio di progressione di malattia documentati, sono quelli che meglio possono raggiungere livelli di aderenza adeguati dopo opportuno counselling. Ad ogni modo, l'accuratezza della valutazione del paziente preliminare al trattamento rimane un presupposto cruciale alla costo-beneficialità della terapia, anche rispetto alla tollerabilità delle possibili interazioni farmacologiche. Inoltre adeguata considerazione dovrebbe avere anche in questa fase il ruolo dei fattori predittivi di risposta virologici correggibili, quali sovrappeso corporeo, resistenza all'insulina, epatosteatosi, abuso di alcool e farmaci.

### **3.3 Tipologie dei pazienti da trattare**

Per stabilire la strategia terapeutica, **andrebbero considerate in modo distinto le seguenti tipologie di pazienti:**

- Relapser alla duplice terapia con Peg-IFN e RBV;
- Partial non-responder alla duplice terapia con Peg-IFN e RBV;
- Null responder alla duplice terapia con Peg-IFN e RBV;
- Naïve.

Si riporta per comodità ed opportuna omogeneità lessicale la serie di definizioni di risposta alla terapia con Peg-Ifn + RBV validate dalla consensus EASL 2011



Tabella 2. Definizione di risposta alla terapia con Peg-Ifn + RBV (10)

Abbreviazione	Denominazione	Definizione	
SVR	<i>Sustained viral response</i>	HCV-RNA non determinabile 24 settimane dopo la fine della terapia.	
RVR	<i>Rapid virological response</i>	HCV-RNA non determinabile con un analizzatore sensibile alla 4° settimana di trattamento, mantenuto fino al termine del trattamento	
EVR	<i>Early virological response</i>	HCV-RNA rilevabile alla 4° settimana ma non rilevabile alla 12° settimana, mantenuta fino alla fine del trattamento	
DVR	<i>Delayed virological response</i>	Decremento $>2 \log_{10}$ del livello di HCV-RNA rispetto al basale, ma comunque determinabile, alla 12° settimana; HCV-RNA non determinabile alla 24° settimana, mantenuta fino al termine del trattamento	
Non-responder	NR	<i>Null response</i>	Decremento $\leq 2 \log_{10}$ di HCV-RNA alla 12° settimana rispetto al basale
	PR	<i>Partial nonresponse</i>	Decremento $>2 \log_{10}$ del livello di HCV-RNA rispetto al basale alla 12° settimana, ma con livello di HCV-RNA rilevabile alla 12° e alla 24° settimana
	REL	<i>Relapser</i>	HCV-RNA nuovamente rilevabile dopo la fine di un trattamento durante il quale si è avuta una risposta virologica
	BT	<i>Breakthrough</i>	Ricomparsa di HCV-RNA in qualsiasi momento durante il trattamento, dopo una risposta virologica

### 3.4 Pazienti relapser o con breakthrough a precedente trattamento con PR

Questi pazienti hanno mostrato di avere una sostanziale risposta all'interferone con ribavirina, sebbene tale risposta inizialmente efficiente non sia esitata in eradicazione del virus. Per questi pazienti la letteratura disponibile non documenta sostanziali differenze di efficacia tra i due DAA disponibili, con una previsione di successo tra l'80 e l'85% dei trattati pur nelle differenti opzioni di scheda tecnica in termini di modalità e durata di impiego.

Si raccomanda pertanto di dare alta priorità al trattamento di questi pazienti, e di preferire nella scelta tra i due DAA, di efficacia equivalente, quello che possa garantire il trattamento potenzialmente più breve e meno costoso rispetto allo staging istologico della malattia di fegato. In particolare, va tenuto conto che il trattamento con boceprevir per un solo semestre costa significativamente meno del trattamento con telaprevir. Sotto questo profilo, esso andrebbe pertanto considerato a parità di chances di successo virologico e di altri fattori condizionanti l'impiego.

### 3.5 Pazienti partial non responder a PR

Nella recente letteratura questi pazienti presentano una probabilità di risposta equivalente tra i due DAA disponibili, sebbene in alcuni sottogruppi di pazienti, come i coinfezioni con HIV, la terapia con Telaprevir sia risultata potenzialmente più efficace in talune esperienze (10,12). Peraltro, a parità di efficacia, il trattamento con Telaprevir risulterebbe verosimilmente più breve per molti pazienti con questo tipo di risposta [due schede tecniche] Anche in questo ambito, il trattamento potenzialmente più breve e meno costoso a parità di potenziale efficacia andrebbe preferito (13, 14).

### 3.6 Pazienti non responder a PR

Questi pazienti hanno una bassa probabilità di risposta alla triplice terapia con qualsiasi presidio. In particolare, i pazienti che, oltre ad una bassa sensibilità individuale alla terapia interferonica, possiedono anche a livello virologico una o più mutazioni di resistenza nella sequenza del virus genotipo 1, dovrebbero essere valutati con sollecitudine per altre e sperimentali opzioni di trattamento, qualora abbiano un alto rischio di progressione di malattia, o rinviati ad altre e migliori opzioni di trattamento, qualora non vi sia un'urgenza reale dettata dalla clinica.

L'esecuzione del genotipo per il locus dell'IL28B può raramente essere di ausilio in questi casi, poiché la maggior parte dei pazienti con queste caratteristiche presentano genotipo sfavorevole. In generale, la cinetica virale di risposta al trattamento rappresenta in tutte le sue fasi un predittore di risposta a posteriori e come tale potenzialmente più utile di qualsiasi predittore a priori. Opzione facoltativa per il Registro di Monitoraggio AIFA, la valutazione del polimorfismo genetico dell' IL28B nei pazienti experienced è pertanto verosimilmente di poco impatto nella gestione della maggioranza dei casi.

### 3.7 Pazienti naive a terapia interferonica

Tra tutti i pazienti non pretrattati, la probabilità di risposta virologica rapida a PR e di una conseguente risposta virologica sostenuta con terapia a due farmaci si riscontra in circa 1/3 dei pazienti con genotipo 1; nonostante la molteplicità dei potenziali predittori a priori di risposta virologica sostenuta ad oggi identificati, la valutazione dell'andamento della riduzione della viremia nel primo mese rimane la modalità migliore di valutare la sensibilità individuale alla terapia con PR nel singolo paziente in un determinato momento, rappresentando un predittore di risposta a posteriori, e come tale un esito della convergenza e coazione di molteplici fattori a priori. Per tale ragione, la Commissione Regionale per il Farmaco della Regione Abruzzo ritiene, nell'attuale contesto farmaco-economico, che la terapia del primo mese per i pazienti con genotipo 1 dovrebbe continuare ad essere quella standard con PR, anche in quelli con fibrosi rilevante e genotipo IL28B sfavorevole.

Questa raccomandazione, centrale al presente PDTA, deriva dalla recente pubblicazione di uno studio internazionale, coinvolgente la nostra regione, lo studio PROPHECIS, che indica un'attesa di RVR >25% su una popolazione amplissima di pazienti con genotipo 1 (>4000 soggetti). Tale attesa diviene addirittura prossima al 30% per i pazienti afferenti alla nostra area geografica di reclutamento. Ne consegue che altri predittori a priori, come il genotipo IL28B, risultino potenzialmente meno interessanti e più dispendiosi sul campo rispetto alla semplice valutazione della cinetica di decadimento virale nel singolo paziente nell'ambito del primo mese di trattamento. Anche nei pazienti con fibrosi F3-F4, con rilievo della presenza di un allele sfavorevole (TT o CT) per IL28B, l'opzione della triplice terapia può essere ragionevolmente successiva alla verifica della risposta nel primo mese di trattamento con PR senza detrimento alcuno per il singolo paziente, anzi con il potenziale di un sostanziale risparmio di tossicità.

A valle di tale raccomandazione, che implica che la scheda di trattamento AIFA per boceprevir o telaprevir sia aperta solo dopo il primo mese di trattamento nei pazienti naive, la Commissione evidenzia i seguenti punti di attenzione:

- **Il rilievo di una riduzione >1 log<sub>10</sub> a 28 gg dell'HCV RNA** implica la previsione a posteriori di una percentuale di SVR molto favorevole (>80%) con un regime a tre farmaci a prescindere dalla compresenza di altri fattori di predizione a priori, e sostanzialmente indistinguibile per i due DAA disponibili, in estrapolazione dei dati di letteratura nei pazienti pretrattati. Per questi pazienti, pertanto, in analogia a quanto già richiamato per i pazienti relapser a precedenti trattamenti, si raccomanda di preferire nella scelta tra i due DAA, di efficacia potenzialmente equivalente, quello



che possa garantire il trattamento più breve e meno costoso, a parità di chances di successo virologico e di altre condizioni d'impiego.

- **Il rilievo di una riduzione  $< 1 \log_{10}$  a 28 gg dell'HCV RNA**, specie in presenza di un chiaro trend di risposta ai vari time-points intermedi eventuali, predice una discreta probabilità di SVR con regimi includenti 3 mesi di Telaprevir, in base alla estrapolazione dei dati di letteratura disponibili nel paziente "experienced". Questa opzione di trattamento presenta un costo contenuto per il III farmaco rispetto all'impiego del boceprevir su tempi più lunghi; si raccomanda pertanto che il trattamento più breve e meno costoso sia sempre considerato prioritariamente a parità di indicazione clinica.
- **Il rilievo di una sostanziale invarianza del carico virale a 28 gg** dall'avvio del trattamento, specie in presenza di mutazioni di sequenza sfavorevoli nel ceppo in osservazione, è predittore di mancata risposta virologica al trattamento con DAA attuali; andrà pertanto valutato caso per caso quanto il suo differimento possa essere più svantaggioso di una probabile monoterapia con DAA, destinata al fallimento ed a importante potenziale accumulo di tossicità.

#### 4. Schemi di trattamento e stopping rules.

Gli schemi di trattamento dei due DAA contestualmente licenziati sono disponibili nelle rispettive schede tecniche, alla cui attenta lettura si rinvia senza ridondanze in questo ambito. In questa sede torna opportuno sottolineare come prima di scegliere il DAA per uno specifico trattamento sia necessario contestualizzare la sua durata nello specifico del paziente individuato.

Per quanto riguarda le regole di interruzione del trattamento nei pazienti persistentemente viremici, ancora una volta riepilogate in scheda tecnica per i due DAA, se ne raccomanda una stretta applicazione, rappresentando esse *cut off* molto ben ponderati di reale futilità della prosecuzione del trattamento.

#### 5. Nuova terminologia

Sulla base degli studi registrativi di boceprevir e telaprevir e degli schemi di trattamento che ne derivano, è stata coniata una nuova terminologia di risposta al trattamento, di seguito riportata.

**Tabella 3. Terminologia di risposta al trattamento (9)**

TPV	Extended RVR (e-RVR)	HCV RNA non rilevabile dalla settimana 4 alla 12 durante terapia con TPV
	RVR	HCV RNA non rilevabile alla settimana 4 dopo il Lead-in (LI)
BOC	Responsive	Riduzione HCV RNA $\geq 1\log_{10}$ dopo LI
	Poorly responsive	Riduzione HCV RNA $< 1\log_{10}$ dopo LI
	Early responsive	HCV RNA non rilevabile alla settimana 8 dopo aggiunta di BOC
	Late responsive	HCV RNA rilevabile alla settimana 8 dopo aggiunta di BOC





**Referenze bibliografiche**

1. Fried MW – N Engl J Med. 2002; Ghany MG – Hepatology 2009).
2. Kenneth E. Sherman – N. Engl. J. Med. 2011; Ira M. Jacobson – N. Engl. J. Med. 2011; Fred Poordad – N. Engl. J. Med. 2011).
3. HCV Kinetics and quasispecies evolution within the first hours of telaprevir-based triple-therapy in previously treated HCV-patients. V Cento, F De Luca, F Valenti, M Tontodonati, VC Di Maio, MC Bellocchi, D Armenia, L Carioti, F Trave, P Cacciatore, G Madeddu, A Bertoli, M Angelico, S Babudieri, G Parruti, F Ceccherini-Silberstein, CF Perno, Italy
4. Correlation of early detection of HCV NS3-resistance and virological failure in patients treated with triple therapy including telaprevir or boceprevir. V Cento, VC Di Maio, Di Paolo F, De Luca V, V Micheli, M Tontodonati, MC Bellocchi, L Carioti, D Armenia, F De Leonardi, FP Antonucci, G Madeddu, C Magni, C Sarrecchia, S Baudieri, G Parruti, M Angelico, G Rizzardini, CF Perno, F Ceccherini-Silberstein, Italy
5. V.C. Di Maio, V. Cento, D. Di Paolo, D. Armenia, F. De Luca, M.C. Bellocchi, L. Carioti, M. Tontodonati, F. De Leonardi, F.P. Antonucci, C. Sarrecchia, G. Rizzardini, S. Babudieri, G. Parruti, M. Angelico, C.F. Perno, F. Ceccherini-Silberstein, "Early detection and persistence of resistance in HCV patients treated with BOC/TPV-based therapy: analysis by population- and ultra-deep sequencing" presented at 11th European meeting on HIV & Hepatitis, Treatment Strategies & Antiviral Drug Resistance, Rome 20-22 March 2013
6. Parere dell'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (AISF) sull' uso della triplice - terapia (Peg - IFN + Ribavirina + inibitore delle proteasi di prima generazione) per il trattamento dei pazienti con epatite cronica da HCV genotipo 1  
[http://www.webaisf.org/media/16360/position\\_paper\\_definitivo\\_26\\_01\\_12.pdf](http://www.webaisf.org/media/16360/position_paper_definitivo_26_01_12.pdf) accesso al 26.04.2013).
7. Marcellin P, Cheinquer H, Curescu M, Dusheiko GM, Ferenci P, Horban A, Jensen D, Lengyel G, Mangia A, Ouzan D, Puoti M, Rodriguez-Torres M, Shiffman ML, Schmitz M, Tatsch F, Rizzetto M. High sustained virologic response rates in rapid virologic response patients in the large real-world PROPHESYS cohort confirm results from randomized clinical trials. Hepatology. 2012 Dec;56(6):2039-50. doi: 10.1002/hep.25892. Epub 2012 Aug 8. PubMed PMID: 22706730)
8. Ge D – Nature 2009; Thompson AJ – Gastroenterology 2010, Fried MW – J Hepatol. 2011).
9. Modificato da DGR Regione Umbria n. 97 del 11/02/2013 PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLA NUOVA TERAPIA DELL'EPATITE CRONICA C (DAA)
10. Anu Osinusi, D Bon, E Herrmann, G Teferi, R Talwani, H Masur, W Symonds, J McHutchison, A Fauci, S Kottitil, and NIAID SPARE Study Team High Efficacy of Sofosbuvir with Weight-based Ribavirin for 24 Weeks in Difficult-to-Treat Patients. - Session 43 Oral Abstracts - 20th Conference CROI – Conference on Retrovirus and opportunistic Infections.
11. Edward Gane, R Hyland, X Ding, P Pang, J McHutchison, W Symonds, and C Stedman. ELECTRON: 100% Suppression of Viral Load through 4 Weeks' Post-treatment for Sofosbuvir + Ledipasvir (GS-5885) + Ribavirin for 12 Weeks in Treatment-naïve and -experienced Hepatitis C Virus GT 1 Patients Session 9 -Oral Abstracts - 20th Conference CROI – Conference on Retrovirus and opportunistic Infections.
12. Hezode C et al. CUPIC: TVR or BOC + P/R in Cirrhotic Nonresponders - Presented at AASLD 2012. Oral Presentation 0051].
13. VICTRELIS® PUBLIC ASSESSMENT REPORT (EPAR);
14. INCIVO® PUBLIC ASSESSMENT REPORT (EPAR)].



## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2013, n. 41

**Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Civitella Casanova (PE) (elenco n. 3) datato 27.09.2012, rettificato il 23.11.2012 in favore di ditte varie indicate nell' Allegato "A"**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

**VISTO** il D.P.R. n. 616/77;

**VISTA** la L.R. n. 25/88;

**VISTA** la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che con la Determinazione Dirigenziale n. DH31/346/Usi Civici del 29/04/2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE)

**VISTO** l'allegato "A" elenco n. 3 datato 27/09/2012 rettificato il [23/11/2013]<sup>1</sup> allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di CIVITELLA CASANOVA, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

**CONSIDERATO** che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 27/09/2012 rettificato il [23/11/2013]<sup>1</sup> sopra richiamato;

**VISTA** la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3

(legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

**RITENUTO** che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 27/09/2012 rettificato il [23/11/2013]<sup>1</sup>;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

## DECRETA

- sono legittimate nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE) a favore delle 11 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 3 datato 27/09/2012 rettificato il [23/11/2013]<sup>1</sup> formato da n. 2 facciate;
- di fare obbligo al Comune di CIVITELLA CASANOVA a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 3 datato 27/09/2012 rettificato il [23/11/2013]<sup>1</sup> nonché effettuare l'affrancazione;
- di fare obbligo al Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell' art. 5 della L.R. n. 3/98;
- di autorizzare il Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE) ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell' art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è,

come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila, lì 21 maggio 2013

- 1) DELE : "23/11/2013"  
ADDE : "23/11/2012"

IL PRESIDENTE  
**Dott. Giovanni CHIODI**

*Segue allegato*



ALLEGATO "A" ELENCO N.° 3

## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIOUfficio Demanio Civico ed Armentizio  
ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali			Valore del fondo senza migliorie	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Afrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella	Superficie					
1-209/09	RINALDI BRUNO VIA ABATE CASARI N.39 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	10-07-1969 PENNE	Civitella Casanova	21	339	0,05,70	44,46	1,33	13,34	14,67	44,46
					340	0,06,30	49,14	1,47	14,74	16,22	49,14
					341	0,15,60	121,68	3,65	36,50	40,15	121,68
					342	0,10,60	82,68	2,48	24,80	27,28	82,68
					343	0,04,70	36,66	1,10	11,00	12,10	36,66
					344	0,00,60	6,24	0,19	1,87	2,06	6,24
	TOTALE					0,43,70	340,86	10,23	102,26	112,48	340,86
2	NOVELLI ANNA C.DA DE CONTRA (PIANO VANARDO)7 65010 VICOLI (PE)	27-01-1960 CATIGNANO	Civitella Casanova	25	278	0,84,70	650,66	19,82	198,20	218,02	650,66
					437	0,50,60	394,58	11,84	118,40	130,24	394,58
					285	0,41,70	325,26	9,76	97,58	107,34	325,26
					350	0,06,00	46,60	1,40	14,04	15,44	46,60
	TOTALE					1,83,00	1.427,40	42,82	428,22	471,04	1.427,40
3	DOTTORINI ACHILLE ANTONUCCI ANNA MARIA C.DA FORNACE 11 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	28-01-1941 CIVITELLA C. 25-08-1948 MONTEBELLO DI BERTONA.	Civitella Casanova	17	195	0,03,10	24,18	0,73	7,25	7,98	24,18
					211	0,24,70	192,66	5,78	57,80	63,58	192,66
						0,27,80	216,84	6,51	65,05	71,56	216,84
	TOTALE										
4-203/09	D'AGOSTINO GIAN LEONARDO C.DA SPINARO N.1 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	10-09-1933 PENNE	Civitella Casanova	21	480	0,02,10	16,36	0,49	4,91	5,41	16,36
					481	0,05,80	45,24	1,36	13,57	14,93	45,24
					482	0,12,70	99,06	2,97	29,72	32,69	99,06
	TOTALE					0,20,60	160,68	4,82	48,20	53,02	160,68
3-200/09	DI GIOVANNI ANTONIETTA C.DA VALLONE N.38 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	30-09-1929 VICOLI	Civitella Casanova	24	468	0,17,20	134,16	4,02	40,25	44,27	134,16
						0,17,20	134,16	4,02	40,25	44,27	134,16
	TOTALE										
3-206/09	PERINETTI LUIGI C.DA PETTORANO N.34 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	21-08-1947 CIVITELLA C.	Civitella Casanova	22	401	0,12,45	97,11	2,91	29,13	32,05	97,11
						0,12,45	97,11	2,91	29,13	32,05	97,11
	TOTALE										
7-201/09	PERINETTI LILIANA C.DA PETTORANO N.34 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	21/08/1947 CIVITELLA C. 06/09/1956 CIVITELLA C.	Civitella Casanova	22	68	0,13,30	103,74	3,11	31,12	34,23	103,74

8-22/11	DI CLEMENTE GABRIELE VIA VERMONDO DI FEDERICO N.14 55125 PESCARA	15/04/1933 CIVITELLA C.	Civitella Casanova	21	85 742 743 744 812 813 74	0,04,80 0,11,90 0,06,95 0,00,20 0,02,80 0,01,00 0,13,20 0,54,15	37,44 92,82 54,21 1,56 21,84 7,80 422,37	1,12 2,78 1,63 0,05 0,66 0,23 3,09 12,67	11,23 27,85 16,26 0,47 6,55 2,34 30,98 126,71	12,36 30,63 17,89 0,51 7,21 2,57 139,38	37,44 92,82 54,21 1,56 21,84 7,80 422,37
9./2/12	MICARONI GABRIELE SALVATORI CAMILLA NICOLETTA C.DA COLLE DELLA GUARDIA N.9 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	17-01-1937 CIVITELLA C. 31/07/1942 FARA FILORUM PETRI	Civitella Casanova	24	195 416 527 196	0,93,75 0,05,10 0,10,90 0,04,20 1,13,95	731,25 39,78 85,02 32,76 888,81	21,94 1,19 2,55 0,98 26,66	219,38 13,13 25,51 9,83 266,64	241,31 13,13 28,06 10,81 293,31	731,25 39,78 85,02 32,76 888,81
10-20/09	FOGLIETTA MARIO C.DA FESTINA N.12 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	14-04-1936 PESCARA	Civitella Casanova	21	604	0,09,50 0,18,80 0,20,90 0,04,50 0,13,00 0,01,00 0,02,00 0,12,30 0,82,00	74,10 146,64 163,02 35,10 101,40 7,80 15,60 95,94 639,60	2,22 4,40 4,89 1,05 3,04 0,23 0,47 2,88 19,19	22,23 43,99 48,91 10,53 30,42 2,34 4,68 28,78 191,88	24,45 48,39 53,80 35,10 33,46 2,57 5,15 31,66 211,07	74,10 146,64 163,02 35,10 101,40 7,80 15,60 95,94 639,60
11-20/09	BONGIOVANNI ANNA VICO DELLA CARBONERIA N.10 65010 CIVITELLA CASANOVA (PE)	03/05/1933 TORREGROTTA (ME)	Civitella Casanova	6 15	37 123	0,12,70 0,04,30	99,06 33,54	2,97 1,01	29,72 10,06	32,69 11,07	99,06 33,54
			TOTALE	124	563 99	0,02,70 0,12,70	21,06 153,66	0,63 4,61	6,32 46,10	6,95 50,71	21,06 153,66



PESCARA LI 27/09/2012  
RETTIFICATO IL 23/11/2012

IL TECNICO INCARICATO  
(A. Di Nicola)

IL RESPONSABILE D'UFFICIO  
GEOM. ALBERTO DI INTINO

VISTO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO  
(Dot. Franco LA CIVITA)

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 21.05.2013, n. 42

**Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Civitella Casanova (PE) (elenco n. 4) datato 18.02.2013, rettificato il 29.04.2013 in favore di ditte varie indicate nell' Allegato "A"**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTA** la legge 1766/27 nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

**VISTO** il D.P.R. n. 616/77;

**VISTA** la L.R. n. 25/88;

**VISTA** la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che con la Determinazione Dirigenziale n. DH31/347/Usi Civici del 29/04/2013, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, con la quale il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione ha approvato le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE)

**VISTO** l'allegato "A" elenco n. 4 datato <sup>(1)</sup> [18/02/2012] rettificato il 29/04/2013 allegato alla Determinazione Dirigenziale sopra richiamata dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali, il canone annuo da corrispondere al Comune di CIVITELLA CASANOVA, oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

**CONSIDERATO** che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 18/02/2013 rettificato il 29/04/2013 sopra richiamato;

**VISTA** la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3

(legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

**RITENUTO** che sussistono le condizione per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato <sup>(1)</sup> [18/02/2012] rettificato il 29/04/2013;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

## DECRETA

- **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE) a favore delle 2 Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 4 datato 18/02/2013 rettificato il 29/04/2013 formato da n. 1 facciata;
- **di fare obbligo** al Comune di CIVITELLA CASANOVA a riscuotere i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A" elenco n. 4 datato 18/02/2013 rettificato il 29/04/2013 nonché effettuare l'affrancazione;
- **di fare obbligo** al Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE) a reinvestire i proventi derivanti dalle affrancazioni secondo il disposto dell'art. 5 della L.R. n. 3/98;
- **di autorizzare** il Comune di CIVITELLA CASANOVA (PE) ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno diritto;
- **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico ed Armentizio, con proprie determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'Aquila 21.05.2013

IL PRESIDENTE  
**Dott. Giovanni Chiodi**

*Seguono allegati*

ALLEGATO "A" ELENCO N.°4

## REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO POLITICHE FORESTALI, DEMANIO CIVICO ED ARMENTIZIO

Ufficio Demanio Civico ed Armentizio

ART. 9 L. 176627 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA: NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comune	Dati catastali		Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità pregresse	Totale da pagare	Afrancazione del canone somma da pagare
				Foglio	Particella					
1	FRATELLI GABRIELE VIA LAGO DI BORGIANO N.°18 65128 PESCARA	16/10/1935 CIVITELLA CASANOVA (PE)	CIVITELLA CASANOVA TOTALE	23	492	0,12,85 100,23 100,23	3,01 3,01	30,07 30,07	33,08 33,08	100,23 100,23
2	MARCHIONNE GIULIA VIA PIANO CASALENO 12 65010 VILLA CELIERA (PE)	31/01/1926 VILLA CELIERA (PE)	CIVITELLA CASANOVA	15	75 35	0,71,60 0,28,50 1,00,10	16,75 5,67 23,42	167,54 66,69 234,23	184,30 73,36 257,66	568,48 222,30 780,78

PESCARA LI 19/02/2013  
RETTIFICATO IL 29/04/2013IL TECNICO INCARICATO  
(ppr) Nicola ZizziIL RESPONSABILE D'UFFICIO  
GEOM. ALBERTO D'INTINOVISTO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE DEMANIO  
CIVICO ED ARMENTIZIO  
(Dot. Franco CIVITRA)GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
Venerabili Presidenti, Membri della Giunta e Consiglieri  
La Presidenza e gli Assessori sono  
in.....  
Allegati: 1).....  
Sottoscritto  
Dott. Franco CIVITRA



## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 29.05.2013, n. 43

**Indizione delle elezioni del Comitato per l'Amministrazione separata Beni Uso Civico della frazione Macchia da Sole e Borea del Comune di Valle Castellana (TE)"**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto n. 49 del 12/06/2009 con il quale venivano indette, per il giorno 12/07/2009, le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Macchia da Sole e Borea del Comune di Valle Castellana (TE), regolarmente svolte;

**VISTA** la Legge 17/04/957 n. 278, che reca norme per la costituzione dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della citata Legge n. 278/57 che indica la durata, in anni quattro, del Comitato per l'Amministrazione Separata;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Macchia da Sole e Borea del Comune di Valle Castellana (TE) in quanto in scadenza, al fine di assicurare la continuità della stessa;

**RITENUTO** di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole di provvedere alla nomina dei Presidenti dei Seggi elettorali e di quant'altro necessario al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Macchia da Sole e Borea del Comune di Valle Castellana (TE);

**VISTA** la Legge 1766/27;

**VISTO** il D.P.R. n. 11/72;

**VISTO** il D.P.R. n. 616/77;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 del 21/07/1982 con il quale vengono fissate le norme interne relative alle elezioni

delle Amministrazioni Separate Beni uso Civico di cui all'allegato "A";

**VISTA** la L.R. n. 25/88 ed in particolare l'art. 2;

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

## DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Macchia da Sole e Borea del Comune di Valle Castellana (TE) per il giorno 28/07/2013, secondo le norme indicate nell'Allegato A" del Verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 citato nelle premesse.

L'Aquila 29.05.2013

IL PRESIDENTE

**Dott. Giovanni Chiodi**

## PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 29.05.2013, n. 44

**Indizione delle elezioni del Comitato per l'Amministrazione separata Beni Uso Civico della frazione Roccacerro del Comune di Tagliacozzo (AQ)"**

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il decreto n. 50 del 12/06/2009 con il quale venivano indette, per il giorno 26/07/2009, le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Montagna di Curio assegnata in uso civico alla Frazione Roccacerro del Comune di Tagliacozzo (AQ), regolarmente svolte;

**VISTA** la Legge 17/04/957 n. 278, che reca norme per la costituzione dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della citata Legge n. 278/57 che indica la durata, in anni quattro, del Comitato per l'Amministrazione Separata;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Montagna di Curio assegnata in uso civico alla Frazione Roccacero del Comune di Tagliacozzo (AQ) in quanto in scadenza, al fine di assicurare la continuità della stessa;

**RITENUTO** di dare mandato al Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio della Direzione Politiche Agricole di provvedere alla nomina dei Presidenti dei Seggi elettorali e di quant'altro necessario al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Montagna di Curio assegnata alla Frazione Roccacero del Comune di Tagliacozzo (AQ);

**VISTA** la Legge 1766/27;

**VISTO** il D.P.R. n. 11/72;

**VISTO** il D.P.R. n. 616/77;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 del 21/07/1982 con il quale vengono fissate le norme interne relative alle elezioni delle Amministrazioni Separate Beni uso Civico di cui all'allegato "A";

**VISTA** la L.R. n. 25/88 ed in particolare l'art. 2

**DATO ATTO** che il Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio e il Direttore della Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

#### DECRETA

sono indette le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Montagna di Curio assegnata in uso civico alla Frazione Roccacero del Comune di Tagliacozzo (AQ) per il giorno 08/09/2013, secondo le norme indicate

nell'Allegato A" del Verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 citato nelle premesse.

L'Aquila 29.05.2013

IL PRESIDENTE  
**Dott. Giovanni Chiodi**

---

#### DETERMINAZIONI

---

#### DIRIGENZIALI

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI  
SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E  
PESCA, EMIGRAZIONE  
SERVIZIO ECONOMIA ITTICA

DETERMINAZIONE 28.05.2013, n. DH32/31

**P.O. FEP 2007/2013: ricostituzione Nucleo di valutazione di merito.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**Vista** la Determinazione DH8/13 del 8/3/2010 recante "Valutazione di merito progetti P.O. FEP 2007/2013";

**Visto** il Manuale operativo dell'OI Regione Abruzzo approvato con Determinazione DH21/48 del 29/11/2010, ed in particolare il Capitolo 4.1., § c2), che disciplina la valutazione di merito delle istanze, con riferimento alle operazioni a regia;

**Vista** la L.r. 10 maggio 2002 n° 7, ed in particolare l'art. 19, concernente "Disposizioni in materia di pesca marittima ed acquacoltura", che al comma 5. stabiliva composizione, modalità di costituzione, rinnovo e remunerazione del predetto Nucleo di valutazione;

**Dato atto** che con Determinazione DH8/21 del 15/04/2010 si è provveduto alla prima costituzione del predetto Nucleo di valutazione;

**Viste** altresì le successive Determinazioni adottate per apportare modifiche puntuali alla suddetta composizione;

**Vista** la propria nota n° 90897 del 19/4/2012 diretta alle Autorità ed Organismi designanti al fine di acquisire, in vista del rinnovo del Nucleo

medesimo alla scadenza di legge, conferme delle designazioni precedenti ovvero nuove segnalazioni nominative;

**Considerato** che la nota predetta è stata riscontrata solo dall'Ipsia Di Marzio-Michetti di Pescara, dalla Capitaneria di Porto di Pescara, dall'Istituto zooprofilattico di Teramo, rispettivamente con note n° 3328 del 23/4/2012, 145690 del 27/4/2012, 5414 del 3/5/2012;

**Ritenuto** di procedere alla ricostituzione del predetto Nucleo, assumendo per confermati i componenti non sostituiti;

**Ritenuto** conseguentemente di stabilire che il Nucleo di valutazione di merito dei progetti da valutare sul PO FEP 2007/2013 per il biennio successivo all'adozione del presente provvedimento è costituito da:

- Dirigente del Servizio Economia Ittica, con funzioni di Presidente;
- Responsabile dell'Ufficio Politiche ittiche comunitarie dell'ex Servizio Adeguamento alla normativa comunitaria ed economia ittica;
- rappresentante della Direzione marittima regionale con peculiari competenze in materia di Pesca marittima professionale, nella persona del STV. A. Terrone (supplente Cp. I<sup>a</sup> Cl. P. Salce);
- rappresentante dell'A.R.T.A. (Agenzia regionale di tutela dell'Ambiente) con peculiari esperienze/competenze nelle problematiche ambientali del mare nella persona Giuseppe Ferrandino (supplente Dr. N. Ronzitti ma è in pensione);
- rappresentante dell'Istituto zooprofilattico sperimentale "V. Caporale" di Teramo, con peculiari esperienze/competenze in materia di biologia marina nella persona del dr Nicola Ferri (supplente dr. Alessandro Pavone);
- rappresentante designato dalla ASL di Pescara con peculiari esperienze/competenze riferibili alle problematiche dell'igiene e sicurezza degli alimenti di derivazione animale, nella persona del dr. Vincenzo Olivieri (supplente dr. E. Ballone);
- esperto di problematiche contributive e fiscali designato dall'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Pescara,

nella persona del dr. Vincenzo Vecchioli (supplente dr M. Gasparroni);

- ingegnere designato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara, nella persona dell'ing. M. Vicaretti (supplente ing. S. Lopez);
- docente con peculiari esperienze/competenze in materia di attrezzi e sistemi di pesca, designato dal Preside dell'IPSA "Di Marzio" di Pescara nella persona del prof. G. Ciofani (supplente prof. Ing. A. Del Rosso attenzione: Del Rosso non è quasi mai venuto perché è il tecnico firmatario di molti progetti; non hanno comunicato altri nominativi);
- docente con peculiari esperienze/competenze in materia di Macchine marine, designato dal Preside dell'IPSA "Di Marzio" di Pescara nella persona del prof. Sciarra Maurizio (supplente prof.ssa Trapani Rosalba);
- docente con peculiari esperienze/competenze in materia di Costruzioni navali, designato dal Preside dell'Istituto tecnico nautico "Acciaiuoli" di Ortona nella persona del prof. L. Del Re (supplente prof. R. Di Pasquale);

**Dato atto** che, limitatamente alla valutazione dei progetti prodotti nell'ambito di Avvisi pubblici diretti all'attuazione della Misura 4.1, il Nucleo è integrato da due Esperti designati dal GAC al cui ambito territoriale afferiscono le istanze di finanziamento;

**Ritenuto** di stabilire che i compiti di Segretario sono assolti dal geom. Cosimo Ingrosso, impiegato del Servizio;

**Ritenuto** di confermare, per quanto non espressamente modificato dalla presente Determinazione, le statuizioni diverse dalla composizione nominativa contenute nella Determinazione DH8/21 del 15/04/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto ciò premesso**

#### DISPONE

1. la composizione del Nucleo preposto alla valutazione di merito dei progetti PO FEP 2007/2013 che saranno valutati nel biennio successivo alla adozione del presente

provvedimento è regolata come da premessa;

2. il Responsabile dell'Ufficio Politiche ittiche comunitarie dell'ex Servizio Adeguamento alla normativa comunitaria ed Economia ittica provvede alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURA e sul sito [www.regione.abruzzo.it/pesca](http://www.regione.abruzzo.it/pesca).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dott. Antonio Di Paolo**

---

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE  
SOCIALI  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 20.05.2013, n. DL33/115  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Associazione "IL GLICINE". Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**PREMESSO**

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale", in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** - che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza

finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** - che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l'altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

**CONSIDERATO**

- che l'art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l'istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
  - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
  - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** - che ai sensi dell'art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b)

e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

**PRESO ATTO** - che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell'imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*;

#### **DATO ATTO**

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D'ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** - l'istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/261632/DL27b del 21/11/2012, presentata dall'associazione di promozione sociale denominata "**IL GLICINE**" concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, articolazione b) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### **PRESO ATTO**

- **che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando la mancanza:
  - *nello statuto allegato: quanto richiesto ai sensi dell'art. 3 lett. c (prestazioni volontarie libere e gratuite degli associati); lett. d (l'organo di*

*amministrazione); lett. f (elettività delle cariche associative); lett. g (i proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi...); lett. h (obbligo di redigere il bilancio); lett. h (obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione...); lett. j (modalità di scioglimento); lett. k (obbligo di devoluzione del patrimonio residuo...);*

- *domanda non è assoggettata a bollo;*
- *di quanto previsto all'art. 8 c. 2 lett. c (elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche.....); lett. e (relazione del legale rappresentante.....); lettera f (copia conforme certificato di attribuzione del codice fiscale) e lettera h (marca da bollo per la regolarizzazione del provvedimento di iscrizione o diniego);*

**DATO ATTO** **che**, con nota prot. n. RA/57684/DL33 del 27/02/2013, il competente Ufficio ha comunicato, a norma dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del formale provvedimento di diniego all'iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

**RILEVATO altresì che** permane l'impossibilità all'iscrizione al Registro Regionale delle associazioni di Promozione Sociale in quanto, l'associazione "*de qua*", nel termine assegnato, non ha prodotto alcuna documentazione atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

**RITENUTO pertanto**, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, **di non poter procedere alla iscrizione dell'associazione denominata "IL GLICINE" con sede legale nel Comune di Pescara (PE), alla sezione Prima articolazione a)** del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni,

recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo” e in particolare l’art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l’art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte di:

- **prendere atto** che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/261632/DL27b del 21/11/2012 l’Associazione di Promozione Sociale denominata “IL GLICINE” con sede legale nel Comune di Pescara (PE) ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **prendere** inoltre atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall’associazione denominata “IL GLICINE” con sede legale nel Comune di Pescara (PE) finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **formalizzare** il diniego all’iscrizione, in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell’Associazione denominata “IL GLICINE” con sede legale nel Comune di Pescara (PE) alla Sezione Prima articolazione a) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **precisare** che, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell’art.11, della L.R. 11/12;
- **trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione “Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali” e al Componente la Giunta Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.
- **disporre**, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all’associazione interessata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Germano De Sanctis**

---

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE  
SOCIALI  
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 27.05.2013, n. DL33/120  
**L.R. 01 marzo 2012, n. 11. “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” - Associazione “DONNATTIVA”. Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. DINIEGO**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000 , n. 383, “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

**RILEVATO** che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della medesima L. 383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

**PRESO ATTO** che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle

Associazioni di Promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.A.T. n.13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 istituendo, tra l’altro, il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

#### CONSIDERATO

- che l’art. 6, della citata L.R.11/12 prevede l’istituzione del richiamato Registro regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell’art. 7 della menzionata legge L.R. 11/12, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni:
  - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale;
  - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
  - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le associazioni di promozione sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/12, è incompatibile con l’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

**RILEVATO** - che ai sensi dell’art. 9 della L.R.11/12 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

**PRESO ATTO** - che, con Determinazione Direttoriale n. DL/89 del 17 luglio 2012, è stata assegnata, nelle more dell’imminente riorganizzazione, la gestione degli adempimenti amministrativi connessi alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previsti dalla L.R. 11/2012, al Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*;

#### DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato attivato, presso il Servizio *Politiche di Promozione e Sicurezza Sociale, Qualità dei Servizi e Vigilanza su Servizi e Strutture. Servizio Civile, DL27, - Ufficio Interventi Socio Assistenziali, U2*, il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

**VISTA** - l’istanza, acquisita al protocollo della Direzione n. RA/12924/DL33 del 16/01/2013, presentata dall’Associazione di promozione sociale denominata “**DONNATTIVA**” concernente la richiesta di iscrizione alla Sezione Prima, articolazione b) del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

#### PRESO ATTO

- **che** il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando la mancanza:
  - di quanto richiesto ai sensi dell’art. 6 c. 2 lett. e (hanno sede legale in Abruzzo e sono costituite ed operanti da almeno un anno

**DATO ATTO** **che**, con nota prot. n. RA/57684/DL33 del 27/02/2013, il competente Ufficio ha comunicato, a norma

dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del formale provvedimento di diniego all'iscrizione, evidenziandone i motivi ostativi e riservando, ai sensi della vigente normativa, la facoltà al richiedente di trasmettere idonea documentazione atta a rimuovere i sopra evidenziati motivi ostativi, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla data di ricevimento della sopracitata comunicazione;

**CONSIDERATO** - **che** l'Associazione "*de qua*", con nota acquisita dalla Direzione al prot. n. 92057 del 08/04/2013, contestava l'avvio del procedimento di diniego eccependo che "*l'inizio dell'attività dell'Associazione decorre dal 29/11/2010 e non dal 16/10/2012, data dell'aggiornamento e non dell'attribuzione del codice fiscale*";

**RILEVATO** - **che** con nota prot. n. RA/116970/DL33 del 07/05/2013 il competente ufficio ha richiesto, all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Abruzzo, chiarimenti sulla effettiva posizione della suddetta Associazione;

**PRESO ATTO** - **che** con nota, acquisita dalla Direzione al prot. n.132662 del 22/05/2013, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate ha comunicato che "*dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, risulta che l'associazione "Donna Attiva" con sede in Sant'Eusanio del Sangro - rappresentata dalla Sig.ra Di Cinno Daiana Serena - ha chiesto l'attribuzione del codice fiscale "90031550693" in data 2/10/2012; in precedenza la stessa aveva richiesto ed ottenuto in data 20/09/2005 l'attribuzione del c.f. "90029100691" in seguito estinto in data 28/08/2012*";

**DATO ATTO** - **dell'impossibilità** all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale in quanto, l'associazione "*de qua*", nel termine assegnato, non ha prodotto la documentazione necessaria atta a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati all'associazione stessa;

**RITENUTO** - **pertanto**, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative vigenti nella Regione Abruzzo, **di non poter procedere alla iscrizione** dell'Associazione denominata

**"DONNATTIVA" con sede legale nel Comune di S. Eusanio del Sangro (CH), alla sezione Prima** del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per la carenza dei requisiti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11;

**VISTA** - la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo" e in particolare l'art. 5 (autonomia della funzione dirigenziale) e l'art. 24 (competenza del dirigente di servizio e di staff);

#### **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte:

- **di prendere** atto che con nota acquisita al prot. della Direzione n. RA/12924/DL33 del 16/01/2013 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**DONNATTIVA" con sede legale nel Comune di S. Eusanio del Sangro (CH)** ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R.11/12;
- **di dare** atto dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio regionale in merito alla istanza presentata dall'Associazione denominata "**DONNATTIVA" con sede legale nel Comune di S. Eusanio del Sangro (CH)**, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla sezione Prima, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **di formalizzare il diniego all'iscrizione**, in carta semplice, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, dell'Associazione denominata "**DONNATTIVA" con sede legale nel Comune di S. Eusanio del Sangro (CH)** alla Sezione Prima del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- **di precisare che**, avverso la presente determinazione, è ammesso ricorso, nei modi e nei tempi, previsti dai commi 1 e 2, dell'art.11, della L.R. 11/12;
- **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" e al Componente la Giunta



Regionale preposto alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali.

- **di disporre**, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. 38/04 e s.m.i, la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del presente provvedimento, nonché la relativa notifica all'associazione interessata.

IL DIRIGENTE del Servizio  
Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE  
**Dott. Germano De Sanctis**

DIREZIONE POLITICHE DELLA SALUTE  
SERVIZIO SANITÀ VETERINARIA E SICUREZZA  
ALIMENTARE

DETERMINAZIONE 28.05.2013, n. DG21/108  
**Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, per il Servizio di Emergenza Clinica all'interno dell'ospedale Didattico Veterinario dedicato agli Animali privi di proprietario. Rinnovo per un anno con decorrenza dal 12.05.2013**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO CHE:**

- La Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo, tramite il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, svolge attività clinica specialistica altamente qualificata sul territorio nazionale, contestualmente con la formazione post laurea di medici veterinari tramite diverse forme di educazione continua: Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione, Master di II livello, Seminari e Congressi con erogazione di ECM;
- La Regione Abruzzo ha tutelato il controllo del fenomeno del randagismo e la protezione degli animali d'affezione con propria legge regionale 21 settembre 1999, n. 86;
- La Facoltà di Medicina Veterinaria di degli Studi di Teramo, tramite il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, ha inteso attivare un Servizio di Emergenza Clinica attivo 24 ore su 24, impegnando

competenze professionali, strutture ed attrezzature diagnostiche e di ricovero di elevata qualità;

- La Facoltà di Medicina Veterinaria di degli Studi di Teramo, nel clima di collaborazione che contraddistingue i rapporti tra la Regione Abruzzo e la Facoltà stessa, ha sottoscritto, in data 20.07.2009 una convenzione che, a livello regionale, garantisce la possibilità di attivare un servizio strutturato su 24 ore agli animali in argomento attraverso la presenza di personale medico quali-quantitativamente adeguato;

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche, in particolare gli artt. 7bis e ter in cui sono definiti i principi e le funzioni del Dipartimento di Prevenzione nell'ambito della Sanità Pubblica Veterinaria;
- L'Accordo del 29 novembre 2001 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;
- La precedente deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 17 marzo 2008, integrata con la successiva Deliberazione n. 1107 del 20.11.2008, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione;
- La Convenzione stipulata in data 20.07.2009 tra l'Assessore Regionale alla Sanità ed il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, per la Istituzione di un Servizio di Emergenza Clinica all'interno dell'ospedale Didattico Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria dedicato agli Animali privi di proprietario;
- Il Programma Operativo previsto dall'art. 2 della Convenzione per disciplinare puntualmente la sua concreta attuazione, stipulato in Teramo in data 12.05.2010 presso la sede dell'Università degli Studi di quella città, tra il Preside di Facoltà di Medicina Veterinaria ed il Dirigente del servizio veterinario regionale;

**VISTA** la Determinazione n. DG/11/65 del 13 maggio 2010 con la quale è stato approvato formalmente il Programma Operativo predetto;

**PRESO ATTO** che in data 11 maggio 2013 la Convenzione suddetta, come prorogata per un ulteriore anno, è giunta a scadenza;

**VISTA** la Determinazione Direttoriale n. DG/16 del 28.02.2013 di assegnazione al sottoscritto Dirigente delle risorse finanziarie per l'esercizio finanziario 2013 e preso atto che tra le stesse risorse figura la somma di € 78.400,00, al Cap. 81502.2 – Codice U.P.B. 12.01.001 – quale quota del F.S.N. per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge a dagli indirizzi programmatici emanati dalla regione (Rinnovo Convenzione Unite Per Ospedale Clinicizzato);

**VISTA** la nota prot. n. 85 del 19.02.2013 con la quale il Preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo. – Prof. Fulvio Marsilio informa questa Struttura che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie di quell'ateneo, nella seduta del 28.01.2013, ha deliberato all'unanimità il rinnovo della convenzione in oggetto;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo n. 213 del 28.3.2010 con la quale, in sede di approvazione del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013, è stata prevista la possibilità di destinare somme specificatamente stanziata dalla regione per l'implementazione del rapporto con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo per gli interventi di soccorso, alta specializzazione e di chirurgia complessa, già disciplinati dalla Convenzione appena scaduta;

**ACCERTATO** che, con decorrenza 12.05.2013 la Convenzione di che trattasi, previa sottoscrizione del pro Rettore dell'Università degli Studi di Teramo Prof. Dino Mastrocola e l'Assessore Regionale Dr. Luigi De Fanis, è stata rinnovata per un uguale periodo di un anno, con scadenza in data 11.05.2014;

**VISTA** la Legge Regionale 10 gennaio 2013 - n° 2 ad oggetto: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 -2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013);

**VISTA** la Legge Regionale 10 gennaio 2013 - n° 3 ad oggetto: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013 – 2015;

**VISTA** la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo";

**VISTA** la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante "Istituzione Numero Verde regionale per problemi connessi al randagismo";

**DATO ATTO** che il presente pagamento è soggetto quindi agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e che il codice C.I.G. è il seguente **ZDF09D56EF**:

**DATO ATTO** che, considerato l'importo convenzionale annuo di € 78.400,00, il rilascio del CIG è soggetto a contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità di € 30,00 giusta art.4 della Deliberazione del 3 novembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

**VISTA** la nota circolare prot. n. RA/99879 del 6.5.2011 con la quale il Servizio Ragioneria Generale della G.R.A. fornisce espresse indicazioni in ordine alla contribuzione dovuta all'AVCP a fronte della concessione del CIG, precisando che la stessa, costituendo uno dei componenti della spesa complessiva, debba far carico alla Struttura regionale proponente e dovrà altresì gravare sullo stesso capitolo di bilancio che finanzia i lavori/servizi/forniture, formando inoltre anche oggetto di specifico impegno;

**VISTO** l'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 – Pagamenti di importo superiore ai diecimila euro da parte di P.A. e la circolare emanata in merito dal Servizio Ragioneria e Credito della G.R.A., prot. n. RA-DD12/44909 del 14.04.2008 e, da ultimo, la circolare prot. n. RA/146878 del 23.12.2008;

**VISTA** la circolare n. 22 del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 54923 del 29.7.2008;

**RITENUTA** la regolarità tecnico-amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

#### **DETERMINA**

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

- 1) di prendere atto della volontà espressa dalla Giunta regionale d'Abruzzo con Deliberazione n. 213 del 28.03.2011 in ordine al rinnovo della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, per la Istituzione di un Servizio di Emergenza Clinica all'interno dell'ospedale Didattico Veterinario dedicato agli Animali privi di proprietario;
- 2) di prendere atto che, con decorrenza 12.05.2013 la Convenzione di che trattasi, previa sottoscrizione del pro Rettore dell'Università degli Studi di Teramo Prof. Dino Mastrocola e l'Assessore Regionale Dr. Luigi De Fanis, è stata rinnovata per un uguale periodo di un anno, con scadenza in data 11.05.2014;
- 3) di dare atto che la Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, per il Servizio di Emergenza Clinica all'interno dell'ospedale Didattico Veterinario dedicato agli Animali privi di proprietario, si svolga secondo il Programma Operativo già sottoscritto in data 12.05.2010 in Teramo tra il Preside di Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo ed il Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare regionale approvato con Determinazione n. DG/11/65 del 13.05.2010;
- 4) di prendere atto che la scadenza del rinnovo di cui al punto 2) rimane fissata alla data dell'11.05.2014;
- 5) di disporre l'impegno di € 78.370,00 (settantottomilatrecentosettanta/00) in favore l'Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria, sul Cap. 81501.2 UPB 12.01.001 del Bilancio regionale di Previsione del corrente

esercizio finanziario, autorizzando il Servizio Ragioneria Generale della G.R.A. alla relativa registrazione;

- 6) di dare atto che le modalità di liquidazione della predetta somma rimangono quelle fissate nella Convenzione che si rinnova;
- 7) di dare atto che il numero CIG relativo alla presente procedura è: **ZDF09D56EF**;
- 8) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Dr. Giuseppe Bucciarelli - Dirigente del Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Politiche della Salute;
- 9) di disporre l'impegno della somma di € 30,00 necessaria a fronteggiare la spesa per la quota di contributo dovuta all'AVCP, sulla convenzione di rinnovo che trattasi, sullo stesso Cap. 81501.2 - Codice UPB 12.01.001 del bilancio regionale di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 10) di dare atto che il pagamento disposto con il presente atto è riferito, in attuazione della D.G.R. 30 gennaio 2012, n. 52, alla spesa sanitaria corrente finanziata con risorse del Fondo Sanitario Regionale ed è a valere sul conto di tesoreria regionale sanità n. 188386;
- 11) di dare atto che ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 è avvenuta la pubblicazione in formato pdf nell'apposita sezione dell'home page della Regione Abruzzo dei dati richiesti dalla normativa;
- 12) di stabilire che per il pagamento del contributo di € 30,00 all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si provvederà con successivo atto di liquidazione di spesa, da assumersi a carico del Cap. 81501.2 del Bilancio Regionale di previsione 2013, alla ricezione del MAV quadrimestrale da parte dell'Autorità;
- 13) di trasmettere il presente provvedimento al Preside di Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Teramo;
- 14) di trasmettere copia della presente determinazione alla Gestione Sanitaria Accentrata, individuata nel Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Controllo di Gestione delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute;
- 15) di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A.;
- 16) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Regionale della

Direzione Politiche della Salute, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**

---

DIREZIONE RIFORME ISTITUZIONALI, ENTI LOCALI, BILANCIO, ATTIVITÀ SPORTIVE  
SERVIZIO BILANCIO

DETERMINAZIONE 30.05.2013, n. DB8/76  
**Reiscrizione in bilancio di economie vincolate.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 15 della Legge Regionale n. 3 del 10.1.2013, inerente il bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

**VISTO** il comma 6 dello stesso art. 15 in base al quale, per la riassegnazione dei fondi vincolati, si provvede con prelevamento delle somme necessarie dal fondo istituito ai sensi del 2° comma del citato articolo e con la relativa reiscrizione nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa;

**VISTE** le note:

- della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi n. 2764 del 27.5.2013;
- della Direzione Sviluppo Economico, Servizio Sviluppo del Commercio n. 132252 del 22.5.2013;

- della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo n. 126008 del 15.5.2013;
- della Direzione Politiche Agricole, Servizio Produzioni Agricole e Mercato n. 124858 del 14.05.2013;
- della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Servizio Programmazione Politiche Attive del Lavoro e Formative n. 137396 del 28.5.2013;

**VALUTATO** che gli importi da reiscrivere costituiscono risorse relative ad assegnazioni con vincolo di destinazione;

**VISTO** l'art. 34 comma 7 lett. c) e l'art. 25 della Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3;

**VISTA** la L.R.14.09.1999, n. 77;

**DETERMINA**

1. **di autorizzare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario contenute nell'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di pubblicare** per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione la presente determinazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO  
**Dott. Carmine Cipollone**

*Seguono allegati*




Regione Abruzzo  
Viale Leonardo da Vinci, 6 - Palazzo I.  
67100 L'Aquila

PROSPETTO DI VARIAZIONE DI BILANCIO  
ESERCIZIO 2013

Pagina 1 di 1

N° Atto	76	Data Atto	30/05/2013	Organo	DBB	Esecutività Esecutiva			
						COMPETENZA		CASSA	
Tipo	Cod. Mecc.	Cap.	Art.	Str. Amm.	Descrizione	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
S	11.01.004	21007	1	DL.29.00	REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "OBIETTIVO GIOVANI" - ASSEGNAZIONI DELLO STATO - TRASFERIMENTI STATALI PER APPLICAZIONE NORMATIVE IN MATERIA FITOSANITARIA, L. 1096/71; L. 865/1984, D.LGS 151/2000; D.LGS 386/2003; D.LGS 214/2005; D.LGS 124/2010; ECC.	3.318.206,03		3.318.206,03	
S	07.01.004	101427	1	DH.27.00		846,31		846,31	
S	09.01.001	241560	1	DI.12.00	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI SUBDELEGATE AI COMUNI PER LE AREE DEMANIALI MARITTIME CHE ABBIANO FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE - L.R.17.12.	2.000,00		2.000,00	
S	08.02.002	282451	1	DI.00.00	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 112/98 -	52.616,90		52.616,90	
S	05.02.005	292440	1	DA.00.00	ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI LA PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE AREE NATURALI PROTETTE DD 440 DEL 19/10/1995 -	300.000,00		300.000,00	
S	15.01.003	323600	1	DB.08.00	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	3.673.669,24		3.673.669,24	
TOTALI SPESA						3.673.669,24		3.673.669,24	
TOTALI ENTRATA						0,00		0,00	
						3.673.669,24		3.673.669,24	
						0,00		0,00	
								3.673.669,24	
								0,00	



PARTE II

**Avvisi, Concorsi, Inserzioni**

---

PROVINCIA DI L'AQUILA

**Decreto del Presidente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila n. 23 del 23.05.2013  
Accordo di Programma "Piano di ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo" ai sensi  
dell'art.14 L.77/2009. Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi.**

*Segue allegato*



## *Amministrazione Provinciale dell'Aquila*

### **DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA N° 23 DEL 23-05-2013**

#### **ACCORDO DI PROGRAMMA**

ai sensi all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e degli artt. 8-bis e 8-ter della Legge Regione Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i.

#### ***“Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvechio Subequo” ai sensi dell'art. 14 L. 77/2009***

#### ***Attuazione degli interventi urbanistici ed edilizi***

### **IL PRESIDENTE**

#### **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 14 comma 5 bis Legge 77/2009 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 “... i Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 comma 2 predispongono, d'intesa con il Presidente della Regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, d'intesa con il Presidente della Provincia nelle materie di sua competenza, piani di ricostruzione del centro storico delle città, (.....) definendo le linee di indirizzo strategico per assicurare la ripresa socio-economico e la riqualificazione dell'abitato nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 2009....”;
- il Decreto 9 marzo 2010 n. 3 del Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione ha indicato le “Linee guida per la ricostruzione” dei centri storici colpiti dal sisma indicando modalità e procedure per la redazione e attuazione dei piani di ricostruzione;
- nell'ambito delle attività di ripianificazione del territorio e ricostruzione dei centri storici, ai sensi della L. 77/2009, l'Amministrazione Comunale di Castelvechio Subequo, per il



## *Amministrazione Provinciale dell'Aquila*

supporto nella formazione e approvazione dei Piani di Ricostruzione, ha stipulato un accordo di collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Chieti Pescara Dipartimento di Architettura Sezione SSARR;

- con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 10.07.2012 è stato adottato detto piano al fine della sottoscrizione dell'intesa di cui all'art. 14, co. 5 bis, L. 77/2009;

### **TENUTO CONTO CHE:**

- con l'entrata in vigore della Legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione, con modifiche, del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), sono divenute operative le nuove disposizioni per la chiusura della gestione dell'emergenza e per la ricostruzione dei territori interessati, contenute nel Capo X-bis del Titolo III;
- in particolare, l'art. 67-quinquies della richiamata L. 134/2012 dispone che i Piani di Ricostruzione, predisposti dai Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, del Decreto Legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito con modificazioni con la Legge n. 77 del 24 giugno 2009, "definiscono gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico" ed "hanno natura strategica e, ove asseverati dalla Provincia competente secondo la disciplina vigente, anche urbanistica";
- lo stesso articolo precisa che "Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la Provincia competente";

### **PRESO ATTO CHE:**

- l'Amministrazione di Castelvechio Subequo con deliberazione di Giunta Comunale n.06 del 11.01.2013 avente ad oggetto: "L.77/2009 art.14- Piano di Ricostruzione del Centro Storico – Avvio procedura di Accordo di Programma ai sensi degli artt. 8 bis e ter della L.R. 18/1983 " ha formalizzato la richiesta di accordo di programma, dichiarando la valenza urbanistica del Piano di ricostruzione, in ossequio al citato disposto normativo;
- l'Amministrazione di Castelvechio Subequo, con nota prot. 899 del 28.03.2013 ha convocato, per il giorno 03.04.2013, una specifica Conferenza dei Servizi con la Provincia dell'Aquila finalizzata a verificare la sussistenza dei presupposti per la sottoscrizione dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- nella richiamata Conferenza dei Servizi del 03.04.2013, tenutasi tra il Comune e la Provincia dell'Aquila si è concordato e ritenuto ammissibile il ricorso all'Accordo di Programma per il Piano di Ricostruzione di Castelvechio Subequo, ai sensi del comma 5





## Amministrazione Provinciale dell'Aquila

---

dell'art.8 bis della L.R. n.18/83 e s.m.i.;

**CONSIDERATO CHE** è stata espletata la procedura formativa del suddetto Piano di Ricostruzione, ai sensi delle normative vigenti in materia;

**PRESO ATTO ALTRESÌ CHE:**

- in data 4 aprile 2013, al fine dell'approvazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo, è stato sottoscritto tra il Presidente dell'Amministrazione Provinciale Dott. Antonio Del Corvo ed il Sindaco del Comune Sig. Pietro Salutari l'Accordo di programma avente ad oggetto: "*Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo*", previa asseverazione del Dirigente del Settore Ambiente e Urbanistica della Provincia di L'Aquila, datata 4 aprile 2013, attestante la valenza urbanistica del piano ai sensi del richiamato art.67 quinquies della L.134/2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 12 aprile 2013, il Comune ha ratificato il citato Accordo di Programma stipulato ai sensi dell'art.34 del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai sensi degli artt. 8 bis e 8 ter della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore;
- con nota prot. 1195 del 26.04.2013, acquisita al protocollo dell'Ente con prot. 26109 del 03.05.2013, detto Comune ha trasmesso la citata deliberazione n. 09/2013 di ratifica dello accordo stesso;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 aprile 1983, n. 18 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 2012 n.134;

## DECRETA

di approvare l'Accordo di Programma avente ad oggetto "*Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo*", sottoscritto in data 4 aprile 2013, che allegato al presente Decreto ne forma parte integrante e sostanziale, finalizzato all'approvazione del Piano di Ricostruzione del Comune di Castelvecchio Subequo in Variante al Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi

---



## *Amministrazione Provinciale dell'Aquila*

---

dell'art. 34 comma 6 D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, ratificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.09 del 12 aprile 2013.

Il presente Decreto ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste, in conformità alla normativa vigente in materia.

L'Aquila, li 20/05/2013

**IL PRESIDENTE**  
Dott. Antonio Del Corvo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Del Corvo', written over the printed name.

## PROVINCIA DI L'AQUILA

**Istanza in data 17.12.2012 della Ditta "Cardarelli Santino" con sede in Avezzano, di derivazione d'acqua dal pozzo in comune di Avezzano di Mod. 0,006 (l/s 6) per uso irriguo.**



*Amministrazione Provinciale dell'Aquila*  
Settore Genio Civile-Sicurezza - Espropri  
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

## SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Santino Cardarelli, in data 17/12/2012, ha presentato domanda per derivare acqua da pozzo nella misura di Mod. 0,06 (l/s 6) d'acqua per uso irriguo in comune di Avezzano.

Il Responsabile del Servizio  
Arch. Gilberto Di Giorgio



## CITTÀ DI PESCARA

DECRETO 16.05.2013, n. 70696

**Decreto di approvazione dell'accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 per la realizzazione del progetto "In gioco per un sorriso"**

**IL SINDACO***Omissis***DECRETA**

1. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 4, D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di programma sottoscritto in data 07.05.2013 tra il Comune di Pescara e la Provincia di Pescara per l'attuazione del progetto "In gioco per un sorriso", rivolto ai bambini con disabilità, attraverso la realizzazione di un'area a gioco, appositamente dedicata ed attrezzata all'interno del Parco cittadino ubicato in Via Mafalda di Savoia;
2. **di disporre** che, ai sensi dell'art. 34, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, il collegio preposto alla vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e agli eventuali interventi sostitutivi è composto da:
  - Sindaco del Comune di Pescara o suo delegato;
  - Presidente della Provincia di Pescara o suo delegato;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL SINDACO

**Luigi Albore Mascia**

COMUNE DI ATRI

**Piano di Recupero di c.da Fontelatte in Casoli di ATRI - APPROVAZIONE -**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 18/83 nel testo vigente

**RENDE NOTO**

che il Piano di Recupero "Fontelatte" di Casoli di ATRI è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale N° 12 del 06.04.2013.

Il P.d.R. avrà piena efficacia dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURA.

IL RESPONSABILE DI AREA

**Arch. Gino Marcone**

COMUNE DI CASTELLI

**Avviso di deposito della variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. vigente**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della L.R. 12/04/83 n.18 nel testo in vigore,

**RENDE NOTO**

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 10/01/2013, è stata adottata una variante parziale alle N.T.A. del P.R.G. vigente relativa alle distanze delle costruzioni dalle strade all'interno dei centri abitati.

Gli atti e gli elaborati relativi alla Variante in oggetto, sono depositati presso l'Ufficio Tecnico di questo Comune, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA).

Nel periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e presentare eventuali osservazioni anche sotto forma di istanze, proposte o contributo.

Le osservazioni andranno presentate in triplice copia al protocollo dell'Ente. Le osservazioni presentate fuori dal sopraddetto termine anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, saranno irricevibili.

Castelli, 27/05/2013

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

**geom. Daniele DI BONAVENTURA**

COMUNE DI CASTELLI

**Avviso di deposito della graduatoria definitiva per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. in loc. Colledoro**

La commissione per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi e.r.p. con sede presso l'ATER di Teramo, nella seduta del 14/03/2013, visto il bando di concorso del

Comune di Castelli del 24/04/2011, ha approvato la seguente graduatoria definitiva - ex art. 9 L.R. 96/96.

Il presente avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Castelli per almeno 15 giorni consecutivi.

*Seguono allegati*

Foglio1

<p align="center"><b>COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI E.R.P.</b></p>		Bando di Concorso Generale del 24/02/2011													
		COMUNE DI CASTELLI													
		GRADUATORIA DEFINITIVA													
CONCORRENTE	CONDIZIONE SOGGETTIVE ART. 8 L.R.96/96						CONDIZIONE OGGETTIVE ART. 8 L.R.96/96				TOT.	NOTE			
	reddito familiare	nucleo familiare	anziani	Fam. Nuova formazione	handicap	emig. Estero	Disagio abitato	Alloggio sovraffollato	Alloggio antighetto	Sfratto					
<b>1</b>	<b>SURDU FLORIN GHEORGHITA</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>A/1</b>	<b>A/2</b>	<b>A/3</b>	<b>A/4</b>	<b>A/5</b>	<b>A/6</b>	<b>B/1</b>	<b>B/2</b>	<b>B/3</b>	<b>B/4</b>	<b>3</b>	

Teramo li 14/03/2013


IL SEGRETARIO

(Massimiliano Tarquini)



IL PRESIDENTE

(Dott. Ugo de Aloysio)



Pagina 1

## COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

**Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.28/11 per l'impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza 850 kW) ed opere accessorie da ubicarsi nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) in Località "Fonte Di Nardo" proposto dalla soc. FLOEW s.r.l. - AUTORIZZAZIONE.**

Prot. n°1353 del 03/06/2013  
**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO DEL  
COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO**

*Omissis*

**AUTORIZZA****Art. 1**

La Società FLOEW s.r.l. con sede legale a Vasto in Via Petrarca n°26, di seguito denominata "Proponente" nella persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. n.28/11, alla

costruzione e all'esercizio di un impianto eolico di potenza pari a 800 kW (con generatore avente potenza 850 kW) e le opere accessorie da ubicarsi in loc. "Fonte di Nardo" nel Comune di Schiavi Di Abruzzo.

*Omissis*

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione entro i termini di legge; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Geom. Pier Giovanni Di Carlo**

---

COMUNE DI TORRE DE' PASSERI


**Comune di Torre de' Passeri - Bando Generale E.R.P. n. 1/2008 - Graduatoria Definitiva**

*Seguono allegati*


**COMMISSIONE E.R.P.**  
**GRADUATORIA DEFINITIVA**

Comune di Torre dei Passeri - Bando Generale E.R.P. n°1/2008

NUM. DI GRAD	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	NUM. DI DOM.	CODICE FISCALE	Punteggio condizioni		PUNTEGGIO TOTALE
				sogettive	oggettive	
1	DI NINO RITA	9	DNNRTI61P61L263D	0	5	5
2	LEGGIERI MAURIZIO	4	LGGNRZ71D16A091R	5	0	5
3	NUCCITELLI LUISA	14	NCCLSU86E61G878F	4	0	4
4	VORFI DED	1	VRFDE67T25Z100B	4	0	4
5	SBORLINI NADIA	12	SBRNDA75D41L186E	3	0	3
6	TIBERIO CONCETTA	6	TBRCT57L57G632Q	3	0	3
7	SEDFINI L'JAZIM	10	SJDLZM64A10Z118L	2	0	2
8	JIMENEZ DE LEON ANA JOSEFINA	13	JMNNSF72E42Z505P	2	0	2
9	DI VIRGILIO EZIO	5	DVRZEI34A30A945C	2	0	2
10	DI VIRGILIO PALMINA	7	DVRPMN53L48L263Y	0	0	0
11	DI GREGORIO GIANLUCA	3	DGR GLC 78A21 A345H	0	0	0

  
Dott. Giuseppina Cappa



  
Dott. ssc. Rosanna Di Lio



**COMMISSIONE E.R.P.**


Pescara

Comune di Torre dei Passeri - Bando Generale E.R.P. n°1/2008

Elenco Esclusi

Progr. N° Dom. Cognome e nome motivazione

Progr.	N° Dom.	Cognome e nome	motivazione
1	11	DI NINO CONCETTA	DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE
2	8	FANELLI CLAUDIO	DIFETTO DI DICHIARAZIONE
3	2	BUCCIARELLI NAVIA	RINUNCIA



*IL PRESIDENTE*  
*Dott. Alessandra Di Zio*

*IL SEGRETARIO*  
*Dott. Alessandra Di Zio*

**TESLA GREEN POWER SRL**  
Via Monte Grappa, 7 - 24121 Bergamo

**PROCEDURA DI VERIFICA DI  
ASSOGGETTABILITÀ**

**AVVISO AL PUBBLICO**  
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m. i.

**SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia-Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:**

**OGGETTO**

Impianto idroelettrico "S. Rufina" ed opere accessorie.

**PROPONENTE**

TESLA GREEN POWER SRL, sede in Via Monte Grappa n. 7 -24121 Bergamo C.F./PI 03749790162, tel. 342/3280310, fax 035/4501244, e-mail info@teslagreenpower.it.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L'intervento è sottoposto a verifica di assoggettabilità di cui al punto 2, lettera m) All. IV D.Lgs. 04/2008, (impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW).

**LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO**

Opera di presa e condotta da realizzare nel Comune di Sulmona, edificio di centrale da realizzare nel Comune di Pratola Peligna.

**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.**

Centrale idroelettrica per la produzione di energia da fonte rinnovabile avente portata derivata massima pari a moduli 45.00, portata media moduli medi 28.75, salto lordo di metri 15.60, potenza di concessione pari a 439.70 kW.

**UFFICIO REGIONALE COMPETENTE**

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del

Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

**Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del Comune di Sulmona e del Comune di Pratola Peligna.**

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

TESLA GREEN POWER SRL  
P. IVA: 03749790162  
24121 - BERGAMO

---

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DIVISIONE  
INFRASTRUTTURE E RETI MACRO AREA  
TERRITORIALE CENTRO SVILUPPO RETE  
LAZIO ABRUZZO E MOLISE

**AVVISO**

**Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT, allaccio ENEL Rete Gas in C.da Carapollo nel Comune di Teramo (TE). Prat. 07-13-TE Iter 523900**

L'ENEL Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti, Macro Area Territoriale Centro- Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, con sede in Roma, via della Bufalotta, 155, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

**RENDE NOTO**

che ha in progetto la Costruzione ed esercizio linea elettrica MT 20KV in cavo interrato per alimentazione nuova cabina MT/BT, allaccio ENEL Rete Gas in C.da Carapollo nel Comune di Teramo (TE). Prat. 07-13-TE Iter 523900.

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle sopra richiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le

autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Teramo -Settore 13 Urbanistica Pianificazione Territorio Difesa del Suolo in Piazza Martiri Pennesi,29 Teramo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Roma, lì 08/05/2013

IL REFERENTE P.L.A  
**Mauro Adeante**

---

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.  
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO  
SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

AVVISO

**Costruzione di un tronco di linea in doppio cavo MT 20kV interrato e di un tronco di linea BT in doppio cavo interrato per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata Arabona nel Comune di Sulmona. Pratica n° 263/D - Iter n° 529724**

L'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area territoriale Centro - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, Via della Bufalotta n° 255 - 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

**RENDE NOTO**

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea in doppio cavo MT 20kV interrato e di un tronco di linea BT in doppio cavo interrato per alimentare la nuova cabina di trasformazione MT/bt denominata Arabona nel Comune di Sulmona. Pratica n° 263/D - Iter n° 529724

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le

autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri - Servizio Impianti e Reti di Approvvigionamento Elettrico - Via G. Saragat - Loc. Campo di Pile - L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

L'Aquila 16/05/2013

REFERENTE PLA-DAQ  
**Mauro Adeante**

---

ERRATA CORRIGE

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,  
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,  
VALUTAZIONI AMBIENTALI, ENERGIA  
SERVIZIO VERIFICA ATTI DEL PRESIDENTE E  
DELLA G. R., LEGISLATIVO, BURA E  
DELEGAZIONE DI ROMA - UFFICIO BURA

**"Errata Corrige" relativa alla pubblicazione sul BURAT n. 22 Ordinario del 12.06.2013 dell'Avviso del Comune di Schiavi Di Abruzzo inerente: Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n°42/04 alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico di potenza 800 kW e opere accessorie sito in località "Fonte di Nardo" nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) - Ditta: FLOEW Srl", pubblicato a pag. 190.**

Per mero errore materiale, nella pubblicazione riportata in epigrafe dopo l'oggetto dell'Avviso in questione non è stato riportato il n. di protocollo e la relativa data.

Pertanto, si provvede alla nuova pubblicazione dell'intero avviso come richiesto dal Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH).

**Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH)  
Via Municipio, 5  
66045 Schiavi Di Abruzzo (CH)**

**Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n°42/04 alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico di potenza 800 kW e opere accessorie sito in località "Fonte di Nardo" nel Comune di Schiavi Di Abruzzo (CH) - Ditta: FLOEW Srl**

**Prot. n°1261 del 21/05/2013**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO DEL  
COMUNE DI SCHIAVI D'ABRUZZO**

*Omissis*

**EMETTE**

**Art. 1**

**CONFORME PROVVEDIMENTO FINALE DI NULLA-OSTA** ai sensi dell'art. 146 comma 8 del D.Lgs. n°42/04 limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.

Avverso il presente Decreto è ammessa opposizione entro i termini di legge; per i terzi interessati i predetti termini decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL RESPONSABILE DEL PROC.  
**Geom. Pier Giovanni Di Carlo**



PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,  
Legislativo e Bura  
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est 27 - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4221/4211**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)**